

# PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

[www.personaemercato.it](http://www.personaemercato.it)

Anno 2015

## Saggi

---

Contratto giusto e rimedi effettivi, di Giuseppe Vettori ..... p. 5

Diritti e coesione sociale tra *governance* economica e 'sovranità finanziaria'. Dalla Carta costituzionale del 1948 al Trattato c.d. 'Fiscal Compact', di Filippo Zatti ..... p. 19

I derivati tra meritevolezza dell'interesse ed effettività della tutela: *quid nocis?*, di Stefano Pagiantini ..... p. 24

Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto, di Mauro Pensilico ..... p. 37

## Materiali e commenti

---

"Informazioni generali" e "informazioni personalizzate" nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai consumatori, di Antonio Las Casas ..... p. 1

## Attualità

---

A proposito del libro di Fabio Addis, "Il mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti", di Stefano Pagiantini ..... p. 1

*Persona e Mercato* è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

### Direzione:

Giuseppe Vettori

### Comitato di direzione:

Enanuela Navaretta, Stefano Pagiantini; Giovanni Passagnoli; Pietro Sircana.

### Comitato dei revisori:

Fabio Addis; Carmelita Camardi; Giuseppina Capaldo; Sebastiano Ciccarello; Massimo Conforini; Giovanni D'Amico; Giancarlo Filantri; Carlo Granelli; Massimo Franzoni; Francesco Macario; Marisana Mangeri; Fabio Padovini; Maddalena Rabitti; Antonio Rizzi; Claudio Scognamiglio; Paolo Zatti; Massimo Zaccheo.

### Segreteria di redazione:

Mario Manu

### E-mail:

info@personamercaito.it  
Web:  
[www.personamercaito.it](http://www.personamercaito.it)

*Persona e Mercato* è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Hanno collaborato a questo numero: Antonio Las Casas; Mauro Pennallico; Stefano Pagiantini; Giuseppe Vettori; Filippo Zatti

Ad eccezione della recensione di Stefano Pagiantini, tutti i contributi pubblicati su questo numero sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori.

# Saggi



## CONTRATTO GIUSTO E RIMEDI EFFETTIVI

Di Giuseppe Vettori

**SOMMARIO:** I. Oltre la fattispecie. - 2. Diritti, principi e riequilibrio negoziale. - 3. La sentenza giusta nelle pronunce della Corte di Cassazione. - 4. La giustizia contrattuale e l'intreccio fra fatti e valori. - 5. Il processo giusto e il diritto ad un rimedio effettivo. - 6. Le nuove tecniche dell'argomentazione giuridica. - 7. Contemporaneità e certezza del diritto.

ai valori". Sicché l'argomentazione giuridica segue altri percorsi. Al sistema positivo subentra un "ordine oggettivo di valori sostanziali", in cui le norme non bastano più a se stesse; ma sono giustificate e sorrette da qualcosa' altro che in certo modo può servirsi e utilizzarle". Un richiamo ai valori che "ha cancellato il problema delle 'lacune' perché essi "valgono in sé e per sé, non hanno bisogno di altre norme o di trarriti, ma si appoggiano soltanto a sé stessi". Tutto ciò, come si dice benissimo, non interrompe il lavoro del giurista che deve solo continuare la sua opera in un nuovo orizzonte<sup>2</sup>.

Si tratta di precisare come.

### 2. Diritti, principio e riequilibrio negoziale.

La giurisprudenza è consapevole di tali novità e, dopo le chiusure del positivismo, torna a confrontarsi con il controllo del contratto in sedi e momenti diversi.

<sup>1</sup> Così Grossi, *Sulla odiosa "incertezza" del diritto*, in Giust. civ., 2014, p. 4.

<sup>2</sup> Così IRTI, *La crisi della fattispecie*, in Riv. dir. proc., 2014, p. 36 ss.; Id., *Catolabita Webiana e crisi della fattispecie*, in Riv. dir. civ., 2014, p. 987 ss.

Due ordinanze recenti della Corte costituzionale<sup>3</sup>, in piena sintonia con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, potenziano il ruolo dei principi costituzionali nella disciplina del contratto.

L'occasione è fornita dalla disciplina della capparra confirmatoria di cui si eccepisce l'incostituzionalità nella parte in cui non dispone che il giudice possa equamente ridurre la somma dovuta "in ipotesi di manifesta sproporzione". Ciò perché la norma (1385 c.c.) non lascerebbe spazio al giudice per alcun intervento idoneo a ripristinare l'equità oggettiva e il complessivo equilibrio contrattuale<sup>4</sup>. Ad una tale eccezione la Corte risponde con due ordinanze di manifesta inammissibilità che sollecitano un'interpretazione costituzionale di grande incidenza e rilievo, ben oltre la questione della capparra. Basta leggere la motivazione.

L'inammissibilità è disposta perché non si tiene conto "dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che riflette (come, nella specie) un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte". In tali casi si reputa che il giudice possa intervenire d'ufficio dichiarando "la nullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola, per contrasto con il precezzo dell'articolo 2 Cost.", (sui dei doveri indigeribili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa<sup>5</sup>.

L'autorevolezza di queste affermazioni indicano ad analizzare, punto per punto, la motivazione. I precedenti citati richiamano un indirizzo consolidato.

a) La penale eccessiva. La prima sentenza ricorda<sup>6</sup> affronta il tema della rilevanza d'ufficio della clausola penale, ma è l'occasione per ripensare il potere correttivo del giudice di fronte ad un atto o un comportamento dei privati non conforme all'ordine costituzionale vigente. Di più. La motivazione si propone espressamente di superare il formalismo della precedente giurisprudenza, per rileggere gli istituti privatistici alla luce del carattere conformativo delle norme e dei principi costituzionali.

vo delle norme e dei principi costituzionali. Con un obiettivo progressivo. Superare l'idea della centralità del volere dei privati per far emergere l'interesse primario dell'ordinamento al controllo dell'autonomia, tramite il ruolo del giudice, il quale deve tener conto di un bilanciamento di "valori" di pari rilevanza costituzionale che confluiscono nel regolamento negoziale. Si richiama l'art. 41 che riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata e il concorrente dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 che entra, si precisa, nella struttura del contratto, come limite interno di ogni situazione soggettiva e transita tramite, la buona fede, nella valutazione dei comportamenti consentendo di dichiarare inesigibili certe pretese obbligatorie<sup>7</sup> e di costituire in base a tale bilanciamento l'essenza stessa del rapporto obbligatorio<sup>8</sup>. Tutto ciò è la premessa logica per giustificare l'intervento d'ufficio del giudice come espressione di un potere-dovere, volto non a proteggere uno dei contratti, ma a realizzare un interesse oggettivo dell'ordinamento<sup>9</sup>, che si specifica e si consolida nell'esigenza<sup>10</sup> di una "giustizia del caso concreto" che il processo deve assicurare<sup>11</sup>.

Tale orientamento non si è affermato certo con facilità. Molte pronunce successive avevano ribadito la tesi tradizionale<sup>12</sup> e da qui la pronuncia delle sezioni unite che conferma l'indirizzo innovativo, in modo netto e analitico<sup>13</sup> nel ribattere agli argomenti logico esegetici contrari e nell'affermare ambito e limiti del controllo giudiziale.

Si rileva che non sussiste alcun ostacolo nell'art. 112 c.p.c. perché la norma sulla clausola penale (1384 c.c.) non prevede una necessaria eccezione della parte, sicché la soluzione contraria può trarsi da una valutazione sistematica di altri casi analoghi (1526 e 1934 c.c.). Si ribadisce che l'intervento d'ufficio non è finalizzato alla protezione di una situazione soggettiva, ma di un interesse generale comune ad altri casi in cui l'intervento correttivo del giudice è previsto dalla legge (2058 e 1226 c.c.). Insomma si muove dal potere di autonomia e dai suoi limiti che giustificano un intervento correttivo del giudice. Vi sono casi, si sostiene, in cui la correzione della volontà delle parti<sup>14</sup> è prevista dalla legge che sostituisce la parte dell'atto non conforme<sup>15</sup>.

<sup>3</sup> Corte cost., 24 ottobre 2013, n. 248, in *Foro it.*, 2014, I, c. 382

<sup>4</sup> Corte cost., 22 aprile 2014, n. 77, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2035

<sup>5</sup> Si ribadisce il potere della norma costituzionale di funzionizzare "il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, nella misura in cui non collida con l'interesse proprio dell'obbligato", e si ricordano alcuni precedenti Cass., 18 luglio 1989, n. 3362, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2750; Cass., 9 marzo 1991, n. 2503, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2077 (in tema di fiduciione *omnibus*), Cass., 8 luglio 1994, n. 6448, in *Foro it.*, 1995, I, c. 186.

<sup>6</sup> Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, cit.

<sup>7</sup> Cass., 18 settembre 1999, n. 3045, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1929; ma già Cass., 20 aprile 1994, n. 3375, in *Gius. civ.*, 1994, I, p. 2159 e, in prosieguo, a sezioni unite, Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2985 e Cass., 18 settembre 1999, n. 10511, in *Foro it.*, 2010, I, c. 85.

<sup>8</sup> Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, cit.

<sup>9</sup> Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in *InsExplorer*; Cass., 30 maggio 2003, n. 8813, in *InsExplorer-Cass.*, 19 aprile 2002, n. 5691, in *Gius. civ.*, 2003, I, p. 1075; Cass., 27 ottobre 2000, n. 14172, in *Foro it.*, 2001, I, c. 2924.

<sup>10</sup> Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, cit.



me. Ve ne sono altri in cui una inserzione automatica della disciplina legislativa non è possibile “perché non può essere determinata in anticipo la prestazione dovuta da una delle parti”. In tali casi “la misura della prestazione è rimessa al giudice, per evitare che le parti utilizzino uno strumento legale per ottenere uno scopo che l’ordinamento non consente ovvero non ritiene meritevole di tutela, come nel caso appunto di una penale ‘manifestamente’ eccessiva”<sup>12</sup>.

Il potere correttivo così serve ad un fine preciso. Ricordiamo l’accordo, “frutto della volontà liberamente manifestata dalle parti, nei limiti in cui esso appare ‘meritevole’ di ricevere tutela dall’ordinamento”. Il che è pienamente coerente con il potere di rilevare d’ufficio, appunto, la non conformità di una clausola alle fonti di un ordinamento integrato.

b) L’abuso di diritto. L’ultima sentenza citata completa il quadro<sup>13</sup>, fissando il tema dell’abuso nel contesto della buona fede oggettiva. La quale, si ricorda, è concretizzata dal valore costituzionale di solidarietà sociale, opera nella fase di formazione ed esecuzione del contratto ed è per il giudice uno strumento di controllo modificativo od integrativo che consente di mantenere “il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzionalità”.

Da qui la prima conclusione. Deve essere rettificata la concezione rigidamente formalistica contenuta nella sentenza di merito impugnata. La quale nega il potere di controllo del giudice sull’atto di autonomia (nella specie sul recesso ad *nutum*), esclude che la buona fede crei obbligazioni autonome, esalta, in un’ economia di mercato, il ruolo dell’autonoma iniziativa dei privati non soggetta ad un giudizio di ragionevolezza. La presa di distanza rispetto a tutto ciò della Corte di Cassazione è netta.

L’abuso è un criterio rilevatore della mala fede e manifesta una “utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore”. Sicché la condotta abusiva si ha quando “nel collegamento tra il potere di autonomia [...] ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede”. In tali casi l’ordinamento rifiuta tutela a diritti e interessi “esercitati con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva e impedisce che si conseguano e si conservino vantaggi derivanti da atti strumentalmente idonei, ma esercitati in modo da alterare la funzione e contrastare” con la correttezza.

Emerge così un principio che consente di esaminare gli atti e di valutare le condotte tutte le volte che siano superati i limiti interni ed esterni al diritto. Anche il metodo da seguire è chiaro. Nel caso di contrapposti interessi è essenziale “la proporzionalità dei mezzi usati” che esige “una procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto”.

### 3. La “sentenza giusta” nelle pronunce della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione usa con sempre maggiore incidenza il “canone ordinante della sentenza giusta”<sup>14</sup>.

Anzitutto, innovando rispetto al passato, si afferma che spetti al giudice di merito rilevare d’ufficio ogni forma di nullità perché tale accertamento si fonda “nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo”<sup>15</sup>. In altri casi<sup>16</sup> si ripensa la distinzione fra eccezioni in senso stretto, rilevabili dalla parte a pena di inammissibilità, ed eccezioni in senso lato rilevabili di ufficio<sup>17</sup>. Con una conseguenza importante.

“Il regime delle eccezioni sta cambiando il diritto contrattuale”<sup>18</sup>, attribuendo al giudice la possibilità di incidere d’ufficio sull’atto di autonomia, stante l’esigenza di pronunciare “una sentenza giusta” al di là di un rigido formalismo sul regime delle do-

<sup>14</sup> V. Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n.14828, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1238 e la nota di PAGLIANTINI, *La rilevanza dell’eccezione della nullità secondo il canone delle sezioni unite: eppure si muove?*, in *I Contratti*, 2012, II, p. 874; ora in *Nuovi profili del diritto dei contratti. Analogie di casi e questioni*, Torino, 2014, p. 3 ss.; V. anche sul piano CAPORUSSO, *Effettività e ragionevolezza della tutela giurisdizionale nel canone dell’art. 6 par. I, CEDU*, in *Persona e mercato*, 2014, 3, p. 118 ss.; Cass., sez. un., ord. 7 maggio 2013, n. 10531, in *Foro it.*, 2013, I, c. 3500 e la nota di PAGLIANTINI, *La condizione di erade beneficio come eccezione rilevabile di ufficio: l’opinione del civiltà*, in *Persona e mercato*, 2013, p. 300 ora in *Nuovi profili del diritto dei contratti*, cit., p. 51 ss.

<sup>15</sup>Cass., sez. un., 7 settembre 2012, n.14828, cit. che si pronuncia sulla rilevanza d’ufficio del beneficio di inventario risultante dagli atti di causa.

<sup>16</sup>Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, cit.  
<sup>17</sup>Cass., ord., 27 giugno 2014, n. 14688, in *Corr. giur.*, 2014, p. 1388 con nota di Caporuso con cui si trasmettono gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite di un ricorso “sulla” questione della rilevanza d’ufficio dell’inefficacia del contratto stipulato dal *falsus procurator*, stante l’opportunità di un riesame dell’orientamento tradizionale che configura un’eccezione in senso stretto dello ‘pseudo rappresentato’.

<sup>18</sup>PAGLIANTINI, *Spiegando a margine di Cass. 26242 e prime precompenzioni interpretative, in Persona e mercato*, 2014, 2/2013.

<sup>12</sup>Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, cit.  
<sup>13</sup>Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit.

mande delle parti<sup>19</sup>. Ciò perché la bussola della giusta decisione "fa da canone di valutazione" e concretizza "l'obbligo del giudice di indicare tutti i fatti processualmente rilevanti, per il decidere, nel contraddittorio fra le parti"<sup>20</sup>.

Anche in questo caso il richiamo alla giustizia non è estranea al diritto positivo, ma implica una sana corretta attuazione attraverso una lettura attenta dei principi processuali. La riprova è in una recentissima sentenza delle Sezioni Unite che enuncia sul tema un vero e proprio manifesto<sup>21</sup>:

Il problema è noto. In passato<sup>22</sup> si era deciso che la rilevazione incidentale della nullità era doverosa nei casi di domande volte "all'esecuzione o la risoluzione del contratto ma non in ipotesi di altri vizi genetici", come l'azione di annullamento o di rescissione. Da qui l'ordinanza interlocutoria (del 27 novembre 2012) e la sentenza che si propone di affrontare in tutti i suoi aspetti "il problema dei rapporti tra rilievo ufficioso della nullità negoziale e le azioni di impugnativa contrattuali, così da pervenire ad una (ipotesi di) soluzione complessivamente organica" che investe nel contempo la fattispecie dell>nullità negoziale e la delimitazione dell'oggetto del processo. Entrambi i principi cardine del controllo giudiziale del contratto.

E' ovvio che la decisione ha un peso rilevante su molti istituti di diritto sostanziale<sup>23</sup>, interessati dal potere di rilevabilità d'ufficio della nullità distintivo del profilo della sua dichiarazione e da quello dell'attitudine al giudicato della sentenza conseguente. Il tema, insomma, centra la relazione fra il diritto sostanziale e il processo e in particolare i rapporti tra il contratto e il processo.

Da qui la prioritaria delimitazione funzionale della nullità e dell'oggetto del processo. *Intrise entrambe da una attenzione alle istanze di giustizia sostanziale.*

La nullità è ricordotta, contro le tendenze dispersive, ad una unitaria forma tutela di interessi generali sovraindividuati tramite un giudizio di diritto. Sia nei casi di contrarietà alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico e buon costume. Sia nelle ipotesi di illegalità strutturale, stante l'interesse pubblico ad un esercizio "corretto, ordinato e ragionevole" della autonomia privata. Sia ancora per le nullità speciali che esprimono un interesse generale ad un equilibrio contrattuale espresso anche a volta a volta, di un ordine pubblico di protezione che supera ogni contraddizione fra legittimazione riservata e rilevabilità d'ufficio. Sul punto è importante una distinzione che pervade il ragionamento della Corte. La rilevazione del motivo di nullità è necessario, come insegnava la giurisprudenza comunitaria<sup>24</sup>, e tale momento deve essere distinto dalla dichiarazione della nullità che risponde ad altre esigenze e limiti. Ciò conduce ad una prima conclusione. "La riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità consente di raffermare l'esigenza di conferire al rilievo d'ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale"<sup>25</sup>.

D'altra parte l'oggetto del giudizio pone in luce i valori funzionali indicati espressamente come guida fondamentale dell'argomentazione giuridica. L'elenco è minuzioso e analitico.

La corrispettività sostanziale fra diritto e processo. La stabilità delle decisioni giudiziarie che eliminano tappe e percorsi tortuosi, per fornire una risposta definitiva all'istanza di giustizia. L'ammonizione della decisione che evita la scompostizione della unità della situazione sostanziale. La concentrazione delle decisioni. L'effettività della tutela contro "ogni interpretazione di tipo formalistico e inutilmente defatigante rispetto ai tempi di decisione della causa". Il principio di giustizia delle decisioni ai sensi dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU. Il rispetto della non illimitata risorsa giustizia oltre ai principi di lealtà e probità processuale e di egualianza formale delle parti.

Principi e valori, dunque, che orientano tutti ad un risultato dell'oggetto del processo. Il definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio con una decisione caratterizzata da "stabilità, certezza,

nel consentire il ricorso all'azione revocatoria (art. 290 c.c.)<sup>26</sup>, nulla quaestio sulla circostanza che una giusta causa per sospendere ricorra nell'ipotesi di una sentenza o di un provvedimento amministrativo di condanna incidenti fondatamente sulla capacità di adempiere della controparte, molto meno convince viceversa che la difficoltà prospettica di adempiere sia insita nel difetto di un rating, solitamente connesso ad una situazione di indebitamento non garantito a lungo termine. Il pericolo di inadempienza non rileva in sé, neanche nell'area del diritto uniforme (art. 71 CISG), dovendosi comunque sempre appalesare una situazione che lo invoca oggettivamente. Certo, a presidio dell'impresa che si trovi a subire giuste cause partizie (e non legali) di sospensione, verrà in soccorso il disposto dell'art. 1341 c.c., sulla premessa che l'eccellenza dell'art. 1461 è tradizionalmente annoverata tra quelle rinunciazibili, sterilizzando così il normale rischio d'impresa connesso alla scelta del contraente<sup>27</sup>; e tuttavia, stante l'insufficienza protettiva di una tecnica rimediata tratta nel debole marcheggiando di una doppia sottoscrizione, perché non immaginare, quando l'impresa vessata versi in una situazione di dipendenza economica, una nullità ex art. 9.1. 192/1998? Sembra difficile infatti sostenere, per quanto sia esatto che le clausole in questione riproducano di solito gli standard di sostenibilità economici richiesti dal mercato di riferimento per operazioni rilevanti, che l'interprete non si trovi qui al coscetto di pattuazioni includenti condizioni eccessivamente gravose. A tacer del fatto che la pratica di aggiramento dell'art. 1461, norma dispositiva si ma pur sempre nella versione di una derogabilità condizionata, rappresenta un nuovo capitolo di quella fuga dal codice ben illustrata da chi continua ad ammonire che un diritto incalcolabile fa da premezza a che le imprese (più forti) si dotino di una calcolabilità fai da te<sup>28</sup>.

<sup>19</sup> V. TARUFFO, *Idee per una teoria della decisione giusta*, in *Riv. trm. dir. proc. civ.*, 1997, p. 315ss. Id., *Legge e giustificazione della creazione giuridica del diritto*, ivi, 2001, p. 11 ss.; *Id.*, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, ivi, 2001, p. 666 ss.

<sup>20</sup> AGLIANTINI, *La condizione di erede beneficiario come eccellenza rilevabile d'ufficio. L'opinione del civilista*, op. cit., p. 55.

<sup>21</sup> Sul punto v. anche ORIANI, *Eccellenza in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso critico?*, in *Foro it.*, 2013, I, c. 3515 ss.; PROTOSPANI, *Lessoni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 203 ss.; CIRRIANI, *Il processo civile nello Stato democratico*, in *L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo*, a cura di Garofoli, Milano 2005, p. 109 ss.

<sup>22</sup> C-Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, in *Issue explorer*.

<sup>23</sup> Dall'intreccio con le altre azioni di impugnazione e con le multa speciali di protezione, alle diverse forme di sanatoria del regolzo invalido dalla risoluzione del rapporto contrattuale alla conversione del regolzo nullo

<sup>24</sup> Per tutte v. *Corte di Giustizia* 4 giugno 2009, C-243/08 *Pan-non in curia europea*.

<sup>25</sup> V. ancora Cass., 12 dicembre 2014, n. 26242, cit., punto 3 da 1 a 5. Si consideri la ratio della rilevanza che non è quella di eliminare sempre e comunque il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico... ma quella di impedire che esso costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici.

<sup>26</sup> L'allusione è ad IRIT, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir.* proc., 2014, 36 ss.

## 7. Epilogo (*in itinere*).

Ed allora, a guisa di commiato. Il libro di F.A. tocca un tema che vanta più di un padre nobile: da Pothier, che per primo teorizzò il diritto del venditore di riuscire la consegna della *res*, sebbene il compratore benefici di un termine al pagamento non ancora scaduto, quando costui abbia sofferto uno sconcerto nella sua fortuna, a tutta l'elaborazione pandettistica influenzante pervasivamente il modello tedesco prima maniera, fino ad arrivare al lavoro esegetico che ha accompagnato le norme di uniformazione internazionale, in special modo a quell'art. 71 CISG che F.A. illustra ampiamente nel suo contenuto preettivo (p. 121 ss.), evidenziando nel tempo lo scarso appalto che invece proviene da tutti i più recenti progetti di codificazione civile europea. In sospeso, ma non potrebbe essere altrimenti, rimane il quesito d'insieme: nella stagione presente conviene privilegiare un sistema binario, nel quale eccezione di inadempimento ed eccezione di inisicurezza rimangono fattispecie contingenti ma restituisce oppure, sfruttando la *vix attractiva* che ci restituisce l'art. 71 CISG, è più utile ripensare il principio *impliedenon est adimplendum*, coniando un'unica tutela dilatoria calibrata sul manifestarsi di un inadempimento, presente o in predicato, alla funzionalità sindallegamica del rapporto contrattuale? Il dibattito, che questo bel libro di sicuro arricchisce criticamente, è aperto. Agli interpreti che verranno l'onore di riflettere sulla fatica di quel concetto che F.A., ed anche questo è un pregiò ineguagliabile del libro, restituisce al lettore con un tecnicismo terro, e mai di maniera, sempre proteso alla ricerca critica del punto di rilevanza ermeneutica delle norme.

<sup>26</sup> Puntualmente CARNEVALI, *Le eccezioni dilatorie*, in CARNEVALI – E. GABRIELLI – TAMPONI, *La risoluzione, in Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, XIII, *Il contratto in generale*, 8/2011, 255 ss.

<sup>27</sup> Il profilo non sfugge all'acutezza di chi, nell'economia di una recensione a questo stesso libro, ha già fatto opportunamente notare come «in chiave sistematica è preferibile una concezione del rimedio dilatorio che poggia su un'idea di autonomia privata magari assai severa però anche fortemente legata alla responsabilizzazione dell'agente, cui concorre anche la consapevolezza di correre rischi i cui effetti non sono eliminabili successivamente, oppure una concezione che mira a preservare quanto più possibile il sinallagna anche contro insidie non propriamente intrinseche al rapporto contrattuale, valorizzando la dimensione dell'attività successiva alla conclusione del contratto ...»; così PIACINO, in *Annuario del contratto* 2013, diretto da A. D'Angelo e V. Roppo, Torino 2014, 215 ss.

<sup>28</sup> L'allusione è ad IRIT, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 36 ss.

della stipula. Allora sì, il rilievo è fin quasi autoevidente, che verrebbe a delinearsi un'irragionevole disparità di trattamento ! E poi: se l'art. 13/72 ricopre forza di legge al contratto, ammettere, come le S.U. hanno sentenziato, che il monopolista possa opporre l'eccuzione dilatoria, equivale nella sostanza a riconoscergli surrettiziamente una facoltà di ripensamento sulla convenienza dell'affare, nonostante la convenienza *de qua* debba supporarsi sia stata già congruamente scrutinata, stante la pendenza del supposto pericolo di inadempimento, all'atto della stipula. È difficile, in altri termini, scansare l'impressione che il servirsi dell'«eccezione dilatoria» non finisca qui per dischiudere una condotta contraria a buona fede. Ed allora, pur se ispirato ad un comprensibile pragmatismo appannante il principio *pacta sunt servanda*, il ragionamento delle S.U. in realtà non liene. Per inciso, il grado di rischio dell'utente, nel passaggio dal momento della stipula a quello dell'esecuzione, non è che solitamente si aggravi, col risultato che il riconosciuto operare dell'art. 14/61 decampa dall'ordito assiologico illustriato per decenni dal diritto vivente: se l'effetto so-spensivo dell'*exceptio* suppone un *mutamento* che può essere alternativamente sia fenomenico che gnosologico, qui in realtà non v'è né l'uno né l'altro. Non si dà, per chi ben osservi, né un divenire in sé né uno calato nella succedanea rappresentazione più avvertita di un contraente *in bonis* incolpevole, destrutturando nel contempo, a mo' di una *lex specialis*, gli elementi costitutivi della fattispecie legale. Il paradosso, in tempi di una paventata giustizia del caso concreto, non potrebbe allora essere più vistoso.

E' vero, naturalmente, che la novellazione dell'art. 6/7, c. 2, lett. a L. Fall, perché il *dicitum* delle S.U. dava ingresso ad una revocabilità dei pagamenti effettuati nell'anno precedente al fallimento avendo il monopolista giust' appunto la facoltà di sospendere la prestazione, ha tolto un po' di morosità all'intera questione: l'irrevocabilità edittale dei « pagamenti di beni e servizi compiuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso», ha senza dubbio appianato il contrasto. E tuttavia concettualmente il problema permane, inserito probabilmente dalla circostanza che la lettura teorizzata dalle S.U. è il riflesso di un distinguo tra sinallagma genetico e funzionale maneggiato ormai sempre più alla stessa guisa di un artificio retorico.

## 6. La fuga dall'art. 14/61 nei contratti antisimmetrici.

Prima della chiosa finale, ancora una spigolatura.

Sebbene non la si possa far rientrare nella fattispecie tipizzata all'art. 3/3, c. 2, lett. r) c. cons., una clausola che dovesse permettere al professionista di sospendere la prestazione in difetto dei presupposti previsti dall'art. 14/61 c.c., meriterebbe venir fatto di pensare la qualifica di vessatorietà, coll'annesso operare perciò di quella nullità di protezione ex art. 36, cc. 1 e 3 che cassa ogni pattuizione determinante un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore<sup>17</sup>. Eppero, domanda: *quid* nel caso in cui una clausola siffatta dovesse comparire in un contratto assimmetrico tra professionisti? La pratica infatti, come recentemente segnalato<sup>18</sup>, sperimenta da tempo tecniche volte a rafforzare la tutela del credito rispetto allo standard di diritto comune, colla previsione ad es. di clausole subordinanti l'adempimento al possesso di uno specifico *rating* o al rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta, l'una e l'altra abbinate solitamente ad una clausola risolutiva espresso (art. 14/56) per l'ipotesi in cui i suddetti requisiti dovessero venire a mancare trascorso un termine di grazia perentorio (20 giorni di norma), concesso alla controparte per provvedere al ripristino della condizione patrimoniale richiesta. Trattasi, palesemente, di pattuizioni mediante le quali, accomunando situazioni di matrice diversa che non necessariamente impingono sull'oggettivo modificarsi dei presupposti di *realizzabilità della prestazione*, viene formalizzata nella sostanza una risoluzione anticipata del contratto, nella misura in cui il contraente *in bonis* viene legittimato, per modificazioni subiettive diverse dal dissenso, ad un recesso *ante tempus*. Tornando all'esempio, il possesso di uno specifico *rating*, come si è fatto notare<sup>19</sup>, utilizza un livello minimo di affidabilità contrattuale che difficilmente integra la fattispecie di *evidente pericolo* richiesta per legge, allargando così le maglie di una tutela dilatoria – perentoria finalizzata a rendere più stabile la garanzia patrimoniale generica ex art. 2/740 c.c. ma a detrimento dell'impresa che divenga sprovvista del «merito» richiesto. Se la situazione di pericolo innescente l'art. 14/61 è assimilabile a quella che simboleggia l'*eventus danni*

che difficilmente integra la fattispecie di *evidente pericolo* richiesta per legge, allargando così le maglie di una tutela dilatoria – perentoria finalizzata a rendere più stabile la garanzia patrimoniale generica ex art. 2/740 c.c. ma a detrimento dell'impresa che divenga sprovvista del «merito» richiesto. Se la situazione di pericolo innescente l'art. 14/61 è assimilabile a quella che simboleggia l'*eventus danni* che difficilmente integra la fattispecie di *evidente pericolo* richiesta per legge, allargando così le maglie di una tutela dilatoria – perentoria finalizzata a rendere più stabile la garanzia patrimoniale generica ex art. 2/740 c.c. ma a detrimento dell'impresa che divenga sprovvista del «merito» richiesto. Se la situazione di pericolo innescente l'art. 14/61 è assimilabile a quella che simboleggia l'*eventus danni*

<sup>17</sup> V., puntualmente, BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali*, cit. 99.  
<sup>18</sup> V. M. MAUGERI – C. FERRARI, *La tutela del credito nel c.d. regime di TPA nel settore dell'energia*, in corso di stampa in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015/leito in anteprima grazie alla cortesia delle autrici.  
<sup>19</sup> V. MAGIERI – FERRARI, *op. cit.* cit.

*affidabilità temporale, coniugate con i valori di sistema della celerità e giustizia*. La conclusione è anche qui puntuale e convincente.

Al di là della natura pravistica o pubblicistica il giudizio non può non riconoscere della sua dimensione funzionale che è «quella di attrarre nella propria orbita, la situazione di diritto soggettivo, valutata nella sua interezza e cioè in relazione alla sua totale ed effettiva consistenza sostanziale». Il che per le azioni di impugnativa contrattuale ha un esito chiaro. «Il giudizio è costituito dal negozio nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica e (con esso) dal rapporto giuridico-sostanziale che ne scaturisce». E comporta un dovere per il giudice di «rilevare una causa di nullità per indicarla alle parti, lungo tutto il corso del processo, fino alla sua conclusione». Altra sarà la questione della dichiarazione della nullità che può non essere obbligata e dei limiti oggettivi del giudicato. Chiarissimo, infine, è il decalogo per il giudice (7/1) orientato da una concezione del processo non «eccessivamente pubblicistica»: ma che fa leva sul valore della giustizia della decisione. Torna dunque il richiamo ai principi e ad un valore utilizzato nell'argomentazione giuridica<sup>26</sup> e di essi occorre allora occuparsi più attentamente tenendo presenti i timori e le diverse opinioni espresse sul punto in dottrina che imputa alla giurisprudenza una deriva eccessiva<sup>27</sup> o una generalizzazione impropria<sup>28</sup> o i pericoli di un argomentare che salta il medio necessario di una regola<sup>29</sup>.

## 4. La giustizia contrattuale e l'intreccio di fatti e valori

Con la pubblicazione del libro di John Rawls nel 1971 la riflessione sulla giustizia ha ricevuto un nuovo impulso sino a diventare un tema centrale

“nella dimensione pubblica dei paesi occidentali”<sup>30</sup>. E' noto il fondamento.

Per una corretta elaborazione delle condizioni di una società giusta Rawls utilizza “l'espidente di individuare i termini su cui si accorderebbero parti che scelgono sotto un velo di ignoranza, ovvero privo di qualsiasi informazione relativa alla situazione in cui si troverebbero una volta che l'accordo è stato concluso”. Cioè perché l'ignoranza favorisce l'imparzialità. Da qui l'idea di una giustizia come equità (*fairness*), ossia come attività cooperativa, retta da regole che Rawls trae dai risultati più avanzati delle scienze sociali. Dalla filosofia morale all'economia, con la teoria dei giochi, della scelta razionale, delle esigenze del Welfare. L'opera, è nota, ha determinato una rinascita della filosofia politica “che è tornata ad avere il ruolo centrale che le appartiene dai tempi di Platone e Aristotele”<sup>31</sup>.

Tuttavia la sua impostazione di fondo, frutto di un liberalismo illuminato, è stata molto discussa. Le critiche riguardano il criterio di egnagliazza, troppo tenue e formale, e soprattutto il metodo teso a costruire un modello unitario e astratto, in linea con una certa tradizione filosofica (Hobbes, Rousseau, Locke, Kant). Opinioni autorevoli<sup>32</sup> criticano questo costruttivismo, seguendo un'altra linea di pensiero (da Condorcet, a Bentham da Marx e Stuart Mill). L'idea è che non vi sia istituzione né procedura capace di individuare un assetto sociale giusto.

Ebbene la giustizia contrattuale evoca solo un equilibrio nel contenuto di un contratto. Pure sul punto i giuristi hanno espresso da sempre posizioni critiche nei confronti di un'idea unitaria<sup>33</sup>. Per una pluralità di motivi.

Il legislatore è intervenuto in molti settori per sanare forme di squilibrio<sup>34</sup>. E dall'osservazione di questa progressiva attenzione normativa alla diversità di potere fra i contratti, torna la riflessione sul controllo giudiziale del contratto, su cui in Italia e in Europa gli studiosi discutono da molti anni, divisi-

<sup>26</sup> Si veda la densa nota di PAGLIENTINI, *Rilevanza officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione. A mo' di bussola per rivedere la faca, in I contratti*, 2015, I, pp. 113-129.  
<sup>27</sup> ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non compiacente, né rettente) con la giurisprudenza di legalità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 9/57; PARDOLESI, *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demotivativa*, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2041.  
<sup>28</sup> BRECCIA, *Che cosa è "giusto" nella prospettiva del diritto privato*, ora in *Immagine del diritto privato. I. Teoria generale, fonti, diritti. Scritti*, cit., p. 288

<sup>30</sup> V. RICCIARDI, (a cura di), *L'ideale di giustizia. Da John Rawls a oggi*, EGEA, 2010, p. VII ss.  
<sup>31</sup> RICCIARDI, op. cit.  
<sup>32</sup> COHEN, *Resolving Justice & Equality*, Harvard University Press, 2009; e in particolare SEN, *L'idea di giustizia*, trad. it. Mondadori, 2010.  
<sup>33</sup> V. sul punto per un efficacissima sintesi SCALISI, *Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un controverso principio*, in *Il contratto in trasformazione*, Milano, 2011, p. 337 ss.; VETTORI, *Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, p. 53 e ora in *Diritto privato e ordinamento comunitario*, Milano, 2009, p. 224 ss.  
<sup>34</sup> Dalla disciplina dei contratti del consumato all'abuso di dipendenza economica. Dalle norme sui ritardi di pagamento alla cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Dalla disciplina della conoscenza e del mercato ai progetti di uniformazione europea del diritto contrattuale che prevedono controlli per le assintetiche anche microeconomiche.

dendosi sulle modalità di intendere tale tensione<sup>35</sup>

Le ricostruzioni sono limpide e rigorose<sup>36</sup>. Sottilmente solo un aspetto<sup>37</sup>. L'impressione è che le istanze di protezione siano analizzate e ridotte alle forme del contrarie deboli e delle assinmetrie di potere che non esauriscono il suo ambito. La giustizia nel processo e nel contratto non può essere evocata come protezione di un interesse di parte ma solo come espressione di un interesse generale e di un principio costituzionale che regola, appunto, il contratto e il processo. Ma anche l'interesse generale non può essere un canone astratto.

Una saggezza millenaria, fissata dai Grandi del novecento, ci indica la visione più corretta. L'uomo può confrontarsi con le idee assolute, come la giustizia, solo dal tempo in cui vive. Dall'essere. Siamo fascinati dal tempo e dall'arte figurativa<sup>40</sup>.

Purtuttavia, dopo i fatti epocali della fine del secolo, è evidente il declino della post-modernità che emerge da ogni scienza e percezione artistica.

La filosofia supera il nihilismo e l'indifferenza contenutistica per affidarsi ad un realismo attento ai mutamenti e alle consolidazioni del presente<sup>41</sup>. Il giurista è sempre meno appagato da un ossequio al linguaggio e alle procedure per ricercare la verità parziale del proprio tempo, capace di orientare e determinare l'opera dell'interprete, condizionato sempre più da un'oggettività legata ad una dimensione concreta del presente e dell'essere<sup>42</sup>. La letteratura e l'arte figurativa anticipano, come spesso accade, il futuro.

La prima abbandona i condizionamenti del post-moderno per tornare a immergersi nella concretezza del contesto sociale e storico. Ed è evidente il perché. «In un'epoca di contraddizioni materiali come la nostra, con le sue urgenze politiche ed economiche, è entrata crisi l'idea...che esista solo il linguaggio: il tempo della leggerezza, del nihilismo ilare non ha più senso. Tornano le tematiche del neorealismo che aveva altre radici, ma di un nuovo reale». Distinguere fra giustizia contrattuale e rimedi, cit., p. 337 ss. Da lato si riducono i controlli alle sole norme di legge, considerate come eccezioni e non estensioni per analogia, sicché la giustizia si identifica con le norme e si esaurisce nella loro estensione. Dall'altro si espande il controllo tramite le clausole generali e il riferimento alla giustizia, assumendo pericolosamente indebolimento, ampliando il potere discrezionale del giudice. Una terza opinione muove dalle visioni normative del tipo di debolezza per una complessa operazione, basata sulla possibile applicazione analogica e un "co-ordinamento sistematico fra contratti assimmetrici". Con un fine preciso, alla prima ogni effetto distributivo di competenza del legislatore, constatare il fallimento di un ideale ordine e liberalismo, rimarcare il peso della crisi economica e dei vincoli europei. Tutto per mostrare l'insufficienza dei singoli interventi sui contratti e per sollecitare interventi preventivi sul mercato con un possibile tentativo di coordinamento fra le dimensioni micro e macroeconomiche degli Stati e della UE.

<sup>35</sup> Così AGAMBEN, *Che cos'è il contemporaneo?*, Roma, 2008, p. 9 ss.

<sup>36</sup> V. i saggi Impidi e illuminanti di BIENEFERI, *L'oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2014.

Siamo immersi ancora in un contesto difficile che sfugge alle definizioni<sup>39</sup>. Un'epoca che è stata travolta da un'accelerazione tecnologica e scientifica, priva spesso di ogni buonsenso politica e culturale. Che ha imparato a convivere con la crisi economica, delle ideologie e della militanza, con il trionfo del neoliberismo e le sue profonde carenze.

L'ultimo decennio del novecento inizia con l'annuncio della fine della storia, dopo la caduta del muro di Berlino, e spinge la sua ombra sul presente anche se dispersa in un magma che non ha un nome, ma tratti antropologici definiti. Tra i due secoli e i due millenni depariscono progressivamente le istanze collettive e si attribuisce piena dignità all'"essere sé stesso" (il sessesimo), come programma di vita e obiettivo finalistico esaltato dai *reality*, dalla rete social *net-work* e dall'arte figurativa<sup>40</sup>.

Purtuttavia, dopo i fatti epocali della fine del secolo, è evidente il declino della post-modernità che emerge da ogni scienza e percezione artistica. La filosofia supera il nihilismo e l'indifferenza contenutistica per affidarsi ad un realismo attento ai mutamenti e alle consolidazioni del presente<sup>41</sup>. Il giurista è sempre meno appagato da un ossequio al linguaggio e alle procedure per ricercare la verità parziale del proprio tempo, capace di orientare e determinare l'opera dell'interprete, condizionato sempre più da un'oggettività legata ad una dimensione concreta del presente e dell'essere<sup>42</sup>. La letteratura e l'arte figurativa anticipano, come spesso accade, il futuro.

La prima abbandona i condizionamenti del post-moderno per tornare a immergersi nella concretezza del contesto sociale e storico. Ed è evidente il perché. «In un'epoca di contraddizioni materiali come la nostra, con le sue urgenze politiche ed economiche, è entrata crisi l'idea...che esista solo il linguaggio: il tempo della leggerezza, del nihilismo ilare non ha più senso. Tornano le tematiche del neorealismo che aveva altre radici, ma di un nuovo reale».

<sup>39</sup> Dal neoliberalismo degli anni 80 all'emergere dei principi europei. Dalla centralità della concorrenza alla costituzionalizzazione dei valori personali e di un'economia sociale di mercato. Dall'efficacia giuridica della Carta di Nizza-Strasburgo, al Fiscal Compact che incide pesantemente sul contenuto e la garanzia della situazioni soggettive dei privati

<sup>40</sup> Che trova la sintesi nella rappresentazione del letto sfatto e sporco di Tracy Erminian, esposto per la prima volta nel 1999 e venduto in questi mesi per oltre due milioni di euro da Christie's. In quell'opera simbolo di un'epoca si narra un pezzo di vita intima dell'autrice, come frammeneto di soggettività che legge le cose e le emozioni, senza alcuna presa di oggettività quando si vuole esaltare, come tratto del tempo, "l'emotività, il genuino, il non artefatto"

<sup>41</sup> Indicherà in particolare FERRARI, *Manifesto del neorealismo*, Roma-Bari, 2012.

un mutuatario consumatore inadempiente al pagamento di alcune rate, nel caso non volesse più erogare i fondi residui ma nel contempo neanche fosse intenzionato ad agire subito in risoluzione, potrà invocare l'eccezione dilatoria ex art. 1461 o nella forma di cui all'art. 125 *quater*, c. 2 lett. b) T.U.B., adducendo il sopravvenuto mutamento delle situazioni patrimoniali dell'obbligato? Di primo acchito, almeno a chi scrive<sup>16</sup>, sembra che la preclusione si incisti su due ragioni difficilmente controvertibili: la contravvenzione sia un lato ad uno specifico obbligo di legge, nella specie l'art. 124 *bis* T.U.B., che conforma l'attività di erogazione del credito, il canone dell'altro che orienta la Corte di giustizia, nell'area dei finanziamenti *b2c*, in vista di un'effettività dei rimedi a tutela del consumatore. *Le Crédit Lyonnais SA* (C-565/12), al riguardo, disegna alla perfezione l'abbozzo di una responsabilizzazione, dell'attività d'impresa espresso seguendo coordinate che vedono il *cattivo professionista irresponsabile* soccombere ogni qualvolta il vantaggio deducibile dalla propria colpa *non sia notevolmente inferiore* al profitto «di cui avrebbe potuto beneficiare se avesse ottemperato al suo obbligo di verifica della solvibilità del debitore». Nel pronunziarsi sull'interpretazione degli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE, si legge infatti che il professionista, se ha mancato all'obbligo precontrattuale di verifica del merito creditizio, deve dare tanto dagli interessi convenzionali quanto da quelli legali perché, se potesse legittimamente esigere i secondi, la sanzione per l'inadempimento di un obbligo di legge *non sarebbe sufficientemente dissuasiva*. E tanto di nuovo dovrebbe bastare ad escludere l'opponibilità, nell'esempio sunteggiato, di un'eccezione dilatoria generale o di *ius speciale*: le condotte avventate o irresponsabili dei professionisti, producendo situazioni di insolvenza o sovraindebitamento ostative alla crescita dei consumi, *in concreto* minano quel mercato concorrentiale trasfigurato attraverso dei chiarimenti adeguati *ad personam*, certifica in un certo qual modo che allocazione degli obblighi precontrattuali ex artt. 5 e 8 della direttiva 2008/48/CE, incombie sempre sul creditore e può pure implicare una valutazione della solvibilità dipanataattraverso dei chiarimenti adeguati *ad personam*, certifica in un certo qual modo che allocazione del rischio sul professionista e selezione come *effettivo* del rimedio meglio contrastante pratiche di *market failure* sono, in vista di un finanziamento responsabile, due facce della stessa medaglia.

La specialità della disciplina testé illustrata potrebbe, naturalmente, indurre a pensare che il quadro cambia quando il soggetto finanziato sia un professionista, stante la circostanza che costui non si può giovarne della normativa unilateralmente orientata spettante al consumatore. Al netto di svariate integrazioni per via analogica, la suddetta impressione sarebbe però alquanto fallace perché in soccorso dell'interprete parrebbe che possa ragione volentem adiusti il canone della buona fede che arricchisce il rapporto contrattuale implementando il dovere di cooperazione tra le parti, con al più il distinguo correttivo pronosticante da un'oculata applicazione dell'art. 1227, c. 2 c.c.

### 5. Eccezione dilatoria e monopolista legale: il claudicante incedere delle SU.

Terza *quaestio*: se è ragionevole presumere che la conoscenza del dissesto varrà da impedimento alla stipula ovvero almeno a concordare un adempimento contestuale, variabile per la quale occorre poi con tutta evidenza l'art. 1460, *quid* nel caso di un obbligo legale di contrarre, per la preclusione *prima facie* del monopolista ad opporre un rifiuto alla stipula a chunque faccia richiesta della prestazione, dunque pure ad un utente dissesto? Anche qui l'interpretazione suggerita da F.A., che riflette sulla questione dopo che le SU. 1232/2004 si sono notoriamente pronunziate per l'utilità esperibitabile dell'art. 1461 in quanto disposizione compatibile coll'art. 2597 c.c., è di una nitidezza esemplare. Anzhé indulgere sulla natura incondizionata di un obbligo a contrarie circoscritto artificialmente al momento della stipula, perché *in executiis* si ripanderebbero i rimedi signalmatici, il *proprietatis* della questione, ci avverte l'A., sta nel riconoscere che, *sub art. 2597*, una libertà di autodeterminazione permane in realtà, seppure nella diversa accezione di una parità di trattamento fra gli utenti: parità che verrebbe scopertamente compromessa, in danno degli utenti futuri, se il monopolista non fosse libero di imprimontare la propria attività a criteri di economicità della gestione. Di qui, *melius re perpensa*, il suggerimento allora a reputare già possibile un *rieffuso* alla stipulazione, come farebbe «ogni altro operatore di un mercato concorrenziale perfetto» (p. 214). Per inciso questo argomentare, se rettamente inteso, ha dalla sua il vantaggio di ovviare ad un inconveniente tutt'altro che di risulta: se infatti, nonostante sia editto dal dissesto, il monopolista negoziatore ha così implicitamente reputato di valutare nello stesso modo contraenti patrimonialmente diversi, non potrà certo *in executiis* riscoprire quella *differentia specifica* accantonata al momento

<sup>16</sup> Mentre, se si è ben inteso, parrebbe diversamente orientato

E. GABRIELLI, *I contratti e i rimedi: la sospensione*

dell'esecuzione

in [www.ius civile.it/](http://www.ius civile.it/), 2014, 12 ss.

1461: classica disposizione, in quanto *premia* il contrario più acuto esponendo invece al rischio di un'esecuzione inefficiente gli altri aventi causa rimasti inerti, che sembra costituivamente iriferibile a chi negozi sovrastimando colpevolmente la capacità di adempiere della controparte.

16 Bene, non tutti però, si diceva, sono di questo avviso e, leggendo l'eccezione dilatoria ad un'ignoranza oggettivamente intesa, si è fatto provocatoriamente notare come l'idea di un'insolvenza ignorata, quale *fatto improprio* di una tutela sospensiva genera il *paradosso* di una controparte in disesso, consapevole eppure reticente, *premiata* pur nella piena consapevolezza del danno che così arrecherà alle aspettative del contraente *in bonis*, quantunque questo sia stato negligeniente. Alle corte, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, all'errore inescusabile di un contraente fa pur sempre da *pendant*, si fa nella sostanza notare, lo stato subiettivo di una controparte in malafede. E, se così è, non si vede per quale ragione la situazione di antigiuridicità di quest'ultimo dovrebbe apparire *più meritevole*, perché *meno grave*, di quella del primo. E che beninteso è vero, per quanto già potrebbe opporsi che ammettere l'eccezione dilatoria, nonostante una sconsiderata negligenza nell'informarsi, conosce l'insidia di garantire un potere di variare la cronologia delle prestazioni a chi nulla ha fatto per meritarsi una siffatta sommersa, al netto dell'effetto perverso che, nei termini di una vistosa dispartia di trattamento, avrebbe l'equiparare *sub art.* 1461 il contraente *in bonis* diligente a quello avventuroso o sconsiderato.

Anche qui tutto vero, sebbene uno sguardo dall'alto alimenti la sensazione che, sulla questione *de qua*, un valore sistematicamente forte lo trasmetta non già l'art. 1372, col suo *torsosdi* una vincolatività intangibile *ex uno latere* quando il sinallagma sia il prodotto consapevole di una «libera determinazione» (p. 239), bensì il meno acclamato ma non per questo cadetto, art. 1338: norma, non lo si dimenti, che lascia il danno *lådov* «se manca un affidamento meritevole perché occasionato da un errore inescusabile. C'è una *fattispecie nascosta*, osserva la migliore dottrina<sup>14</sup> nell'art. 1338, traducibile nell'incisiva formula di un'invalidità *senza responsabilità* allorché, chi ha eratò, abbia confidato colpevolmente sulla validità del contratto. Ebbene,

<sup>14</sup> V. CASTRONOVO, *Patologico contrattuali, invalidità e risarcimento*, in *Le invalidità nel diritto privato*, a cura di Bellavista e Plaia, Milano, 2011, 35 ss.

se l'inescusabilità dell'errore, ancorché la scusabilità non sia più un presupposto per l'annullamento, modula ed orienta una qualifica di responsabilità finendo per fungere da *regola idonea* «a scagionare colui che non dà notizia di un errore inescusabile dell'altra parte»<sup>15</sup>, non si vede per quale ragione l'art. 1461, rispetto ad una situazione di pericolo, dovrebbe palesarsi come una norma eccezionale. Diverso, ed assai meno pacifico, sarebbe invece dire che l'inescusabilità della sua ignoranza preclude al contraente *in bonis* l'annullabilità ove l'errore sia riconoscibile.

Dopo di che, *nulla quaestio* sulla circostanza che sia debole mettere in non cale la buona fede inescusabile del contraente *in bonis* adducendo l'argomento di un art. 1461 unicamente incistato su di una funzione di risequilibratore patrimoniale. Ma pure qui, senza tante perifrastiche, forse converrebbe più banalmente chiosare così: la parte che non si informa si atteggia, in realtà, ad un contrainte che *scommette* sull'adempimento altrui. L'eccesione dilatoria non gli compete, allora, nella stessa maniera in cui la pretesa all'adempimento di chi scommette non è coercibile (art. 1933, c. 1 c.c.). E tanto dovrebbe bastare.

È un falso problema invece, ed infatti lo si esamina *en passant* per mere ragioni di completezza espositiva, quello che introduce la fatispecie di un aggravamento dello stato di dissesto, già noto all'atto della stipula ma non ancora tale da indurre a rifiutare la conclusione del contratto per un pericolo di inadempimento: va da sé infatti che la suddetta vicenda integri il presupposto fattuale dell'art. 1461 c.c.. Semmai, come F. A. ben ci ricorda, è chiaro che non se ne può fare una questione quantitativa, per intendersi di entità del dissesto: piuttosto una disamnia avvertita implica che il discorso viri sul ricommettere l'*exceptio* ad un giudizio di prognosi postuma, nel senso che l'art. 1461 si *dara* ogni qual volta la pur nota situazione di incipienza della controparte non rendeva preventivabile, in termini di ragionevole prevedibilità, un deteriorarsi al punto da mettere in pericolo la controprestazione. Il che implica però il sottinteso di un mutamento avente qui le fattezze non di una situazione che si rende manifesta quanto e piuttosto di una vera sopravvenienza: ove questa dovesse mancare, viene infatti di pensare che l'evidente pericolo nell'altro sia che l'esito «necessario ed inevitabile dello stato di dissesto preesistente e già noto» (p. 223).

Breve intermezzo, a mo' di seconda chiosa, espreso in forma di domanda: se, omitendo di valutare il merito creditizio, una banca, dopo aver concesso una prima *tranche* di finanziamento, si ritrova

meriti e un pericolo grave. L'erosione di un valore di civiltà come la certezza del diritto. Che fare? Da questa divisione si esce su una riflessione attenta su come applicare diritti, principi e clausole generali in base a fonti giuridiche che diversificano le posizioni soggettive dei privati e inducono a percepire le differenze e la fonte generatrice delle diseguaglianze. Tutto ciò in base ad una tecnica argomentativa nuova e rigorosa.

Il tema della giustizia contrattuale sta tutto qui.

## 5. Il processo giusto e il diritto ad un rimedio effettivo nelle Corti europee.

Come si è osservato esattamente occorre distinguere nelle fonti interne e comunitarie due aspetti complementari ma non coincidenti. Il diritto ad un ricorso effettivo - come 'possibilità di agire' attraverso una tutela giurisdizionale effettiva potenziata da ogni anomalia o preclusione che svuoti la situazione sostanziale (art. 10 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948, 6 della CEDU, 47 della CDFUE). E il diritto ad rimedio effettivo che consente di ottenere nel processo tutte le utilità che l'interesse protetto accorda al soggetto titolare<sup>49</sup> (art. 24 cost., 6 e 13 CEDU, 47 CDFUE).

Il primo implica il rispetto delle condizioni minime di effettività del giudizio che deve essere svolto in un termine ragionevole, da un giudice indipendente e imparziale, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa<sup>50</sup>. Il secondo apre la via ad un ripensamento e adeguamento delle tutele che nel processo devono garantire la piena soddisfazione di ogni diritto e interesse tutelato<sup>51</sup>. Su questo principio occorre soffermarsi di più per la delicatezza e attualità del tema che ci riguarda da vicino.

Basta pensare che grazie all'opera della dottrina e delle Corti l'effettività si è estesa a tutelare non solo le modalità di accesso e lo svolgimento del

<sup>49</sup> LIPERINI, *Tramonto e resistenza della critica*, Quodlibet, 2014.

<sup>50</sup> LIPERINI, op. cit., e DISTEFANO, *Addio al postmoderno, la narrativa è realistica?* in *Il Corriere della sera*, 20 agosto 2014. Di grande significato l'attività svolta a Firenze dal centro di arte contemporanea della Strozzi in Palazzo Strozzi. La mostra sull'«American Dream» ha fatto comprendere un aspetto della bolla immobiliare che ha determinato la crisi economica globale come la recente esposizione sulle «Questioni di famiglia» ha narrato nel modo più coinvolgente la realtà ipernormativa della collettività familiare. V. sul punto SARACENO, *Copie e famiglie. Non è questione di natura*, Feltrinelli, 2012; GIBSBOORG, *Famiglia novenca*, Einaudi, 2013.

<sup>51</sup> URBANINI, *Democrazia in diretta*, Feltrinelli, 2013.

<sup>49</sup> DIAMANTI, *Democrazia ibrida*, Roma-Bari, 2014.

<sup>49</sup> PIORAVANTI, *Legge e costituzionalità: il problema storico della garanzia dei diritti*, in *Quaderni fiorentini*, 43, 2014, p. 1077 ss.

<sup>50</sup> Id., *La trasformazione costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2014, p. 295 ss.; D. KENNEDY, *The politics stakes in "Merely/economical" issue of contract law*, in *ERCL*, 2002, cit. ed M. CHIANTAI, *Europe-building through private law: lesson from constitutional theory*, in *ERCL*, 2012, p. 326 ss.

lismo e di un nuovo modernismo erede del primo novecento europeo<sup>43</sup>. Dopo il pos-modernismo attento alla narrativa, al giallo o al *noir*, il passaggio ad un'epoca nuova (di un iper-modernismo) ha tratti profondamente diversi. Pur nella diversità delle ispirazioni «il metodo è sempre quello di far parlare la realtà e l'esperienza», il mondo materiale con le sue emozioni e i suoi traumi, dove il bene e il male ritornano ad essere percepiti ed isolati come tali<sup>44</sup>.

L'arte contemporanea nelle sue migliori espressioni racconta e spiega con un linguaggio emotivo e coinvolgente i drammatici del presente. Dalla radici della crisi economica in cui siamo coinvolti, alle frantumazioni delle collettività intermedie come la famiglia, sempre con l'obiettivo puntato sulla realtà concreta di un mondo in trasformazione continua<sup>45</sup>.

In questa realtà sociale frantumata le stesse forme della democrazia politica oscillano senza sosta in un equilibrio instabile fra rappresentanza e partecipazione. Si parla democrazia «in diretta»<sup>46</sup>, di «egemonia individuale» o di democrazia ibrida e personale<sup>47</sup>, dominata dalla TV e dalla rete<sup>47</sup>. Un fenomeno che ha radici profonde, non solo in Italia<sup>48</sup>.

Che cosa accade nelle fonti del diritto dei privati è chiaro. Da un sistema di regole e strutture che espongono conformità, si passa progressivamente ad un contesto ove si dà rilievo ai principi costituzionali interni e comunitari, norme spesso prive di una fatiscia che non consentono un giudizio conforme ad una regola data ma esigono un bilanciamento di valori diversi. L'asse della giuridicità si sposta dall'assolutismo della legge alla centralità dell'interprete. Non solo. Il diritto è sempre più spesso scritto e riscritto dai soggetti diversi. Leggi, giudici, *Authority*, dottrina, privati. Tutto ciò ha molti

<sup>49</sup> LIPERINI, *Tramonto e resistenza della critica*, Quodlibet, 2014.

<sup>50</sup> CAPORUSSO, *Effettività e ragionevolezza della tutela giurisdizionale nel canone dell'art. 6, par. 1, CEDU*, cit., p. 118 ss.; TROCKER, *Il diritto processuale europeo e le "econiche" della sua formazione: l'opera della Corte di Giustizia, in Eur. priv.*, 2010, p. 361 ss.; Ib., *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011, p. 171 ss.; COMOCIO, *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 1070 ss.; Ib., *Il "giusto processo"*, 2002, p. 728 ss. e da ultimo DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 3, p. 907 ss.

<sup>51</sup> V. da ultimo per una lucida e profonda sintesi CAPORUSSO, *Effettività e ragionevolezza della tutela giurisdizionale nel canone dell'art. 6, par. 1, CEDU*, cit.

<sup>52</sup> Sulla strumentalità del processo PROTOPISANI, *Appunti preliminari sui rapporti tra diritto sostanziale e processuale*, in *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Napoli, 2003, p. 1 ss.

processo, ma le potenzialità delle situazioni a cui deve essere garantita piena realizzazione rimuovono da tutti gli ostacoli sostanziali e processuali.<sup>52</sup> In tal modo il diritto ad un ricorso effettivo è stato progressivamente inteso come « *right to an effective remedy* »<sup>53</sup>. Ciò implica che il processo giusto può prescindere dalle tutelle sostanziali da rivedere assieme a quelle processuali, bilanciando interessi e valori perché « giusto ed equo » sono qualificazioni che non si esauriscono nel richiamare al principio di legalità, ma richiamano il sistema dei valori sotteso alle regole»<sup>54</sup>.

Si tratta in sostanza di individuare e di ricostruire la tutela più efficace per garantire l'interesse sostanziale come espressione di un canone di adeguatazza della tutela che è stato elaborato dalle Corti europee<sup>55</sup>. Con la possibilità di scelta dei rimedi e del loro cumulo in presenza di determinati presupposti<sup>56</sup>. Ed è chiaro il perché.

L'art. 24 della Costituzione con il diritto di adire un giudice deve essere coordinato con gli art. 2, 3 e 4 che impongono di individuare un contenuto concreto e differenziato alla tutela di quel diritto che può non essere soddisfatto dal binomio della tutela specifica o per equivalente. Proprio perché il processo deve dare a "chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha il diritto di conseguire".<sup>57</sup>

Resta da precisare come il diritto ad un rimedio efficiente debba essere ricostruito e attuato.

La Corte costituzionale in passato non aveva espresso un'interpretazione univoca dell'art. 24 della Costituzione e non è mai stato facile individuare "la portata concreta della copertura costituzionale, stabilendo se essa riguardi solo il diritto al "giusto

processo" o "anche quello all'effettiva tutela"<sup>58</sup> sostanziale. Ma di recente il suo orientamento è stato enunciato in modo chiaro nel dichiarare la incostituzionalità della disciplina internazionale sulla immunità degli Stati<sup>59</sup> di fronte ad un'azione di danni.

La Corte ha fissato un nesso inscindibile tra il diritto di adire il giudice previsto dall'art. 24 della Costituzione e i diritti inviolabili della persona. Di più si qualifica il primo articolo come uno dei "grandi principi di civiltà giuridica" e si afferma l'esistenza di una dimensione effettiva dei diritti inviolabili che si manifesta "in una tutela effettiva...mediante un giudice".<sup>60</sup>

Se si vuol chiarire il significato di questa tutela effettiva punti di partenza sono due. La nozione di interesse giuridicamente protetto, nucleo primario della nozione di diritto soggettivo<sup>61</sup>. Il significato della effettività delle tutele<sup>62</sup>.

Iniziamo dalla prima.

La protezione di un interesse non può che aprire "tutte le vie della tutela giuridica, secondo il criterio universale dell'adeguamento degli effetti alla sostanza degli interessi espressi dal fatto giuridico".<sup>63</sup> Su questo ha insistito la Cassazione nell'aprire la via alla risarcibilità degli interessi legittimi, ma non solo. A questa conclusione conduce una corretta qualificazione della rilevanza giuridica e dei rimedi.

Sul primo aspetto. E' noto che l'*essenza giuridica del fatto*, ossia la sua rilevanza per il diritto va tenuta distinta dall'efficacia. Anche se diverse sono le ricostruzioni concettuali proposte<sup>64</sup>. Questa *essenza giuridica* orienta e delimita la tutela sostanziale della situazione soggettiva.

Occorre ripartire da qui. Coordinando questa es-

enza con un contesto di fonti mutuato.

<sup>52</sup> TROCKER, *Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'azione* nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 35 ss.; BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, p. 62 ma come precedente significativo CAPPELLUTTI, Accesso alla giustizia come programma e come metodo di pensiero, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 233 ss.

<sup>53</sup> DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale, op. cit., p. 917 ed ivi il richiamano CGCE, 15 maggio 1986, C-22/84, *Iohanson, in curia europea*, CGUE, 19 giugno 1990, C-21/89 *House of Lords*, spec. Punto 21, in *Foro it.*, 1992, IV c. 498; CGCE, 25 luglio 2002, n. C-50/00, *Union de Pequeños Agricultores*, in curia europea e Tribunale Unione europea, sez. II, 3 marzo 2011, T-110/07, in *curiaeuropae.eu*.

<sup>54</sup> DALFINO, op. cit., p. 918.

<sup>55</sup> TROCKER, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il processo civile*, in *La formazione del diritto processuale europeo*, cit., p. 107, 126 ss. e VAVANO, voce Remedies, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 571 ss.

<sup>56</sup> DALFINO, op. cit., p. 927 il quale cita artt. 1218, 2058, 1453, 2740 cc. e 185 c.p.

<sup>57</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, p. 81.

zione del contratto» (p. 269) e, visto che i due rimandi di *quoad effectum* si accavallano, nessun annullamento, una convalesca *per facta conclusa?* Come si può notare, la logica del vizio genetico conia più problemi di quanti non si periti di risolvere: ed *entia-notoriamente- non summultuplicanda sine necessitate*. Di qui a dire però che l'errore scusabile nella solvibilità fa parte dell'alea normale, perché «costituisce materia di rischio assunto»<sup>12</sup>, suonando come paternalistico il dolsersi giudiziamente di un cattivo affare, sinceramente ne passa. All'eccesso di responsabilizzazione del contraente *in bonis* corrisponde infatti un *premio* per l'affidamento immen- tevole della controparte.

#### 4. L'ignoranza del dissesto per errore inescusabile: spigolature.

Seconda *quaestio*: se la conoscenza dello stato di dissesto preclude l'operatività dell'art. 1461 (e, per inciso, di *ogni* altro rimedio), qualche dubbio, nella dottrina più recente<sup>13</sup>, aleggia viceversa rispetto all'ipotesi dell'errore inescusabile. L'opinione prevalente, alla quale F.A. mostra di aderire, facendo orbitare il tutto intorno al principio di autoresponsabilità, risolve il problema imputando al contraente *in bonis* la violazione di un onere di diligenza: e di qui il canovaccio interpretativo contenente che vede le Corti per lo più impegnate a declinare castisticamente una diligenza spesso legata ad un problema di evidenza delle condizioni patrimoniali, nel senso di un dissesto apparente del contesto, secondo un canone di «oggettiva acquisibilità» (p. 183), l'espressione di F.A. al riguardo è assai calzante, l'informazione di F.A. al riguardo è assai calzante, la controparte. Qui il tema, nel caso di contratto *in bonis* sia un istituto di credito, incocca di solito la *reversibilità* di una concessione abusiva del credito, col correlato problema di un danno tanto ai creditori antecedenti il ergoazione del finanziamento quanto a quelli posteriori che abbiano confidato su di una solvibilità futura: ma è una declinazione del problema che F. A. preferisce soltanto menzionare, probabilmente a motivo del fatto che la pratica di una concessione abusiva del credito, nella misura in cui preclude al contraente *in bonis* di avvalersi di eccezioni in autonutela, in realtà scherma l'art.

<sup>58</sup> PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Milano, 2004, p. 56

<sup>59</sup> V. Corr. cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) e sul punto IMBRUGLIA, *L'azione di risarcimento per fatti illeciti degli Stati e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Note a margine della sentenza della Consulta n. 238 del 2014*, in *Persona e Mercato*, 2014, 3, p. 163 ss.

<sup>60</sup> IMBRUGLIA, op. cit.

<sup>61</sup> FALEZA, *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 683 ss. ma anche la notissima sentenza della Corte di Cassazione, 22 luglio 1999, n. 500, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2487 e 3201.

<sup>62</sup> COMOGLIO, *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, p. 1076 ss. citato da PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, cit., p. 57.

<sup>63</sup> PAGNI, op. cit., p. 59.

<sup>64</sup> V. sul punto per una sintesi VETTORI, *Contratto e rimedi*, Padova, 2009, p. 378 ed il richiamo a CARMARATA, *Formalismo e sapere giuridico. Storia*, Milano, 1963, e in part. *Il significato e la funzione del "fatto"*, nell'esperienza giuridica, p. 245 ss.

<sup>12</sup> Così BESSENE, *Ambito di rilevanza dell'errore, principio pactasunturervantur e alea normale del contratto*, in *Giur. merc.*, 1978, 802, seguito da MODICA, *Profilo giuridici del sovra indibitamento*, cit. 109 s.

<sup>13</sup> Amplus in DELLA CASA, *Inadempiimento prima del termine, eccezioni difensive, risoluzione anticipata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 556 e s. 567 - 571.

*nellus.* Insomma, è il profilo dell'essenzialità dell'errore a mostrarsi claudicante: il che, a ciascuna si riverbera sul dolo in quanto la scortettezza del dissesto che abbia dissimulato la sua reale condizione finira tendenzialmente per dare ingresso all'art. 1440 c.c., nell'ottica di una correzione manutentiva del rapporto ovvero all'art. 1337 c.c., secondo la prospettiva, per chi ci crede, di una responsabilità da contratto valido eppure sconveniente. *Tout se tient allora?* Non proprio, o meglio: quella riassunta è la versione aggiornata di un'unnullabilità esclusa per il degrado del suddetto errore ad un *Motivirrum o Irritum in Beweggrunde* giacché non ci sarebbe modo di profilare un'infungibilità della prestazione (pecunaria) dovuta. Il che è stato beninteso ma coll'inconveniente di lasciare il problema in un limbo di incertezza quando invece non dev'esservi margine per equivoci: gli è infatti che l'annullabilità non ha qui sistematicamente una qualche ragion d'essere perché, se la si dovesse ammettere, verrebbe a dischiudersi una forma di *risoluzione macherata*. E tanto basta a smontare l'idea, seppur utile, controricepibile non c'è dubbio all'errore sulla solvibilità come può sbagliarsi di valutazione<sup>10</sup>, che ogni errore sulla qualità postulata in realtà una valutazione subiettiva delle stesse<sup>11</sup>, senza che la maggior mutevolezza dell'attributo alteri la natura del suddetto giudizio. Gli è per vero, e F.A. lo nota puntualmente, che un'impugnativa del contratto per errore sulla solvibilità realizza un effetto denominario «anticipato» — «rispetto all'inadempimento poiché in questa fase esso è per definizione solamente "temuto" ... [e] comunque non attuale» (p. 189), coll'indebita commistione di due momenti, «la violazione della garanzia patrimoniale e il proprio inadempimento» (p. 190), alquanto svante. Forse in modo ancor più *franchiant* si potrebbe però dire che l'ammissione di un annullamento, tanto nei termini di un rimedio esclusivo quanto a calibrarlo nella forma di un corso alternativo, finisce per attribuire al contraente *in bonis* un'utilità maggiore di quella che la legge gli riserva ex art. 1461, se è vero che un effetto estimivo anticipato prenderebbe qui il posto di una mera sospensione. Detto diversamente: dando ingresso all'errore, il contraente *in bonis* otterebbe il vantaggio di *speculare* sul prodursi di un effetto demolitorio che gli sarebbe precluso dalla sussistenza di una perdurante capacità di adempiere della controparte dissettata, finendo così singolarmente *in deterioris* tradottasi ormai in insolvenza imescherebbe allora la decadenza dal termine ex art. 1186 prodromica, se la richiesta di adempimento dovesse rivelarsi infruttuosa, ad un inadempimento stricto-sensu inteso. Risultato, nessuna «immediata risolu-

CEDU e 47 Carta di Nizza)<sup>70</sup> le quali esigono che sia attuazione, in Europa, alla pretesa di un rimedio effettivo, inteso come pretesa di adeguati strumenti di tutela e idonee configurazioni processuali capaci di garantire la piena soddisfazione dell'interesse tutelato<sup>71</sup>, ad accorciare le distanze del mezzo di tutela rispetto all'interesse e o al bene che si intende tutelare<sup>73</sup>. Si capisce così come il principio di effettività divenga sempre più regola cardine del sistema costituzionale<sup>74</sup>, interno e comunitario<sup>75</sup>. Un perno attorno con l'esperienza, la prassi, il gioco degli interessi». Per un motivo evidente. Sono i soli che permettono a nudo il fondamento sociale del diritto positivo e sotto «un certo profilo contribuiscono a legare validità ed effettività»<sup>56</sup>.

La nozione di effettività conferma questa conclusione<sup>67</sup>.

Tale principio in questa fase dell'ordine giuridico è alla base del procedimento di conversione del fatto in diritto per una serie di dati oggettivi<sup>68</sup>.

Il mutamento radicale del sistema delle fonti attribuisce ad esso, progressivamente, un valore positivo che muta al contempo la dinamica giuridica. Ne è prova (oltre alle norme della Costituzione e dei testi comunitari) la norma contenuta all'inizio del codice della giustizia amministrativa, ove si parla di una giurisdizione che deve assicurare una «tutela piena ed effettiva secondo i principi della costituzione e del diritto europeo».

Un ulteriore conferma si ha in recenti pronunce della Corte costituzionale dove si interpretano, come si è detto, in modo sistematico gli articoli 2 e 24 al fine di garantire una protezione effettiva, non solo al diritto di azione ma alle tutelle sostanziali. Con un'elasticità ... propria dei remedies di common law<sup>69</sup> in base a norme (2 e 24 Cost, art.6 e 13

<sup>66</sup>BERTI, Diffusione della normatività e nuovo discordanze delle fonti del diritto, in Riv. dir. priv., 2003, 3, p.460 ss. V. anche GROSSI, Introduzione al Novcento giuridico, Roma-Bari, 2012; SULVASTO, Dal potere ai principi. Libertà ed egualanza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009.

<sup>67</sup>BERTI, op. cit., pp. 462-464. La tendenza era tratta da una presa di coscienza delle fonti. Il Parlamento, stante l'uso abnorme dei decreti legge e legislativi, non era già allora capace di assicurare «la stabilità dell'ordinamento». L'organizzazione amministrativa decentrata «non serviva più solo a rendere conoscibili gli ingranaggi statali, ma allo stesso tempo (era ed è) anch'essa matrice di nuova legalità, proprio perché costituzionalmente impiantata per dare visibilità e forza allo Stato». Tuttavia è ampliato dal nuovo art.117 della Costituzione perché «il diritto positivo...si indebolisce al suo interno, dismettendo la certezza di sé e la forza del suo pretesto come espressione del dover essere».

<sup>68</sup>V. da ultimo VETTORI, Controllo giudiziale sul contratto ed effettività delle tutelle. Una premessa, in Nuov. Leg. Comm., 2015, p.151 ss.

<sup>69</sup>COSI PIOVANI, voce Effettività (Principio di), in Enc. dir., Milano 1965, p. 421 ss.

<sup>70</sup>Concilio, Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, cit, p. 1076.

<sup>71</sup>Così PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, 445 - 447.

<sup>72</sup>Lo segnalà, per es. DI RAIMO, sub art. 1429, in *Dei contratti in generale*, a cura di Navarra ed Orestano, III, in *Comm. cod. civ.*, diretta da E. Gabelli, Torino, 2011, 105 - 107.

mento per abbattere uno scioglimento immediato ad uno stato di pericolo interno e finanziario emendabile. Ecco per quale ragione il sintagma risoluzione mai-scherata ci sembra renda bene l'idea di un effetto perentorio ottenuto trasformando *in genericamente invalido* un contratto che viceversa si è *regolarmente formato*: nella sostanza l'annullamento finisce quindi obliquamente per sostituendone un'irreversibilità subbitanea della capacità di adempiere della contropartita nonostante codesta non versi in una situazione di insolvenza, col'ulteriore paradosso che un *minus* (l'inaffidabile situazione patrimoniale) genererà un effetto potiore di quel *minus* (insolvenza) che sub art. 1186 c.c. importa viceversa la sola conseguenza di un'immediata esigibilità della prestazione. Nessuna impugnativa del contratto, perciò, a mo' di un correttivo della fattispecie che ne altera la struttura: sarebbe, infatti esiziale il prodursi di un annullamento che aggirante, perché ne bypassa i presupposti, il *posteriorius* di un effetto risolutorio, eventuale e sempre comunque proceduralizzato nelle forme di legge, stragiudiziari o ai sensi dell'art. 1453 c.c. Molto banalmente è vero che l'errore scusabile è valutato *ex positivo iure*, cioè in punto di composizione quallitativa della fattispecie, come una vicenda *in executivis* ed ai soli fini della tutela scritta nel dispositivo dell'art. 1461: non c'è un *altro bisogno* di tutela del contraente *in bonis* al quale l'ordinamento repudi legittimo riconoscere una *diversa* cautele protettiva. La satisfattività del rimedio *non sporge* insomma oltre l'effetto sospensivo. Né, in senso contrario, potrebbe valere il ribattezzare che una risoluzione per anticipato impossibilità dovrebbe ragionevolmente anticipare il contesto circostanziale sia tale da darsi quando il contesto circolazionale sia tale da rendere *inutile*, nel senso di superficiale, il ricorso ad un'eccezione dilatoria postergante l'adempimento del contraente *in bonis* magari ad un tempo nel quale i costi non abbia più interesse alla contropartita. Come F. A. fa diffusamente notare, è vero che il § 323, c. 4 del BGB legittima il creditore a recedere *prima* della sopravvenuta esigibilità della prestazione, ove sia evidente che sussistono i presupposti del recesso: eppero il tutto avviene sulla scorta di un sopravvenire «carattere irreversibile della violazione, che, al contrario, si assume ancora assente a fronte della difettosa capacità di adempire» (p. 174). E l'irreversibilità, *mutatis mutandis*, è il solo fattore che potrebbe allo stesso modo appalesare, nel nostro ordinamento, un consumo farsi di un effetto risolutorio, insuscettibile per altro di una qualifica come *anticipato*, se è vero che la *mutatio in deterioris* tradottasi ormai in insolvenza imesche-

rebbe allora la decadenza dal termine ex art. 1186 prodromica, se la richiesta di adempimento dovesse rivelarsi infruttuosa, ad un inadempimento stricto-

senso inteso. Risultato, nessuna «immediata risolu-

<sup>73</sup>Si veda sul punto il bel saggio di TROCKER, L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'evoluzione dell'ordinamento comunitario in materia di tutela giurisdizionale dei diritti, in Carta Europea e diritti dei privati, a cura di VETTORI, Padova, 2002, p. 381 ss. Ma soprattutto PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, cit, p. 54 ss.

<sup>74</sup>V. MATTIELI I Rimedi, in Il diritto soggettivo, nel Trattato di diritto civile, a cura di R. Sacco, Torino, 2001, p. 105 ss.; Di MAIO, Il linguaggio dei rimedi, in Europa dir. priv., 2005, 2, p. 34 ss.; Id., Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi, ivi, 2007, p. 2 ss.; MESSINERI, Sapere complesso e tecniche rimediatiche, ivi, 2005, p. 60 ss.; MONATERI, Ripensare il diritto civile, Torino, 2006. È solo il caso di ricordare che la riflessione sul tema presuppone l'esistenza di un interesse protetto, sicché l'approccio rimediale non incide sull'*an* della protezione, ma solo sulle modalità di applicazione della tutela più efficiente. Ciò significa che il rimedio non si sostituisce al diritto o all'obbligo sostanziale ma intende fornire uno strumento di tutela adeguata, in presenza di forme complesse e fondamentali e di nuovi beni da tutelare.

<sup>75</sup>DI MAIO, La tutela civile dei diritti, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2003, p. 13 ss. Di MAIO, Il linguaggio dei rimedi, op. cit., p. 342 ss.

<sup>76</sup>DELUCA, Quanto include l'allargamento dei controlli sulla efficacia della norme CEDU?; Corte giust. Grande Sez., 26 febbraio 2013, C-399/11 Meloni-Ministro Fisco, in curia.europa.eu su cui v. il commento di RUGGERI, La Corte di Giustizia, il primato incondizionato del diritto dell'Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare "sistema", in www.dirittiincomparabili; CONTRI, Mandato di arresto europeo ed esecuzione di una pena irrogata in absentia, in Corr. Giur., 2013, p. 18; Da giudice (nasciale) a Giudice (eurocomunitario). A cuore aperto dopo il caso Melloni, in www.europeangalts.eu.

<sup>77</sup>La giurisprudenza europea è vastissima si veda da ultimo CGUE, 30 settembre 2003, C-224/01, punto 58; CGUE 12 dicembre 2006, C-446/04, punti 203 e 219; CGUE 17 aprile 2007, C-70/03, punto 123; CGUE 23 aprile 2008, C-201/05, tutte in curia.europa.eu.



no a cui ruota la dinamica delle tutelle dei privati<sup>76</sup> e la concretizzazione di un rimedio appunto effettivo<sup>77</sup>.

Sicché la definizione di tutelle efficienti è uno strumento primario di questo nuovo ordine integrato retto da principi e valori. Su cui si deve ancora soffermarsi.

## 6. Le nuove tecniche dell'argomentazione giuridica.

La dottrina ha oramai avvertito che ragionare per principi implica il superamento dello stesso metodo analogico o tipologico<sup>78</sup> e ciò evoca il tema

<sup>76</sup> VETTORI, *Validità, responsabilità e cumulo dei rimedi. A proposito del caso Cir-Fininvest*, in *Persona e Mercato*, 2013, 4, p. 279.  
<sup>77</sup> GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni florintini*, 2003, 3, p. 380-381: «la dialettica particolare/universale è fortissima nel diritto canonico e fortissima la valorizzazione del particolare; il peccato non può non essere il singolo peccato del singolo soggetto, e il diritto non può non consistere ne rispetto specifico». Nel diritto della Chiesa, proprio per il suo carattere strumentale, non è il primato della norma generale che viene affermato, ma esattamente il contrario, la considerazione del particolare significa considerazione del reato/crime che cerca la propria salvezza e in questa va aiutato». Paolo Grossi cita la Somma Teologica di Tommaso d'Aquino e la *Questio VII De circumstantiam etiam anumata*, la quale «vete sulle circostanze degli atti umani, eti, stato, ignoranza, povertà, luogo, tempo, gravità del danno, conseguenze dell'atto. In altre parole, non bastava che cosa si è compiuto e con quale volontà; è rilevante indagare chi sia l'agente, come l'abbia compiuto, dove quando, in quali circostanze. E' quel contesto che il teologo/canonista deve approfondire, se si vuol conseguire pienamente l'ideale del giusto; che in un ordinamento sacro, non è al di là del diritto, ma anzi vi si mescola e con esso si fonde» V. anche lo, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, ivi, 1985, 14; *Aequitas canonica*, ivi, 1986, 27; *Valori e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in *L'eredità giuridica si san Pio X*, a cura di Cattaneo, Venezia, 2006. Gli scritti sono ora raccolti in Grossi, *Scritti canonistici*, cura di Fantappi, Milano, 2013.

<sup>78</sup> Un libro sull'ipoteca ha dato spazio di recente ad un raffinato e alto dialogo sul modo di adeguare l'immobiliarismo di alcuni istituti, essenziali per la dinamica giuridica, ma disciplinati in modo ormai inadeguato, si da generare incertezze e malumori presenti ogni volta che il disegno giuridico «appare in qualche modo inappagante e reclama una rifondazione critica». V. BARALISI E SPADA, *Dialogando su dogmatica giuridica e giurisprudenza (dopo aver letto un libro sull'ipoteca)*, in Riv. dir. priv., 2013, 1, p. 1 ss. Le opinioni si differenziano pur indicando la stessa strada da seguire. L'uno teorizza una dogmatica non tradizionale che non si fonda sulla logica deduttiva, super i le strettoie dell'analogia, si affida a principi che consentano di interpretare norme e istituti, con un obiettivo diverso dal passato. Non la conformità ad una regola data o l'ossequio alla verità legge, ma la ricerca di una soluzioone ispirata dalla ragione e la leziosa persuasiva, dal vensimile adeguatamente motivato e convincente, con grande attenzione alle conseguenze dell'esito ermeneutico (BARALISI, *Altro prima che pensiero dogmatico e la complessità*), op. cit., p. 8 ss.). L'altro (P. SPADA, *Altro secondo*

dell'interpretazione<sup>79</sup> e il modo con cui l'interprete partecipa oggi al processo di positivizzazione della norma e delle tutelle. Ciò impone di prendere atto di un dato oggettivo.

“Il diritto vive di disposizioni come di precedenti consolidati, di legislatori come di Corti, chiamate a bilanciare interessi, a interpretare norme nel quadro dei principi, a disapplicare leggi nazionali in esecuzione di fonti comunitarie”. Tanto che le regole che vengono scritte e riscritte da soggetti diversi... “tra i quali è spesso difficile stabilire chi comanda e chi obbedisce”<sup>80</sup>. Sicché se non si vuole minare alla radice il valore della certezza è necessario un nuovo e difficile impegno nel contribuire a creare un nuovo ordinamento adattato ai tempi, che esige almeno due compiti immediati.

Da un lato ripensare i diritti, l'autonomia privata, i controlli per dare loro pienezza ed effettività in un contesto generale profondamente mutato. Dall'altro esaminare come la loro disciplina e regolazione possa contribuire a contenere e superare gli effetti della crisi per disegnare i nuovi contorni di una regolazione dei rapporti privati adattata ai tempi<sup>81</sup>.

Da qui il ruolo dell'interprete come protagonista nella ricerca del nocciolo duro del diritto che ogni giorno siano chiamati ad applicare. Un diritto in cui (appunti sparsi), op.cit., p. 44 ss) propone di abbandonare lo stesso riferimento alla dogmatica, legata troppo al giuspositivismo scientifico, per assumere un diretto riferimento alla giurisprudenza e all'attività applicativa. La quale deve sentire i valori e ricercare la giustizia del caso attraverso il rispetto della retorica, della logica e della persuasione. Nessun richiamo al formalismo anzi. L'art. 101 della Costituzione è riletto precisando che ogni pronuncia del giudice non è persuasiva se non è «in regola con una trasposizione corretta degli enunciati, collaudati nella gerarchia costituzionale». Sicché l'interprete deve guardare, più che alla analogia, alla formazione di «regole contestuali» tratte non solo da un enunciato normativo, ma attinendo a una pluralità di norme e principi. Regole da intendere come trama di un ordito tessuto secondario le esigenze di proporzionalità. Con due soli limiti indeterminabili. Non incorre in un divieto e basarsi su tecniche di ricerca di regole di giudizio misurate e adeguate agli interessi e ai conflitti da valutare. V. su questo dialogo testuale Vettori, *Controllo giuridicale ed effettività delle tutelle. Una premessa*, in *Nuove leggi civ.* comm., 2015, 5, p. 151 ss.

<sup>79</sup> V. ora BENEDETTI, *Obiettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermenetica e diritto*, Torino, 2014.  
<sup>80</sup> PUNZI, *Prefazione al volume di G. Benedetti, Obiettività esistenziale dell'interpretazione*, cit., p. XV ss.

<sup>81</sup> FIORAVANTI, *Cultura costituzionale e trasformazioni economico-sociali: l'esperienza del novecento*, in Bitùlico e Roselli, *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica*, Torino, 2013, p. 13 ss. Sappiamo di non poter più contare «sul modello novecentesco di tipo statale/nazionale politico legislativo, ma avvertiamo anche che la frantumazione delle fonti, il mercato, la giurisprudenza non assicurano di per sé un contesto equo ed efficace, tale da esprimere autorità sufficiente nell'affrontare e risolvere i punti di contraddizione, le assimilate e le situazioni di conflitto».

puramente descrittiva. Il secondo quesito è invece declinabile così: se la conoscenza dello stato di disastro preclude l'operare dell'eccezione, *quid per ignoranza copeleva?* Qui *sa va sans dire*, il problema si incentra tutto su come debba modularsi la nozione di un affidamento meritevole di tutela, stante la regola cardine, non sempre però nitidamente inquadrata, dell'art. 1338 c.c. Quanto al terzo interrogativo, se dall'eccezione di pericolo si possa giovarne pure il monopolista legale, allo stato è si l'aspetto meno vischioso e tuttavia, complice un *dictum de S.U.* non privo di ombre, non è affatto ozioso provare a ripensarlo più meditativamente.

Trittico finanche troppo ambizioso, dirà qualcuno, specie se paragonato a talune più recenti esercitazioni sull'argomento: il problema è che una riflessione meditata sulla portata sistematica dell'art. 1461 passa indeclinabilmente attraverso il setaccio delle domande testé poste. Altrimenti si bascula tra informazione e calligrafia giuridica.

Prima *quaestio*: è massima consolidata nella giurisprudenza Cassazionale che l'eccezione dilatoria competa, in via diretta o per integrazione analogica, al contrario in *bonsus* di buona fede che non abbia potuto conoscere l'insolvenza originaria. Ebbene, domanda: perché invece non immaginare, quando il periodo di un'autorevole dottrina<sup>6</sup>, un'annullabilità per errore che eviterebbe di far interferire il sinallagma genetico con quello funzionale, evitando torsioni al tenore letterale del lemma muritius? La replica di F.A. è di una linearità esemplare: l'art. 1461 formalizza una causa di inadempimento paventato, «non una violazione attuale del rapporto» (p. 269), associandovi il solo effetto di una sospensione dell'esecuzione. L'annullamento, in quest'ottica, per l'effetto ablativo che ne discende, vanificherebbe irrimediabilmente l'interesse all'adempimento di un conto/a incolpevole che non può tuttavia essere penalizzato circoscrivendo il divenire della *litteratus* ad una sopravvenienza oggettiva in *debetius*. Il danno non può restare là dove cadrà se un'apparenza ha fatto sembrare certe condizioni economiche migliori di quelle che in re-

<sup>6</sup> V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2011<sup>2</sup>, 924-926 e BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali*, cit. 100 s.

<sup>8</sup> Sul rapporto tra rimedi di impugnazione e demolitori, nel percorso avviato da Cass., 21/2/2013, sia consentito il rinvio a PAGLANTINI, *Tratater equivalente di un contratto annullabile e principio di effettività: appunti per uno studio*, in *Ib.*, Nuovi profili del diritto dei contratti. *Antologia di casi e questioni*, Torino, 2014, 223 ss.

<sup>9</sup> E.v. pure CATAUDELLA, *Somministrazione del monopolista e obbligo di contrattare*, in *Scritti in onore di Marco Comparti*, cit., I, 617 ss., il quale però, con un argomentare che non per studie, esclude un operare nel pentimento del denegatoria dell'annullamento. Già per una denegatoria dell'annullamento, ecettuato il caso del dolo, era CARRISI, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da Ciru e Messino, continuato da Mengoni, Milano, 1987, II, 900 ed oggi MONICA, *Profili giuridici del sovradebitamento*, Napoli, 2012, 110.

alità erano. Vero, e tuttavia il problema, nonostante il ragionamento regga, non è risolto perché potrebbe sostenersi che nulla osta ad immaginare una *doppia qualificazione* del dissesto originario sconosciuto, come causa di un pericolo di inadempimento e nel contempo motivo per un annullamento del contratto, supponendo così un'ambivalenza rimessa alla *libera electio* del contraente in *bonsus*, il quale potrebbe così disporre di un rimedio conservativo e di uno ablativo<sup>7</sup>. Di là dalla circostanza che la solvibilità rappresenti un *essenziale* nei contratti di credito o che la sua efficienza determinante sia insita nel fatto stesso di accordare alla controparte il beneficio di adempire per seconda, si potrebbe più persuasivamente sostenerne che Cass. 21/2/2013<sup>8</sup>, allo stato, offre più di una spuma, nell'ottica di una sostitutività della tutela, all'immagine di due rimedi fungibili ascendenti il soddisfacimento «del bisogno di tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse».

Pur se il profilo dell'effettività rimane troppo confinato sul sfondo, anche qui la replica di F.A. non fa una grinta: questa natura ancipe del dissenso anteriore è più apparente che reale, l'opinione sull'altrui solvibilità non è infatti traducibile, per il suo fisiologico tasso di mutabilità, in un attributo qualitativo rilevante ex art. 1429, n. 3 c.c., investendo piuttosto «la realtà esteriore» (p. 271)<sup>9</sup>. Risultato, un annullamento potrebbe ammettersi soltanto se il contraente in *bonsus* riesce a dimostrare che la conoscenza dell'altro stato di dissesto avrebbe costituito ragione determinante per il rifiuto di quel contratto: prova evidentemente diabolica perché sono destinate a farle da contrappunto tanto la circostanza che la dilazione di pagamento può essere ripresa dalla natura della prestazione quanto il rilievo che un'esaia rappresentazione della realtà avrebbe indotto l'eccepiente a concludere il contrasto a condizioni più vantaggiose o alle stesse sul presupposto, magari, di una preconizzata *mutatio in*

scopertamente il *solo* interesse alla conservazione del contratto. Vuol forse questo allora dire che, pur derivando le due eccezioni dallo stesso principio, *inadimplenti non est adimpendum*<sup>2</sup>, i tempi non sono ancora maturi per una *reduciit ad unitatem?* Di sicuro questo è l'approccio della dottrina italiana prevalente<sup>3</sup>, mentre il persuasivo periodo di F.A., estremamente attento al diritto uniforme della CISG (art. 71), si mostra ben più problematico.

Con dovizia di argomenti, che vedono il formantico sapientemente alternato a quello comparatistico, F.A. mette subito in risalto come l'art. 1461 conosca due figure eponomiche: l'art. 1469 del codice previgente ed il § 321 prima versione del BGB, due disposizioni che davano rilievo, è vero, al solo disotto, sulla scorta di un modulo discorsivo antilettorale e tuttavia mai episodico perché quasi sempre incentrato su di una valutazione comparativa degli interessi, con quello del contraente *in bonis*, se ignaro incalzivamente, che vince in quanto *plus meritave* (*Art. 1613 code civil*), trasforma l'eccezione di pericolo in una regola di governo del rapporto *comme a tutti i contratti a prestazioni corrispettive*. Un *excepit*, dunque, fisiologicamente connotata e coestesa alla nozione, pura perché non corredata di genitivi svantanti, di sinallagma contrattuale. Chi, in passato, ha imputato all'art. 1461 una lacuna, perciò letteralmente non riproduce la fattispecie *sub b)* dell'art. 71 CISG in ordine ad una sospensione indotta dal modo in cui la controparte si prepara "a dare esecuzione al contratto"<sup>4</sup>, sottovaluta fin troppo come e quanto un'interpretazione assiologicamente orientata dell'art. 1461 ne abbia in realtà fatto, l'espressione di F.A. ben rende l'idea, un *«silenzioso precurso»* (p. 263) della disposizione internazionale.

Neglietto per decenni e talvolta descrittivamente annoverato tra le misure volte a preservare la garanzia, è un libro che non fa questo fattispecie rientra nel perimetro dell'errore spontaneo (art. 1429) od indotto (art. 1439) e rileva per ciò stesso come causa di invalidità? Non ci vuol molto ad avvedersi che, così ragionando, il discorso va ad impattare sulla distinzione tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale, una partizione questionabilmente controversa che, almeno in termini di pulizia concettuale, già da subito potrebbe tornare altamente utile derubricata al rango di una formula

<sup>2</sup> Tanto è vero che di MAO, *Ternine (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, ragiona di un art. 1461 detto «a garanzia del principio di corrispettività».

<sup>3</sup> Luidamente sintetizzata nella pagina di BUGLIAZZI GERI, *Della risoluzione per inadempimento (art. 1460 – 1462)*, cit. 59 e A.M. BENEDETTI, *Le antidefese contrattuali, in Il Codice Civile, Commentario*, fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2011, 93.

<sup>4</sup> Così SANTINI, *La sospensione e la risoluzione anticipata del contratto, in La vendita internazionale. La Convenzione di Vienna dell'1 aprile 1980*, Milano, 1981, 243.

la regola deve essere la risposta oggettiva alle attese di giustizia che non è calata dall'alto, ma è un "intervento della ragione" e dell'astuzia sapiente del migliore argomento<sup>5</sup>, l'ordine di attuazione del rapporto obbligatorio<sup>6</sup>, una forma pietistica di autotela preventiva, così la si potrebbe anche etichettare, priva di sfumature sanzionatorie perché tra i presupposti di operatività della disposizione "non è – recite non vi può essere l'imputabilità della causa di dissesto al debitore. Insomma, il mutamento come manifestazione rileva, per così dire, *oggettivamente*. Dopo di che, è esatto, colla fattispecie dell'art. 1186 c.c. e coll'idea di un diritto di ritenzione, l'art. 1461 non ha in effetti nulla a che spartire: ma fà bene F.A. a svolgere una preliminare *actio infinitum regundorum* (p. 18 ss.), non foss'altro per smontare da subito certe forme di appartenimento con alcune disposizioni, gli artt. 1822, 1565, 1481 e 1482, 1901, 1 e 2 comma c.c., 1956 e 1959, c. 2, tutt'al più minanti *pro parte* la norma in oggetto. Quanto invece al perimetro delle circostanze chiamate ad interrompere l'esercizio del rimedio di diritto (p. 80 ss.), già il fatto di declinare al plurale è indice della circostanza che il testuale richiamo di legge al rilascio di un'idonea garanzia non va inteso in termini di esclusività, se è vero che la valenza di fatti impeditivi (dell'opponibilità) od eliminativi (della sospensione) pertiene pure all'offerta di adempimento anticipato ed al miglioramento patrimoniale in corso *medio tempore*.

## 2. Il trittico che illustra la "cifra" del discorso.

Quello di F.A., si diceva, è un libro che non fa scempi, chiamando ripetutamente in causa la grammatica elementare del rapporto obbligatorio, eppero tre questioni più di altre ci sembra facciano da catalizzatore, nell'ordine: la tutela dittatoria è prospettabile nell'ipotesi di un dissesto patrimoniale anteriore alla stipula ma incolpevolmente ignorato oppure questa fattispecie rientra nel perimetro dell'errore spontaneo (art. 1429) od indotto (art. 1439) e rileva per ciò stesso come causa di invalidità? Non ci vuol molto ad avvedersi che, così ragionando, il discorso va ad impattare sulla distinzione tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale, una partizione questionabilmente controversa che, almeno in termini di pulizia concettuale, già da subito potrebbe tornare altamente utile derubricata al rango di una formula

di giustizia che non sarà credibile. Solo in tal modo sarà credibile il suo scritto e tramandabile il precedente.

Luigi Mengoni ha indicato con chiarezza i termini i questo nuovo compito del giurista. "I principi morali incorporati nella costituzione nella forma dei diritti fondamentali acquisitano natura giuridica, senza perdere il loro status originario. Essi appartengono in pari tempo al diritto e alla morale" ma sono soggetti "a modi alle procedure e ai vincoli dell'argomentazione giuridica".<sup>8</sup>

Questi nuovi modi, procedure e vincoli riguardano essenzialmente tre aspetti: il rapporto fra fatti e valori, il senso di un metodo sistematico oggi, il dialogo fra scienza e prassi giudiziaria per creare una vera "dottrina del precedente giudiziario"<sup>9</sup> in quel nuovo "procedere caso per caso" che è propria dell'argomentazione giuridica. Vediamoli tutti. Ma in breve.

### a) Il rapporto fra fatti e valori.

"La lunga battaglia condotta dal positivismo giuridico per espellere l'idea di giustizia da ogni riflessione teorica sul diritto si è basata sul dualismo fra giudizi di fatto e giudizi di valore. La giustizia si reputa un giudizio di valore espressione di una visione soggettiva e come tale non utile e utilizzabile. Ma questo divieto di discutere su questioni di giustizia è basato sulla convinzione erronea che tutti i giudizi di valore sono sempre privi di fondamento razionale. Questa convinzione è errata ed è quel divieto ad essere privo di fondamento razionale perché si presenta come un dogma privo di giustificazione che il positivismo ci ha voluto imporre per troppo lungo tempo".<sup>10</sup>

<sup>8</sup>BENEDETTI, *op.cit.*, p. 33 ss., 69 ss., 103 ss., 223 ss., p. 241 ss. <sup>9</sup>MENGONI, *Diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001, ora in *Scritti, I. Metodo e teoria giuridica*, Milano, 2011, p. 47. Ricorda questo passo IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 41.

<sup>10</sup>Così MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in I Principi Generali del Diritto*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, p. 328. <sup>8</sup>GLIOZZI, *L'apposizione dei giudizi di fatto ai giudizi di valore: critica di un dogma giurispositivista*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 3, 2014, p. 857 ss. ma anche PUTMAN, *Fatto/valore. Fine di una dicotomia*, trad. It., Fazi editore, 2004, in part. XIV, 6-7 ed. ivi "questo libro tenta di mostrare che le due dicotomie "giudizi di fatto e giudizi di valore" e "verità di fatto e analiticità" hanno corrotto il nostro pensiero, sia nel campo del ragionamento etico sia nella descrizione del mondo, impendoci di

di sapere e saggezza". Solo in tal modo sarà credibile il suo scritto e tramandabile il precedente.

b) La ragionevolezza

Il limite della ragionevolezza nel controllo delle leggi è un esempio chiarissimo. La cifra di questo criterio è colta oggi con grande chiarezza.<sup>11</sup>

Esprime da lato un'esigenza di "correttezza del ragionevole pratico"<sup>12</sup> – misurandosi sempre con l'esperienza pratica, il buon senso comune.<sup>13</sup> La ragionevole diventa sinonimo di ponderanza, equilibrio, ma anche giustizia<sup>14</sup>. Dall'altro ha un carattere sfuggente e difficile da definire<sup>15</sup>. Ma sul punto è di grande aiuto la giurisprudenza costituzionale recente.

Nel restringere il potere del legislatore di disporre norme retroattive la Corte esige che quell'effetto "trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)".<sup>16</sup> Non solo. Le norme retroattive, continua la Corte, devono trovare "adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza" e non devono porsi in contrasto "con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti".<sup>17</sup> Occorre bilanciare, insomma, la possibile retroattività "il principio di ragionevolezza (che ridonna nel diritto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento)" e "la tutela come valutazione e descrizione stanno intrecciate e interdipendenti".<sup>18</sup>

<sup>11</sup>Limpide e suggestive sono le belle pagine di GROSSI, *Sulla dottrina "incertezza" del diritto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 11 e ss. <sup>12</sup>GROSSI, *Sulla dottrina "incertezza" del diritto*, cit., p. 11. <sup>13</sup>V. LATORE, *Introduzione*, in M. La Torre-A. Spadaro (a cura di) *La ragionevolezza del diritto*, Torino, 2002, p. 3. <sup>14</sup>MORRONE, *Principio di ragionevolezza come principio architettonico del sistema*, in M. La Torre-A. Spadaro (a cura di), op. cit., p. 231 ss. <sup>15</sup>G. SCACCIA, *Gli "graniti" della ragionevolezza nel giudici*, Milano, 2000, p. 14-15. <sup>16</sup>ANCORA GROSSI, *Sulla dottrina "incertezza del diritto"*, op. cit., p. 11, dove si commentano tutte queste diverse opinioni. <sup>17</sup>così Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, cit. <sup>18</sup>così Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 24, in *Foro it.* 2010, I, 415; Corte cost., 28 marzo 2008, n. 74, in *Foro it.* 2008, I, 241 e Corte cost., 25 luglio 1995, n. 376, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

L'indeterminatezza del concetto ci impone di precisarne il significato ma non giustifica il divieto. Nessuna pretesa obiettiva scientifica può portare a ciò. A impedire di parlare di un diritto dove siano centrali interpretazione e interpreti, capaci di argomentare non solo col metro della conformità ad una regola ma attraverso criteri di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità<sup>19</sup>, imposti dal nuovo sistema delle fonti.

c) La ragionevolezza

Il limite della ragionevolezza nel controllo delle leggi è un esempio chiarissimo. La cifra di questo criterio è colta oggi con grande chiarezza.<sup>11</sup>

Esprime da lato un'esigenza di "correttezza del ragionevole pratico"<sup>12</sup> – misurandosi sempre con l'esperienza pratica, il buon senso comune.<sup>13</sup> La ragionevole diventa sinonimo di ponderanza, equilibrio, ma anche giustizia<sup>14</sup>. Dall'altro ha un carattere sfuggente e difficile da definire<sup>15</sup>. Ma sul punto è di grande aiuto la giurisprudenza costituzionale recente.

Nel restringere il potere del legislatore di disporre norme retroattive la Corte esige che quell'effetto "trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)".<sup>16</sup> Non solo. Le norme retroattive, continua la Corte, devono trovare "adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza" e non devono porsi in contrasto "con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti".<sup>17</sup> Occorre bilanciare, insomma, la possibile retroattività "il principio di ragionevolezza (che ridonna nel diritto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento)" e "la tutela come valutazione e descrizione stanno intrecciate e interdipendenti".<sup>18</sup>

<sup>19</sup>ANCORA GROSSI, *Sulla dottrina "incertezza del diritto"*, op. cit., p. 11, dove si commentano tutte queste diverse opinioni. <sup>20</sup>così Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, cit. <sup>21</sup>così Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 24, in *Foro it.* 2010, I, 415; Corte cost., 28 marzo 2008, n. 74, in *Foro it.* 2008, I, 241 e Corte cost., 25 luglio 1995, n. 376, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

La dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti al quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario<sup>94</sup>.

#### d) *Le tecniche del diritto comunitario.*

Quanto al diritto comunitario e ai suoi riflessi sul diritto interno le novità sono ancor più significative. E' evidente nella ricerca di un rimedio effettivo la tensione verso un sistema da costruire nel dialogo fra norme e giudici. Con una centralità del caso su cui solo è possibile trarre elementi di risposta e di indirizzo generale. Il che evoca l'importanza dell'interpretazione e delle tecniche applicative.

a) La disapplicazione della norma interna incompatibile, pur riconosciuta anche da sentenze recenti, è delimitata con rigore<sup>100</sup>. Una direttriva anche se chiara precisa e incondizionata e volta a conferire diritti e obblighi, non può essere applicata in una controversia fra privati di per sé. D'altra parte una norma che contenga un diritto o un principio (che per produrre i suoi effetti deve essere precisato mediante disposizioni interne e comunitarie) non può essere invocata ai fini della disapplicazione<sup>101</sup>.

b) Il rinvio pregiudiziale appare sempre un controllo diffuso nelle mani del giudice. Non è necessario se la soluzione è auto-evidente o se il problema è già stato risolto dalla Corte di Giustizia. Lo si deve esercitare negli altri casi e ciò comporta una conoscenza piena del diritto comunitario da parte delle Corti di merito e di legittimità<sup>102</sup>.

c) L'interpretazione conforme assume sempre più spessore e precisione. La norma interna deve essere applicata alla luce del testo e della finalità della Direttiva (o del principio) per giungere ad una soluzione (interpretativa) conforme all'obiettivo perseguito da queste fonti. Da qui la ricostruzione di una regola tramite l'interpretazione<sup>103</sup>.

d) Il controllo della Corte EDU sui diritti sociali e sui limiti di bilancio assume un significato di grande rilievo orientativo e sul punto occorre soffermarsi.<sup>104</sup>

Non solo. Da ultimo si è censurato il potere del Curatore fallimentare di scogliere un contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 bis della Legge Fallimentare perché le Corti italiane sono legittimate

<sup>94</sup> Corte cost., 29 maggio 2013 n. 103, in *Giur. Cost.*, 2013, 3, *principio interno di effettività della tutela giurisdizionale. Note a margine della sentenza della Consulta n. 238 del 2014*, ivi, 2014, p. 163; MAIRO, *Prescrizione ed effettività nel dialogo fra Corri italiane e Corri europei*, ivi, 2014, p. 139; DELL'AGRA, *Il controllo di ufficio sul significativo equilibrio nella giurisprudenza europea*, ivi, 2014, p. 71.

<sup>100</sup> Corte di Giustizia, 15 gennaio 2014 C-176/12, *Association de mediation sociale, in curia.europa.eu*.

<sup>101</sup> Corte di Giustizia, 26 febbraio 2013, C-617/10 e 15 gennaio 2014, cit., in *curia.europa.eu*.

<sup>102</sup> CEDU 8 aprile 2014, *Dhahbi-Italia*, in [www.echri-coe.int](http://www.echri-coe.int)

<sup>103</sup> Corte di Giustizia, 15 gennaio 2014, cit.

<sup>104</sup> Corte di Giustizia, Grande sez., 19 luglio 2012, *Littlewoods v. Her Majesty's Commissioners*, punti 27, 28, 31 e il richiamo alle sentenze 7 gennaio 2004, C-201/02, *Wells*, 19 settembre 2006, C-392/04 e C-422/04, tutte in *curia.europa.eu*.

## A PROPOSITO DEL LIBRO DI FABIO ADDIS "IL MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI"

Di Stefano Pagliantini

c) i vincoli dell'argomentazione giuridica

D'altra parte la definizione del modo e dei vincoli dell'argomentazione giuridica sono di piena competenza e responsabilità della scienza giuridica che dovrà, nel bilanciare i valori, circoscrivere la discrezionalità del giudice, positivizzare i valori e costruire una dottrina del precedente<sup>95</sup>. Cio è in un dialogo con la giurisprudenza diverso dal passato.

Francesco Galgano, alcuni decenni fa, ebbe il merito di fondare un dialogo sulle regole da applicare, ma oggi occorre qualcosa di più e di diverso. «L'argomentazione giuridica batte ormai altre strade...il valore non ha bisogno di fattispecie...perché vale in sé, e si applica dovunque sia invocato e previsto...l'evento non viene più commisurato ad una fattispecie,ma misurato dal valore,le norme non battono più a sè stesse, ma sono sorrette da qualcosa' altro che in certo qual modo può servirsi e utilizzarle, la teoria dei valori ha cancellato dal nostro dibattito il problema delle lacune»<sup>96</sup>.

Gli esempi non mancano nel diritto interno e comunitario.

L'invito della Corte Costituzionale alla applicazione diretta dell'art. 2 Cost., ai fini della nullità di una clausola contrattuale e l'ampia delimitazione del rilievo officioso di tale rimedio, costituiscono un primo esempio<sup>97</sup>.

D'altra parte la possibilità di far valere la mala fede nelle trattative nei confronti di un contratto valido e l'azione aquiliana a difesa di una posizione contrattuale lesa da un contagio illecito, ampliano la tutela risarcitoria<sup>98</sup>.

Infine le pronunce in tema di effettività delle tutela risarcitoria, delle azioni dei consumatori e della disciplina della prescrizione, inducono a ripensare diversi istituti<sup>99</sup>.

**SOMMARIO:** I. Premessa: l'itinerario essenziale del libro. – 2. Il tritico che illustra la "cifra" del discorso. – 3. Il "pasticcio" doitrinale di un'annullabilità per errore sulla solvibilità. – 4. L'ignoranza del disastro per errore inescusabile: spigolature. – 5. Eccezione dilatoria e monopoliista legale: il claudicante incedere delle S.U. – 6. La fuga dall'art. 1461 nei contratti assimmetrici. – 7. Epilogo (in itinere).

### 1. Premessa: l'itinerario essenziale del libro

Esemplare per rigore argomentativo e quanto all'analittica del discorso concettuale, il libro di F. A. è un manifesto di metodo per l'interprete postmoderno nel tentativo di governare la monotante complessità del reale, è ormai chiamato a coniugare fattispecie e valori, mixando l'orizzonte della singola norma con quello dei principi<sup>1</sup>. Non c'è più infatti un tema che esuma da questa fatica, quantunque l'oggetto dell'indagine non veda operare in presa diretta questa o quella clausola generale e nel contempo il suo nucleo minimo sia permettuto entro un ambito più circoscritto com'è, almeno *prima facie*, nel caso dell'art. 1461, «mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti», stando alla sua (non poi così criptica) rubrica. La cifra del volume, che consta di tre capitoli alquanto densi e modellati sulle cadenze del pensiero critico, è già insita nel virgoletto che introduce e delimita il sostanzivo *mutamento*: l'eccesiione di pericolo o di insicurezza, come il riformulato § 321 del BGB l'ha puntualmente appellata, rimanda ad un «divenire

<sup>1</sup> V., non foss'altro per come nitidamente stilizza i termini essenziali della questione, IERN, *Calcolabilità verbiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 987 ss.





“unicamente ad esaminare la legalità formale della misura contestata, senza potersi occupare delle sue necessità e proporzionalità alla luce dei principi enunciati nell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione. Sicché si reputa contrario all’art. 13 CEDU tale istituto “perché il sistema giuridico italiano non ha offerto alla ricorrente garanzie sufficienti contro l’arbitrio e l’interessata non ha avuto a sua disposizione un ricorso effettivo per far valere la sua dignità a livello nazionale”<sup>105</sup>,

Ce ne è abbastanza per osservare che il principio della effettività delle tutelle è uno strumento di ordine e di riduzione della complessità del diritto dei privati che richiede oggi, come alle origini, un’opera sapiente della legge e dei giudici<sup>106</sup>.

## 7. Contemporaneità e certezza del diritto

Occorre prendere atto della storicità del valore della certezza e affrontare i problemi di un diritto nuovo e diverso. “Sempre meno legale” sempre più affidato ai principi costituzionali, interni e comunitari<sup>107</sup>, ed a nuove tecniche di argomentazione giuridica, in parte tutte da costruire nel dialogo (anch’esso nuovo) fra scienza giuridica e prassi giuridiziana.

Basta qui qualche cenno al primo e al secondo aspetto.

I Commentatori francesi<sup>108</sup> nell’ottocento avevano ben chiaro il valore della sicurezza e della libertà del commercio «qui exequi on ne puisse facilement revenir contre les conventions»<sup>109</sup>. La stabilità del contratto penetra nel *Code Civil* ma l’art. 6 la subordina ad un controllo di validità determinato da principi (di ordine pubblico e buon costume) che esigono la ricerca da parte del diritto positivo dell’utile e del giusto, dei fini e delle condizioni che delimitano il suo regime giuridico<sup>110</sup>.

<sup>105</sup> CEDU, 4 febbraio 2014, n. 25376/06, *Ceni c. Italia* punti 98, 99, 100, 101 e le richiamo a CEDU, 6 giugno 2013, n. 38450/05 *Sabanchieva e altri contro Russia e a CEDU*, 20 giugno 2002, n. 50963/99 *Al-Nashif c. Bulgaria*, utile in [www.ecr.coe.int](http://www.ecr.coe.int).

<sup>106</sup> Tali osservazioni sono già state formulate testualmente, in VETTORI, *Controllo giuridicale ed effettività delle tutelle. Una panoramica*, cit., p. 153 ss.

<sup>107</sup> Cosi GROSSI, *Sulla odierna “incertezza” del diritto*, cit., p. 11.

<sup>108</sup> POTHIER, *Traité des obligations*, Tome premier, Bruxelles, 1835, p. 26.

<sup>109</sup> GHESTIN, in *Traité de droit civil, Le Contrat: formation, Parigi*, 1988, p. 178 ss.

<sup>110</sup> V. GHESTIN, *op. cit.* ma in un’altri prospettiva storica e comparativa. V. i saggi di RIEG, *Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et allemand* Strasbourg, 1965; DAWSON, *Unconscious coercion: the German version*, in *Harvard Law Review*, 1975; GORDLEY, *Equality in exchange, in California Law Review*, 1981. Su ciò v. già VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 21 ss.

Il giuspositivismo nei primi decenni successivi alla seconda guerra mondiale<sup>111</sup> garantisce la certezza del diritto stabilizzando i valori espresi dal nuovo assetto democratico e contribuì, nel periodo del miracolo economico, a rafforzare lo Stato come unica fonte del diritto e come istituzione capace di garantire la rinascita del Paese<sup>112</sup>. La rottura dell’equilibrio si verificò alla fine degli anni sessanta con l’esplosione della contestazione, il diffondersi dell’instabilità politica e il consolidarsi di una nuova funzione dello Stato e del diritto.

Si avvertì l’insufficienza di una sola visione strutturale della realtà e si rivalutarono la funzione individuale<sup>113</sup>, i convegni e la correttezza. La filosofia in Francia,<sup>114</sup> Germania<sup>115</sup> e in America<sup>116</sup> avvia una fase pos-positivistica più adatta per comunità giuridiche complesse, ove il discriminare fra regola morale e regola giuridica è sempre più sfumato.

Negli ultimi decenni del secolo il declino della legge è reso palese da due fenomeni in particolare<sup>117</sup>: L’impossibilità per le Istituzioni di dettare regole della realtà e si rivalutarono la funzione individuale<sup>113</sup>, i convegni e la correttezza. La filosofia in Francia,<sup>114</sup> Germania<sup>115</sup> e in America<sup>116</sup> avvia una fase pos-positivistica più adatta per comunità giuridiche complesse, ove il discriminare fra regola morale e regola giuridica è sempre più sfumato.

<sup>111</sup> V. BOBBIO, *Il positivismo Giuridico, Lezioni di filosofia del diritto*, raccolta da Mora, Giappichelli, Torino, 1960. L’autore, nel paragrafo 32, p. 151 e ss. indica sette punti fondamentali della dottrina giuspositivistica. “Il settimo punto riguarda la teoria dell’obbedienza. Su questo punto non si possono fare facili generalizzazioni: però c’è un complesso di posizioni nell’ambito del positivismo giuridico che fanno capo alla teoria dell’obbedienza assoluta alla legge in quanto tale, teoria che si sintetizza nell’afiorisma: *Gevez et Gevez: la legge è legge*. A proposito di questa teoria tuttavia si dovrebbe parlare di positivismo etico, in quanto si tratta di un’affermazione di ordine non scientifico, ma morale o ideologico. Anche le origini storiche di questa dottrina sono diverse da quelle delle altre teorie giuspositivistiche: infatti mentre queste ultime fanno capo al pensiero razionalistico del Settecento, la prima fa capo al pensiero filosofico tedesco del primo Ottocento e in particolare a Hegel”. Concludendo l’a. si esprime così: “il positivismo giuridico può esser considerato sotto tre aspetti. Ecco infatti è: a) un certo modo di accostarsi al diritto, b) una certa teoria del diritto, c) una certa ideologia del diritto”.

<sup>112</sup> Così LOSANO in *Prefazione* a N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*. Prefazione di Losano, Roma-Bari, 2007(trist).

<sup>113</sup> HUSSERL, *Recht und Zeit*, Frankfurt a.M., 1955, e i riferimenti di L. Mengoni, *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998, pp. 635 ss. ora di A. Nicousi, *A. Albarone*, Milano, 2011, p. 13.

<sup>114</sup> DWORKIN, *diritti presi sul serio*, nuova ed. a cura di N. Maffia, Bologna 2010. Id., *La giustizia in tuta*, Roma-Barri, 2010, ed ivi *Diritti e morale*, p. 3 ss; *Trenta anni dopo*, p. 204 ss.

<sup>115</sup> MULLER, *L’enigma democrazia*, trad. it., Einaudi, Torino, 2012, p. X ss.

# Attualità

gole ad un capitalismo finanziario capace di concentrare il proprio potere in poche sedi invisibili e la sfiducia in un rapporto fra voto e rappresentanza.<sup>118</sup> Tutto ciò ha inciso su quell'ordine “dato e accettato” che si rimpinge. Alla piramide descentrata dall'art. 1 del codice civile e dall'art. 12 delle Pre-<sup>118</sup> leggi si sostituiscono fonti diverse e complementari. La Costituzione l'ordine comunitario e gli obblighi internazionali sono attuati dalla legge ma anche da giudici interni, comunitari e internazionali in dialogo fra loro. Sino al Fiscal Compact che impone limiti forti alla stessa azione politica degli Stati<sup>119</sup>.

L'essenza della giuridicità muta e tale mutamento fa sì che la regola debba essere individuata in un contesto qualitativamente diverso. Con il ricorso a principi e a clausole generali ove l'intreccio fra *logos* e *nomos*, fra regole e ragionevolezza è spesso inscindibile, perché il preceitò va calato nella controversia, disciplinata da fonti eterogenee, dove le “scalette” del normativismo non danno risposte immediate. Ciò non evoca una scelta ideologica che fu propria invece del giuspositivismo<sup>120</sup>, ma manifesta solo la complessità di una società da ordinare in modo diverso dal passato.

Come si è detto benissimo la fine della fattispecie e di un diritto basato sulla prevedibilità e astrattezza non pone fine al lavoro del giurista ma esige solo che il passaggio dalla legge ai principi e ai valori adotti i modi e le tecniche di una nuova argomentazione giuridica in parte da costruire ma che preme ed è sottraccia da almeno cinquanta anni.

Ciò che sta accadendo oggi è chiaro. Mutta la forma stessa della nostra democrazia<sup>121</sup>.

Lo Stato costituzionale pone sempre più in posizione di parità la funzione legislativa e l'attuazione delle regole e dei principi.

Da questo difficile ma ineliminabile equilibrio è scandito il presente e il futuro. E su ciò sarà impegnata la riflessione e l'azione di ogni scienza sociale.

<sup>118</sup>Si è detto bene che nel 900 si sono avute trasformazioni strutturali (dai turchi, petrolio ad Internet) che non possono non aver intaccato la forma politica e sociale in cui viviamo SCHIAVONE, *Non ti devo*, Rizzoli, Milano, 2013, p. 24 ss., 56 ss., 64 ss.

<sup>119</sup>VETTORI, *Il tempo dei diritti*, in *Persona e Mercato*, 2013, p. 179 ed ivi le *forse avverse e le forse favorevoli del ruolo economico*, *l'equilibrio di bilancio e le limitazioni alla spesa pubblica*, sono entrati come principi ordinatori nei Trattati europei e nella costituzione nazionale. Resta da precisare l'impatto di tali scelte sul contenuto dei diritti perché tutto ciò pesa come un macigno e acciuffe alcune critiche insidiose. Dall'idea che i diritti siano un lusso superfluo in un tempo di crisi, ove prevalgono le esigenze della sicurezza e dell'economia, alla convinzione, mai sopita, che i diritti sociali non siano veri diritti o comunque siano subordinati ai rapporti di forza nella distribuzione della ricchezza, sino alla negazione di ogni loro rilevo nella dimensione del diritto”. Da qui alcune osservazioni forti.

<sup>120</sup> V. Borsig, *Il positivismo Giuridico. Lezioni di filosofia del diritto*, op. cit., p. 151 ss. e la nota n. 3

<sup>121</sup> FIORAVANTI, *La trasformazione costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 2, 2014, p. 295; ib., *Legge costituzionale: il problema storico della garanzia dei diritti*, in *Quaderni fiorentini*, 43, 2014, p. 1077 ss.



# DIRITTI E COESIONE SOCIALE TRA GOVERNANCE ECONOMICA E 'SOVRANITÀ FINANZIARIA'. DALLA CARTA COSTITUZIONALE DEL 1948 AL TRATTATO C.D. 'FISCAL COMPACT'

Di Filippo Zatti

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. L'attuazione delle politiche di coesione sociale in funzione dell'architettura istituzionale della governance economica. – 3. L'impatto del Mecanismo Europeo di Stabilità (ESM) e del Trattato c.d. 'Fiscal Compact' sulla dimensione politica della sovranità finanziaria. – 4. L'effetto della riforma dell'art. 81 Cost. sul modello economico: dal settore controverso al non controverso.

sistito sinora in una sua mera cessione. Piuttosto, è stata introdotta una progressiva restrizione della sfera dei poteri nazionali che ha consolidato un tipo di costituzionalismo multivello<sup>3</sup> sempre meno interpretabile attraverso un approccio pluralistico fondato sul principio della relatività dei valori giuridici.<sup>4</sup> Vi è un potenziale contrasto tra le previsioni di cui all'art. 3 TUE, secondo le quali, da un lato, l'Unione ha il compito di *'promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri, e, dall'altro, si adopera, ma non si impegni, per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata (...)* che mira (...) al progresso sociale". Come osserva Guarino, infatti, "l'impegno per il progresso economico resta conseguentemente a carico dello Stato"<sup>5</sup>. E, quindi, la capacità di un Paese Membro dell'Unione di mantenere il proprio sistema di *welfare*, come definito dal proprio ordinamento costituzionale, è condizionata da politiche di bilancio che, oltre a non essere più sotto l'esclusiva sovranità sta-

<sup>1</sup> Si rinvia, per un approfondimento, a S. GAMBINI, *I diritti sociali fra Costituzionalismo europeo e costituzionalismo italiano*, 12 dicembre 2012, tratto da G. VETTORI, *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi*, in C. SALVI (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Torino, 2012, pp. 135 e ss.

<sup>2</sup> Cfr. A. DALOIA, *Diritti sociali e politiche di egualianza nel processo costituzionale europeo*, in M. SCUDIERO (a cura di), *Il diritto costituzionale comune europeo*, Vol. I, Napoli, 2002, pp. 851 e ss.

<sup>3</sup> Cfr. V. ATRIPALDI, R. MUCCI (a cura di), *L'omogeneità costituzionale nell'Unione Europea*, Padova, 2003.

<sup>4</sup> V. A. D'ATENA, *Una Costituzione senza Costituzione per l'Europa?*, in *Diritto e Società*, 2009, p. 209.

<sup>5</sup> V. G. GUARINO, *Ratificare Lisbona?*, Firenze, 2008, p. 142.

tale, dipendono da obiettivi finanziari individuati, in funzione della stabilità dell'Unione monetaria, da alcuni Regolamenti UE<sup>6</sup> e, per ultimo, dal Trattato c.d. 'Fiscal Compact'. Secondo la tesi sostenuta da Guarino, è con il Regolamento Ue n. 1466/97 che si crea un *vulnus* al regime democratico degli Stati membri. Il Regolamento in parola, introducendo l'obbligo della parità di bilancio, si discosterebbe dalle disposizioni dei Trattati UE che prevedono, invece, un'autonomia determinante delle politiche di bilancio da parte degli Stati membri seppure con il coordinamento della Commissione e del Consiglio attraverso direttive di massima da attuarsi tramite "raccomandazioni", atti, come noto, non vincolanti.<sup>7</sup>

Pur non avendo sinora trovato diffusione, tale testa ha il merito di contribuire a sollevare una questione sempre più avvertita all'interno della comunità scientifica, vale a dire, quella della legittimità delle decisioni assunte nell'attuale assetto europeo della governance economica. In effetti, quello delle decisioni di politica economica nell'Unione monetaria, è un 'gioco a due livelli' che non riguarda soltanto il rapporto tra le Istituzioni europee ed i singoli Stati membri ma anche quello tra gli Stati membri<sup>8</sup>, interessando la sovranità non soltanto in senso *verticale* ma anche *orizzontale*<sup>9</sup>. Ciò comportando un'alterazione nella sovranità finanziaria non soltanto per effetto della trasformazione di quella monetaria.<sup>10</sup>

Si tratta, inevitabilmente, di una trasformazione della sovranità politica in forme di sovranità che, in passato, erano ancelli ad essa, come è, ad esempio, per la sovranità finanziaria. Se si esamina, a partire dall'istituzione della Comunità Economica Europea, l'evoluzione del rapporto tra sovranità politica e sovranità finanziaria si vedrà come quest'ultima era, in origine, quasi collimante con la prima. E che, in particolare, con il Trattato c.d. 'Fiscal compact', si è venuta a realizzare un'ampia divergenza tra le due forme di sovranità. Certamente questa dilatazione tra sovranità politica e finanziaria si potrà nuova-

<sup>6</sup> Vale a dire il Regolamento Ue n. 1466/97 e i regolamenti che lo hanno successivamente modificato: Regolamento Ue n. 1055/2005 e Regolamento Ue n. 1175/2011.

<sup>7</sup> V. G. GUARINO, *Saggio di verità sull'Europa e sull'Euro* 2, 4 luglio 2014, tratto da [www.giuseppeguarino.it/](http://www.giuseppeguarino.it/) pp. 10-14.

<sup>8</sup>Cfr. R. BELLAMY, A. WEALE, *Political legitimacy and European monetary union: contracts, constitutionalism and the normative logic of two-level games*, in *Journal of Monetary Public Policy*, 2015, p. 263.

<sup>9</sup>Cfr. C. D. ZAMMERMANN, *The Concept of Monetary Sovereignty Revisited*, in *The European Journal of International Law*, 2013.

<sup>10</sup> V. A. DI MARTINO, *Il territorio dello stato-nazione alla globalizzazione: sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Milano, 2010.

mente colnare nel momento in cui si darà vita ad una Unione politica europea. Che tipo di Unione politica sarà, quale sarà la 'costituzionalizzazione' riservata ai diritti sociali, stante l'attuale situazione economica e politica, sono temi ancora lontani dall'essere attuali. Oggi, non possiamo che limitare la nostra attenzione alle forme di supponenza, per così dire, della sovranità politica e a quelli che possono essere gli effetti prodotti sulla coesione sociale.

## 2. L'attuazione delle politiche di coesione sociale in funzione dell'architettura istituzionale della governance economica

Come si è osservato, la rigida contrapposizione tra governo dell'economia a livello europeo e tutela dei diritti sociali a livello nazionale, propria della fase originaria dell'Unione, è stata progressivamente mitigata dalla sempre maggiore interdipendenza che si è creata in materia di politica di bilancio tra l'UE e i Paesi membri.<sup>11</sup> In ragione di questa interdipendenza economica, sin dal Trattato di Maastricht, la governance economica viene strutturata in modo tale da costituire il principale fondamento giuridico della regolamentazione delle politiche di bilancio dei Paesi Membri dell'UE. L'avvio dell'Unione monetaria, prima, e la crisi finanziaria globale, poi, nonché, successivamente, quella dei debiti sovrani hanno portato ad un progressivo rafforzamento degli strumenti europei di *governance* dell'Unione monetaria, in un quadro più rigido per il coordinamento ed il controllo delle politiche di bilancio attuate dagli Stati Membri dell'Unione. Se le finalità che ci si propone di perseguire con l'irrigidimento degli strumenti di *governance* sono giustificate dalla teoria economica dominante, risultano, invece, estranee a quest'ultima per quanto riguarda le modalità attuative. In funzione delle scelte di natura politica adottate ai fini del coordinamento delle politiche di bilancio, infatti, si modifica il grado di autonomia finanziaria dei singoli Paesi Membri dell'Unione nel definire politiche economiche funzionali all'implementazione dei diritti sociali previsti nelle rispettive Carte costituzionali. Con la riduzione del grado di autonomia finanziaria dei governi nazionali, si assiste ad un sempre maggiore coinvolgimento, nella decisione di bilancio, delle istituzioni dell'Unione che fanno parte dell'architettura di governance europea e, in particolare, del Consiglio europeo. La tendenza a centralizzare, nel definire politiche economiche

dall'ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori.

Più in particolare, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, tali indicazioni comunitarie impongono una profonda revisione della disciplina della contattazione tra l'ente finanziatore ed il consumatore interessato al credito per fini residenziali, oggi esclusivamente incentrata, per ciò che complessivamente emerge dagli articoli 116 e 117 del Testo unico bancario e dalle relative fonti secondarie, su obblighi di informazione e tutelle rimedi riferiti alla sola informazione generale rivolta al pubblico.<sup>40</sup>

Il legislatore comunitario indica così un modello di disciplina in parte già delineato, rispetto all'ordinamento italiano, da quelle riflessioni della dottrina che si sono interrogate sulle ricadute interpretative che il rilievo allo stato attribuito all'informazione personalizzata entro i "sottosistemi" della trasparenza dei capi II e II bis può determinare rispetto alla costruzione di uno statuto generale della trasparenza bancaria (e dunque, essenzialmente, sulla disciplina del capo I).<sup>41</sup>

Spunti e indicazioni nel medesimo senso si rivengono – penaltro – anche nella giurisprudenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario, che si è in varie occasioni mostrata propensa ad attribuire (in ambiti a rigore retti dalla sola disciplina della trasparenza generale del capo I) più incisivo rilievo alle informazioni rese in fase di trattativa (e cioè non "generali" ma "personalizzate" e pertanto in teoria non direttamente rilevanti, ai sensi degli articoli 116 e 117, rispetto all'accesso a rimedi da parte del consumatore) nel caso in cui il creditore smentisca l'affidamento che il cliente abbia riposto su di esse, facendovi seguire un contratto che abbia contenuto difforme o che determini rischi inaspettati.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Cfr. PAGLIANTINI, voce *Trasparenza contrattuale*, *cit.*, p. 1281; c'è riferimento alla disciplina della trasparenza bancaria in generale, v. anche A. LUPRI, *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni della Banca d'Italia sulla trasparenza)*, in *Conte e Impre*, 2009, p. 1244.

<sup>41</sup> V. MIRONI, *Sistema e sottosistemi*, *cit. passim*.

<sup>42</sup> V. *supra* nota 28.

del consumatore in merito al contenuto e ai rischi del contratto<sup>37</sup>).

Pertanto, in relazione al difetto che riguardi tali informazioni (cioè per il caso in cui esse siano la-cunose o non corrette e cioè non rese secondo quanto prescrive la direttiva), salvo un esplicito intervento del legislatore (che tuttavia sul punto specifico appare poco probabile), si dovranno far operare i rimedi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Più in particolare, poiché il problema in questo caso sarebbe costituito dallo scarto tra gli effetti economici ed i rischi che il consumatore poteva legittimamente attribuire al contratto sulla scorta delle rappresentazioni di controparte realizzate in violazione di regole di informazione e gli effetti ed i rischi che il contratto effettivamente determina, i medi si collocheranno essenzialmente sul terreno dell'annullamento per dolo o del risarcimento del danno ex art. 1440<sup>38</sup>.

## 6. Conclusioni

Nel complesso, dunque, la nuova disciplina del credito ipotecario ai consumatori, se letta alla luce del quadro attuale della disciplina della trasparenza bancaria, sembra sottrarre un ulteriore ambito di operazioni alla disciplina (originariamente "generale") della trasparenza bancaria di cui al capo I del titolo VI del *Testo unico bancario*, per dar luogo ad un nuovo e ulteriore "sottosistema" della trasparenza bancaria che, quanto meno dal punto di vista del

<sup>37</sup> In altri termini, è il PIES, più che il testo del contratto, che pure, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'articolo 14, deve comunque essere fornito, almeno nei casi in cui non sostassi il diritto di recesso, unitamente all'offerta vincolante, lo strumento che la direttiva prevede per far sì che il consumatore possa apprendere e comprendere il contenuto economico del contratto.

<sup>38</sup> Con la variante del possibile riconoscimento di una responsabilità ex art. 1337 pur in presenza di contratto validamente concluso, ammessa da parte della dottrina, com'è noto, con portata più o meno generale ed esclusa da altra parte: v. sul punto D'AMICO, *Profili del nuovo diritto dei contratti*, cit., p. 42 e ss. che ammette la configurabilità di una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di informazione a fronte di contratto validamente concluso solo per il contratto col consentito nella casistica del contratto "di diritto comune" v. Id. *Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto*, Napoli 1996; Id., *La responsabilità precognitativa*, in Ropponci, *Trattato del contratto*, vol. V, Rimini/Milano 2006, 1007 e ss.; M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Torino 2011, p. 467 e ss.; per il paradigma generale che, sulla scorta dell'art. 1337, estende la configurabilità di obbligazioni risarcitive ai casi di violazione di doveri di informazione che tuttavia non danno luogo a vizi tipici del consenso, MANTONVANI, *Vizi incomplimenti del contratto e rimedio risarcitorio*, Torino 1995; SACCIO, *Il contratto*, cit., p. 613 e ss.

contenuto delle regole (prescindendo cioè dalle future scelte del legislatore in ordine alla collocazione sistematica della disciplina di recepimento), andrà ad aggiungersi ai due attuali "sottosistemi" del "credito ai consumatori" (capo II) e dei "servizi di pagamento" (Capo II bis)<sup>39</sup>.

La scelta politica di fondo che impronta tale ulteriore "sottosistema", costituito dalle regole di informazione applicabili alle operazioni di credito rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 17/2014, è orientata verso la costituzione di un nuovo statuto dell'informazione a tutela del consumatore interessato al credito residenziale, che, nella nuova disciplina, si qualifica come informazione "personalizzata" (e oltre che "bidirezionale" e perciò correlata alla valutazione del merito creditizio del consumatore) sulla scorta del modello allo stato applicabile al credito ai consumatori, ai sensi del capo II del titolo VI del Testo unico bancario (in recepimento della direttiva 2008/48/CE), entro il quale la medesima esigenza di informazione personalizzata è soddisfatta mediante la consegna del modello contenente le "Informazioni europee di base per il credito ai consumatori".

Ne risulta un procedimento di contrattazione che, sulla scorta dell'assunto secondo il quale la "asimmetria informativa" consente al consumatore di conoscere e comprendere il contenuto del contratto nei suoi concreti effetti economici e rischi soltanto se il suo consenso è sortetto da una illustrazione documentata, standardizzata e semplificata, si incentra sulla correzione tra la trasmissione di informazioni personalizzate ed il riconoscimento di un "periodo di riflessione", a beneficio del consumatore ed in presenza di un vincolo del creditore rispetto alle condizioni della propria offerta.

Entro questo quadro, la disciplina della contrattazione, al fine di dare piena attuazione alla ratio sottostante almodello di regolazione comunitario (così come risultante anche alla luce della complessiva evoluzione degli interventi in materia di credito ai consumatori), dovrà verosimilmente tendere verso il risultato di rendere vincolante per il creditore quanto comunicato a mezzo del PIES in ordine al contenuto del contratto, secondo il modello oggi recepito nell'ordinamento italiano all'articolo 125 bis, testo comma, del *Testo unico bancario* in materia di credito ai consumatori e che il legislatore comunitario mostra di voler estendere, nei suoi tratti caratteristici, anche ai contratti coperti dalla nuova disciplina della direttiva 17/2014, finora esclusi

tralizzare l' "alta politica" a livello del Consiglio<sup>12</sup> si è accompagnata al crescente ricorso ad accordi internazionali al di fuori di quello che è il quadro giuridico dell'UE ai fini dell'implementazione delle decisioni di natura politica. Tali mutamenti istituzionali hanno modificato l'originario compromesso sul quale è stata costruita l'UE, vale a dire, l'egualianza tra gli Stati e del potere degli Stati. Si

è dato vita ad un'architettura europea della *governance* economica che ha alterato il principio dell'equilibrio di potere tra gli Stati dell'Unione, che non è più, per così dire, orizzontale ma verticale, ovvero, dei Paesi finanziariamente sovrani su quelli a ridotta sovranità finanziaria. Le decisioni in materia di politica di bilancio sono adottate dal sistema europeo di *governance* al solo fine di garantire la stabilità dell'Unione<sup>13</sup>. Quella che parrebbe essere una conclusione scontata sotto il profilo economico-finanziario, per cui minori risorse pubbliche a disposizione comportano necessariamente una minore spesa sociale, espriime sinteticamente una regola che non dice nulla delle modalità con le quali tali decisioni vengono decise e adottate. La diversità, più o meno ampia, tra sovranità politica e finanziaria, che si è creata in alcuni dei Paesi Membri dell'Unione, stante l'attuale sistema europeo di *governance* economica, fa emergere il problema di fondo, ovvero, l'esistenza di un'asimmetria di potere. Atto emblematico dell'esistenza di tale assimmetria di potere tra i Paesi Membri dell'Unione sono i *Memorandum of Understanding* (MoUs) che vengono sottoscritti tra la Commissione europea e i Paesi Membri che hanno necessità di assistenza finanziaria. Nei MoUs vengono inseriti dettagliatamente gli obiettivi di politica di bilancio suggeriti dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Fondo monetario internazionale (FMI) sovraccodelli, di fatto, ad una (co-)decisione sovrana da parte degli Stati interessati. Ci troviamo così di fronte ad un assetto si reticolare ma non più policentrico della sovranità finanziaria che ha per effetto la disarticolazione delle istituzioni, e non soltanto di quelle finanziarie.

Questa considerazione ne promuove un'altra, in punto di metodo. Temi come questo possono essere vagliati sotto vari profili. Profili che risentono sia del metodo utilizzato ai fini dell'analisi da svolgersi sia della connotazione sistematica dalla quale si vuole muovere. Metodo di analisi e connotazione finanziera che ha per effetto la disarticolazione delle istituzioni, e non soltanto di quelle finanziarie.

Questa considerazione ne promuove un'altra, in punto di metodo. Temi come questo possono essere vagliati sotto vari profili. Profili che risentono sia del metodo utilizzato ai fini dell'analisi da svolgersi sia della connotazione sistematica dalla quale si vuole muovere. Metodo di analisi e connotazione finanziera che ha per effetto la disarticolazione delle istituzioni, e non soltanto di quelle finanziarie.

Questo considerazione ne promuove un'altra, in punto di metodo. Temi come questo possono essere vagliati sotto vari profili. Profili che risentono sia del metodo utilizzato ai fini dell'analisi da svolgersi sia della connotazione sistematica dalla quale si vuole muovere. Metodo di analisi e connotazione finanziera che ha per effetto la disarticolazione delle istituzioni, e non soltanto di quelle finanziarie.

Ancora prima di dar vita al Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'Unione economica e monetaria, c.d. Fiscal Compact, nel marzo 2011, il Consiglio europeo emanava l'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introducendo la possibilità di costituire un meccanismo europeo di stabilità da attivare nel caso in cui fosse minacciata la stabilità dell'area euro. In realtà, si trattava di definire l'inquadramento dell'ESFS, che era già stato costituito nel giugno del 2010 e reso operativo nel luglio del 2011, trasformandolo nell'ESM (Mecanismo europeo di stabilità).

<sup>12</sup>Cfr. U. PUETTER, *The European Council – the new centre of EU politics*, in *European Policy Analysis* (16), October, 2013, pp. 2 e ss.

<sup>13</sup> V. K. TUORI, K. TUORI, *The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis*, Cambridge, 2014.

<sup>14</sup> W. F. FABBRI, P. LAROCHE, M. ADAMS, *The constitutionalization of European budgetary constraints* Oxford, Portland, 2014.

<sup>39</sup> Cfr. per l'impostazione in questi termini della disciplina della trasparenza bancaria, MIRONE, *Sistema e sottosistemi, cit., passim*

"Informazioni ipotetiche generali" e "informazioni personalizzate" nella nuova direttiva Las Casas



sistematica che inevitabilmente influenzano l'esito del ragionamento secondo prospettive spesso funzionali alla conferma di un disegno d'insieme preventivamente ipotizzato piuttosto che alla comprensione del fenomeno nelle sue poliedriche manifestazioni. Più concretamente, il tema oggetto della presente analisi, ovvero come quei diritti che sono specificamente funzionali alla realizzazione della coesione sociale possano essere garantiti nel mutuo quadro costituzionale di riferimento, per effetto dell'introduzione, nell'ordinamento costituzionale, del principio del pareggio di bilancio come conseguenza dell'assetto della *governance* economica che si è data l'UE e, in particolare, l'Eurozona, a seguito della crisi finanziaria globale ma, soprattutto, della crisi dei debiti sovrani, rischia di ridursi ad un dibattito settoriale, di natura o giuridica, o economica, o politica, o ancora di natura sociologica, o storica, tendente a strutturare il tema secondo le tradizionali categorie proprie di ciascuna scienza sociale. I problemi posti dall'oggi, richiedono, probabilmente, ancor più che in passato, un approccio che consenta di individuare, tra gli altri, i riflessi reciproci dei fattori non economici, tra i fattori non economici e tra questi i fattori economici così da permettere una diversa comprensione degli effetti che scelte economiche e soluzioni giuridiche possono avere sulle istituzioni<sup>15</sup>. Ancor più, quando si ha che fare con istituzioni sempre più dinamiche e sempre più interrelate tra loro come nel caso, ad esempio, dei sistemi reticolari derivati dalla interazione tra istituzioni di diversa natura e funzione.

## 3. L'impatto del Mecanismo Europeo di Stabilità (ESM) e del Trattato c.d. 'Fiscal Compact' sulla dimensione politica della sovranità finanziaria

Ancora prima di dar vita al Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'Unione economica e monetaria, c.d. Fiscal Compact, nel marzo 2011, il Consiglio europeo emanava l'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introducendo la possibilità di costituire un meccanismo europeo di stabilità da attivare nel caso in cui fosse minacciata la stabilità dell'area euro. In realtà, si trattava di definire l'inquadramento dell'ESFS, che era già stato costituito nel giugno del 2010 e reso operativo nel luglio del 2011, trasformandolo nell'ESM (Mecanismo europeo di stabilità).

<sup>15</sup>Cfr. U. PUETTER, *The European Council – the new centre of EU politics*, in *European Policy Analysis* (16), October, 2013, pp. 2 e ss.

<sup>16</sup> V. K. TUORI, K. TUORI, *The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis*, Cambridge, 2014.

<sup>17</sup> W. F. FABBRI, P. LAROCHE, M. ADAMS, *The constitutionalization of European budgetary constraints* Oxford, Portland, 2014.

L'ESM è un organo intergovernativo ideato sostanzialmente sul modello del FMI che, tra l'altro, è chiamato a cooperare strettamente con il Fondo di stabilità europeo in caso di richiesta di attivazione da parte di uno Stato membro (ottavo considerando del Trattato istitutivo dell'ESM). Questa particolarità mi ha richiamato alla mente il dibattito che vi fu nell'Assemblea Costituente sul disegno di legge per la partecipazione dell'Italia agli accordi firmati a Bretton Woods il 22 luglio 1944 dai rappresentanti delle Nazioni Unite per la costituzione del FMI e della Banca internazionale per lo sviluppo. In particolare, Luigi Einaudi, intervenendo nella seduta del 14 marzo 1947, dopo aver svolto un'apologia del sistema monetario aureo, metro di neutralità monetaria, contrariato della moneta manovrata, concludeva così il suo intervento: «*Certo ci troviamo di fronte ad una menomazione della sovranità nazionale; ma dobbiamo rassegnarci ad una evoluzione in questo senso, alla progressiva diminuzione del concetto tradizionale della sovranità nazionale. Altre verranno dopo; ma la menomazione della sovranità nazionale cosa vorrà dire? Vorrà dire che noi controlleremo e vigileremo sull'azione degli altri stati; ed a questo patto soltanto, noi possiamo consentire che altri possano, indirettamente, agire e controllare l'opera nostra*». Il quadro economico, politico e sociale era evidentemente diverso dall'attuale. Tuttavia, che, come noto, auspicava l'introduzione della *golden rule* nella Carta Costituzionale, non vedeva impedimenti nel partecipare a meccanismi di stabilizzazione del valore esterno della moneta rinunciando a parte della sovranità statale. Come, d'altronde, impedimenti non vedevano coloro che seppure da posizioni politiche diverse da quelle di Einaudi, non pensavano ad una incompatibilità giuridica e finanziaria tra l'art. 81 Cost. e le norme poste a presidio della configurazione in senso sociale della forma di Stato. L'idea di una finanza pubblica sostenibile era vista come il fine da raggiungere per la realizzazione di quella società ipotizzata all'art. 32 Cost. Mi si obietterà che la finanza pubblica avrebbe beneficiato dei fondi del Piano Marshall. Senz'altro. Ma è anche vero che ampi erano gli strumenti di politica economica sui quali quei Governi potevano contare rispetto ad una configurazione della sovranità finanziaria profondamente modificata con l'adesione al Trattato di Maastricht. Vi era la consapevolezza che il principio di egualitarianza sostanziale poteva essere perseguito solo attraverso un intervento dello Stato in economia teso appunto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Beninteso, come è già stato osservato in dottrina, la Costituzione lasciava liberi nella determinazione delle modalità di raggiungimento dei fini sociali estensivamente delineati nella Carta.

Tale ultima opzione potrebbe aprire la strada ad operazioni interpretative da parte della dottrina che, non diversamente da quanto già avvenuto in particolare con riguardo alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, valorizzino le ricadute di tali nuovi obblighi informativi, sull'interpretazione della disciplina codicistica del dolo, quanto alla individuazione dei comportamenti necessari affinché possa dirsi integrato il requisito oggettivo del "raggiro". Diversamente si pone invece il problema dell'informazione difettosa con riguardo a quelle parti del PIES non relative al contenuto del contratto (e ciò è non volle ad anticipare e rendere facilmente confrontabili gli elementi del contenuto) ma piuttosto volte a spiegare il concreto effetto economico delle clausole contrattuali ed a segnalare il rischio, anche in considerazione delle sopravvenienze, rispetto alla sfera del consumatore. In tal caso non si potrebbe un problema di difformità del contenuto del contratto rispetto a quanto emerge dal PIES, quanto piuttosto un difetto (laccosità o non conformità alle prescrizioni della direttiva) dell'informazione resa tramite il PIES in forza del quale (difetto) il consumatore lamenterebbe la conclusione di un contratto più oneroso (o meno conveniente) o più (o diversamente) rischioso rispetto a quanto il consumatore poteva legittimamente ritenere facendo affidamento su quanto esposto dal PIES (che, nel disegno comunitario, alla luce dell'assunto sulla assimetria informativa del consumatore, rappresenta più ed a prescindere dal testo contrattuale la fonte determinante dell'affidamento

<sup>36</sup> Cfr. quanto alle norme di derivazione comunitaria soprattutto il modello degli articoli 70 e ss. del codice del consumo in materia di contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili, ma anche, in ambito bancario, lo stesso art. 117 del Testo unico bancario; v. sui punto M. BARCELLONA, *I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua eteronazionalizzazione: Stato e Mercato nell'orizzonte europeo*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2008, p. 51 e ss. ALESSI, *Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e operativo*, cit., v. poi, per un quadro generale dei modelli in proposta adottati dal "diritto comunitario vigente" così come formulato dai c.d. "Principi Acquis" U. SALANTRIO, *Gli obblighi precontrattuali di informazione: le regole e i rimedi nel progetto acquis*, in *Eur. dir. priv.* 2009, p. 59 e ss.

creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nel PIES».<sup>37</sup>

Si può ritenere dunque, ferma restando l'opportunità di una scelta esplicita del legislatore sul punto, che, qualora il creditore abbia in realtà effettivamente dato corso alla conclusione del contratto sulla base di un PIES non conforme (e dunque senza consegnare un nuovo PIES), il problema che tale situazione pone sia diverso rispetto al caso nel quale la stipulazione avvenga semplicemente senza che sia stato consegnato alcun PIES. E ciò in quanto, nel disegno della direttiva, è il PIES effettivamente consegnato lo strumento che, semplificando l'informazione e presentandola in modo standardizzato, rende economicamente sostenibile per il consumatore la valutazione dell'offerta ed il confronto con altre offerte.

Ciò comporta che, nel caso in cui il contratto venga concluso a seguito della consegna di un PIES infedele, la dinamica della contrattazione si svolga in modo tale da suscitare l'affidamento del consumatore su un certo contenuto contrattuale (qui preso in considerazione per ciò che riguarda le clausole diverse dai costi in senso stretto) per come da questi conosciuti non sulla base del testo contrattuale (ché, se si supponesse che il consumatore può conoscere e comprendere il significato economico del contratto dal mero esame del testo contrattuale, non si darebbe alcuna asimmetria informativa a carico del consumatore), quanto, piuttosto, sulla scorta del PIES effettivamente consegnato<sup>35</sup>.

Pertanto, l'alternativa che potrebbe schiudersi per il legislatore nazionale consiste nello sviluppare ulteriormente, mediante una disciplina testuale, quella prospettiva di "contrattualizzazione" dell'informazione precontrattuale o "internalizzazione" di tale informazione nel regolamento, già emersa in alcuni ambiti del diritto del consumatore e nelle fonti europee non formali di armonizzazione costituzionale sull'interpretazione della disposizione costituzionale sul principio di equilibrio del bilancio ma è evidente, almeno dalla lettura della legge attuativa della Legge costituzionale 1 del 2012, come vi sia un necessario raccordo, nell'elaborazione dei documenti di bilancio, con gli organi dell'Unione, direttamente, alla Banca centrale europea, deputati a vigilare non solo sul livello di deficit e di indebitamento degli Stati membri dell'Eurozona ma anche sulle politiche economiche adottate. Si intenda, provvedimenti economici necessari, laddove il debito pubblico è elevato. In effetti, quello che lascia perplessi non è tanto la previsione di conti pubblici ma la sottoposizione di decisioni un tempo appartenenti al settore controverso<sup>16</sup> all'esame di organi che non sono neutrali rispetto alle decisioni politiche adottate riproponendo un problema di accountability delle istituzioni dell'UE.

<sup>35</sup> Sulla indoneità della mera lettura del testo del contratto a soddisfare le esigenze informative del consumatore (in particolare nel caso in cui la condizione contrattuale sia diversa e più gravosa per il cliente rispetto a quella comunicata in fase di consegna dei documenti precontrattuali, dovuti in forza della decisione II del provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, ma, a rigore, non prevalenti sulle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 116 e 117 TUB, i quali fanno riferimento soltanto alle condizioni "pubblicizzate") v. anche ABF Roma n. 2651 del 2012, che ritiene nelle clausole stazionevoli (nel caso di specie era stato applicato uno spread del 31,50 per cento anziché del 2,50 per cento, come era stato comunicato nel documento informativo precontrattuale) applicando l'art. 117 TUB (aderisce al principio di trasparenza, segnalando però, correttamente, che l'art. 117 può essere applicato al caso di specie solo in via analogia, MIRONE, *Sistema e sottosistemi*, cit., p.402, nota 81).

<sup>16</sup> Secondo la definizione data da R. BIULCO, *Costituzionalità pluralistiche e modelli economici*, in V. ATRIPALDI, C. GAROFALO, C. GNESUTTA, P. F. LORITO (a cura di), *Governi ed economia. La transizione istituzionale nella XI Legislatura*, Padova, 1998.

#### 4. L'effetto della riforma dell'art. 81 Cost. sul modello economico: dal settore controverso al non controverso

Il novellato articolo 81 della Carta costituzionale, indotto ma teoricamente facoltativo secondo il Trattato c.d. 'Fiscal Compact', e più ancora i novellati articoli 97 e 119 Coste, per il loro espresso riferimento all'ordinamento dell'Unione europea, sono indicatori dei mutamenti istituzionali che hanno trasformato da controversa in non controversa quella parte della Carta costituzionale dedicata ai rapporti tra Stato ed economia, tra diritti, in particolare, tra diritti sociali, e mercato. Se fino ad oggi, l'adesione progressiva ad un sistema economico di mercato, sul modello sociale, fortemente competitivo, come recita il Trattato, non aveva se non limitato la politica di deficit spending, con il rispetto del principio di equilibrio del bilancio e l'impegno collegato a ridurre lo stock complessivo del debito pubblico, si attenuano, sotto il profilo fattuale, le finalità espresse dall'art. 3 del Trattato dell'Unione europea in ordine alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale, e della solidarietà tra gli Stati membri. Si potrà questionare sull'interpretazione della disposizione costituzionale sul principio di equilibrio del bilancio ma è evidente, almeno dalla lettura della legge attuativa della Legge costituzionale 1 del 2012, come vi sia un necessario raccordo, nell'elaborazione dei documenti di bilancio, con gli organi dell'Unione, direttamente, alla Banca centrale europea, deputati a vigilare non solo sul livello di deficit e di indebitamento degli Stati membri dell'Eurozona ma anche sulle politiche economiche adottate. Si intenda, provvedimenti economici necessari, laddove il debito pubblico è elevato. In effetti, quello che lascia perplessi non è tanto la previsione di conti pubblici ma la sottoposizione di decisioni un tempo appartenenti al settore controverso<sup>16</sup> all'esame di organi che non sono neutrali rispetto alle decisioni politiche adottate riproponendo un problema di accountability delle istituzioni dell'UE.

<sup>16</sup> Secondo la definizione data da R. BIULCO, *Costituzionalità pluralistiche e modelli economici*, in V. ATRIPALDI, C. GAROFALO, C. GNESUTTA, P. F. LORITO (a cura di), *Governi ed economia. La transizione istituzionale nella XI Legislatura*, Padova, 1998.

debito con denaro preso a credito da un altro soggetto: il che richiama un'esigenza di tutela del mutuo alla quale sembrano allo stato rispondere gli articoli 120 *ter* e *quater* del *Testo unico bancario*. Nel diverso caso in cui il PIES venga consegnato ma sia infedele rispetto al contenuto del contratto nei termini sopra detti, il difetto nella trasmissione di tali informazioni (stanno esse lacunose o non corrette secondo quanto prescrive il modello del PIES) non può che tradursi e in definitiva consistere in una disinformità tra il contenuto del contratto ed il corrispondente contenuto del PIES.

Tale disinformità può riguardare innanzitutto le clausole di costo in senso stretto e cioè essenzialmente il TAEG. In tale ipotesi, può ragionevolmente ipotizzarsi un rimedio che sia collocato sul terreno della nullità testuale di protezione con sostituzione delle clausole nulle, secondo il modello già sperimentato all'art. 125 *bis*, commi 6 e 7 del Testo unico bancario con riferimento al modello delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Soltanto simile ma non sovrapponibile a quella dell'art. 125 *bis* si trova già, come si è detto, nell'ambito generale – dei contratti bancari, all'articolo 117 comma 6 del Testo unico bancario, che prevede la nullità delle clausole che prevedano "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti di quelli pubblicizzati", con il conseguente regime delle condizioni delle relative clausole anche con i "prezzi e le condizioni pubblicizzati" ai sensi dell'art. 117, comma 7.

La tutela dell'articolo 117, commi 6 e 7 però differisce, com'è noto, da quella che si avrebbe qualora si sanzionasse con la nullità e la sostituzione la disinformità tra clausole di costo del contratto di credito e quanto esposto nelle corrispondenti sezioni del PIES. La nullità dell'art. 117, infatti, si riferisce alla disinformità tra contratto e condizioni di costo "pubblicizzate" e cioè rese conoscibili al pubblico in conformità all'articolo 116 ed alle fonti secondarie ivi menzionate.

Ciò comporta che, alla luce della attuale disciplina generale dei contratti bancari, il parametro rispetto al quale occorre valutare la validità delle condizioni contrattuali è rappresentato non dalle condizioni comunicate in sede di trattativa precontrattuale con il soggetto concretamente interessato al credito quanto piuttosto dalle condizioni rese pubbliche, al mercato, ai sensi dell'art 116 del Testo unico bancario e della relativa disciplina secondaria (con la conseguenza, fra l'altro, che le banche sono così incentivate a dichiarare al pubblico le condizioni "peggiori" piuttosto che quelle medie o "migliori")<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Risulta dunque consentito alla banca, almeno sulla scorta del tenore letterale della attuale disciplina, proporre in sede di contrattazione "personalizzata" (fase rispetto alla quale, allo stato non esistono, a differenza che nell'ambito del credito ai consumatori, prescrizioni che impongano una informazione "personalizzata" completa e dettagliata, quale quella prevista dalla direttiva in commento mediante l'obbligo di consegna del PIES) condizionata più favorevoli di quelle pubblicizzate e poi modificare l'offerta personalizzata, proponendo condizioni peggiori di quelle proposte inizialmente, purché comunque non più sfavorevoli di quelle pubblicate in sede di informazione "generale" al pubblico ai sensi dell'art. 116 t.u.b.<sup>33</sup>.

Quanto alle clausole che definiscono altri elementi del contenuto contrattuale diversi dai costi in senso stretto (e cioè dagli elementi che devono rientrare nel calcolo del TAEG, ad esempio: la periodicità delle rate), per il caso in cui esse siano differenti dalle corrispondenti parti del PIES (o esso sia lacunoso in proposito), si pone un'alternativa che dovrebbe essere sciolta, in linea di principio, dal legislatore in sede di recepimento.

È vero che la direttiva "non riconosce alle informazioni del prospetto l'attributo di *parte integrante del contratto*" (artt. 49 e 72, comma 4 codice del consumo) limitandosi a prescrivere l'obbligo di fornire nuovamente il PIES nel caso in cui le caratteristiche dell'offerta siano diverse<sup>34</sup>, e tuttavia, dalla medesima direttiva (in particolare al considerando 43), traspire anche l'idea che, nella prospettiva del legislatore comunitario, sia coerente con la disciplina posta che gli Stati membri possano "prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il

E lasciando agli Stati Membri il compito di preservare gli equilibri sociali interni. A differenza di quanto non avvenga, ad esempio, nei sistemi federali compiuti E trattando i diritti sociali alla stregua dei diritti di libertà come se la loro previsione costituzionale potesse costituire una garanzia sufficiente rispetto alla loro effettività. Invece, i diritti sociali per essere garantiti e la coesione sociale per essere perseguita, necessitano dell'intervento pubblico. Diciamiamoci nei Trattati dell'Unione europea. L'Unione europea non ha un suo territorio come ci ricorda l'art. 52 comma secondo del Trattato sull'Unione europea: "Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea". L'Unione europea non ha una popolazione come sancisce l'art. 9 del TUE ("L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"). Non mi pare esista una definizione univoca di coesione sociale. Non solo sotto il profilo giuridico<sup>17</sup>. La coesione sociale può essere concepita in vario modo in funzione del territorio e dei cittadini. E delle finalità connesse<sup>18</sup>. Se mancano propri cittadini, che non si ha un territorio proprio, come nel caso dell'Ue, le politiche di coesione riguardano necessariamente i territori degli Stati Membri. Penso a forme di perequazione finanziaria, ai Fondi strutturali, al Fondo sociale, al Fondo di sviluppo e coesione. Ma i destinatari sono gli Stati, talvolta a solo alcuni Stati, e le finalità non sono strettamente legate alla preservazione degli equilibri sociali interni ad essi. Il Piano di Azione Coesione avviato nell'autunno del 2011 è solo parzialmente cofinanziato da fondi europei. D'altronde, non può essere compito di un *metaordinamento* promosso dalle regioni delle libertà economiche prevedere sistemi finanziari di sostegno alle politiche sociali attuate dai singoli Stati Membri. Se così fosse, ci troveremmo già a far parte di una Unione politica europea, auspicabilmente federale, così come la pensavano i Padri fondatori.

<sup>17</sup> Cfr. AA.VV. (*a cura di*) *Il poliedro coesione sociale. Analisi teorica ed empirica di un concetto sociologico*, Milano, 2014.

<sup>18</sup> Si rinvia per un approfondimento a A. Di Stefano, *Le politiche europee di coesione sociale tra amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali: un'indagine critica*, Torino, 2014.

Di Stefano Pagliantini

## I DERIVATI TRA MERITEVOLEZZA DELL'INTERESSE ED EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA: QUID NOCTIS?

| 24

contiene elementi difformi da quanto indicato in quelle parti del PIES che hanno ad oggetto i tratti essenziali del regolamento negoziale proposto.

Altro tipo di violazione delle regole di informazione personalizzata può ricorrere qualora il PIES sia corretto quanto alle informazioni sul contenuto del contratto (cioè contenga informazioni conformi alle corrispondenti parti del contenuto contrattuale) e però non siano conformi a quanto richiesto dal modello di cui all'allegato II della direttiva (e dalle relative istruzioni per la compilazione) quelle parti del PIES relative alla spiegazione degli effetti economici del contratto e dei relativi rischi (ad esempio non vengono correttamente spiegate le implicazioni e i rischi di un tasso variabile o di un credito in valuta estera, non vengono segnalati i rischi derivanti da possibili sopravvenienze che interessano la sfera del consumatore).

In tale ultima ipotesi, a differenza della precedente, la violazione delle regole di informazione non si realizzerebbe mediante la conclusione di un contratto dal contenuto diverso da quello che era stato illustrato al consumatore mediante il PIES, si avrebbe bensì un contratto che comporta per il consumatore effetti economici e rischi che non sono stati adeguatamente spiegati e che dunque produce effetti economici o rischi diversi o ulteriori rispetto a quelli che il consumatore poteva legittimamente credere sulla base di quanto (non correttamente) espresso nel PIES.

E dunque, ricapitolando: oltre che per la mancata consegna del PIES, le regole di informazione possono risultare violate dall'infedele redazione del PIES che conduce o alla conclusione di un contratto dal contenuto difforme da quanto rappresentato in sede precontrattuale o alla conclusione di un contratto che ha contenuto conforme ma i cui effetti e rischi non sono stati spiegati al consumatore in modo da soddisfare lo standard qualitativo e quantitativo di informazione imposto dalla direttiva.

La *ratio* della disciplina dell'informazione nella direttiva e le indicazioni sistematiche che si traggono dalla disciplina della contrattazione del consumatore, inducono a ritenere che la conclusione del contratto senza previa consegna del PIES debba determinare la costituzione o comunque l'estensione oltre il termine ordinario del diritto del consumatore di riceedere dal contratto<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Cfr. RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, cit.; PAGLIANTINI, *Stato dell'informazione presto responsabile*, cit., p.528; per una ricostruzione sistematica del recesso nei contratti del consumatore come vicenda che attiene alla fase formativa del vincolo, anche i relazioni all'adempimento degli obblighi di informazione da parte del professionista V. D'AMICO, *voci Formazione del contratto*, in *Enc. Dir.*, *Annali II*, Milano, 2008, p. 567 e ora che segue).

<sup>31</sup> Cfr. PAGLIANTINI, *Stato dell'informazione e prestito responsabile*, cit., p. 530 e ss.

A tale conclusione concorrono sia la correlazione che emerge dalla direttiva tra informazione e scarsità della negoziazione attorno ad un periodo di riflessione del consumatore sia l'indicazione sistematica che si trae dal modello degli articoli 125 bis e 125 ter del codice del consumo (relativi alla disciplina del credito ai consumatori) dai quali emerge la correlazione tra la consegna delle "informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

La soluzione, non diversamente dagli altri rimedi che comportino la dissoluzione del rapporto contrattuale, rischia di diventare poco efficace nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il credito per l'acquisto, in assenza di un qualche regime di favore per il consumatore quanto agli obblighi restitutivi. La mera disponibilità del diritto di recesso in tal caso finirebbe probabilmente per sovrapporsi, sul piano pratico, come mezzo di tutela dell'interesse del consumatore che una volta edotto del reale contenuto contrattuale volesse sciogliersi dal rapporto, alla surrogazione dell'articolo 120 *quater* del Testo unico bancario, che, com'è noto, anche in forza di quanto disposto dall'articolo precedente, contempla un meccanismo che in definitiva rende priva di costi l'uscita dal contratto per il mutuatario che trovi un altro soggetto disposto a finanziare il medesimo bisogno di credito a condizioni migliori.

L'esercizio del recesso, cioè, diventerebbe certamente praticabile e fornirebbe tutela effettiva al consumatore soltanto quando questi riuscisse a ripetere sul mercato un altro soggetto disposto a soddisfare il medesimo bisogno di credito a condizioni migliori.

Ciò in qualche modo conferma la coerenza del criterio del recesso rispetto alla *ratio* che emerge dall'impiego degli obblighi informativi della direttiva e tuttavia lo priva, sembra, di autonomia utilità alla luce della disciplina degli articoli 120 ter e 120 *quater*. E infatti, nel quadro di una informazione precontrattuale volta a realizzare essenzialmente una "trasparenza economica"<sup>31</sup> del contratto al fine di ridurre i costi del confronto tra le diverse offerte, il recesso è destinato a svolgere una funzione pratica utile nel caso in cui il consumatore, stipulando il contratto in assenza delle spiegazioni del PIES, non sia reso conto che altri potenziali finanziatori sarebbero stati disponibili ad offrire condizioni economiche più vantaggiose, così da rendere poi conveniente per il consumatore estinguere il precedente in *Id.* *Profilo del nuovo diritto dei contratti*, Milano 2014 (da cui si cita), p. 16 e ss.

"Informazioni generali ai consumatori (Antonio Las Casas e altri)" e "Informazioni personalizzate" nella nuova direttiva sui derivati tra meritevolezza ed effettività della tutela: quid noctis?" | 17

**SOMMARIO:** 1. Le ragioni di un titolo: la giurisprudenza sui derivati come simbolo di una fuga nei principi? – 2. Il derivato sconveniente nel prisma dei rimedi: l'artificio retorico della causa concreta? – 3. I derivati, la funzione protettiva delle nullità strutturali e l'obiettivo delle S.U. sulle c.d. nullità speciali. – 4. I derivati come attribuzioni causali immeritevoli o illecite nel dibattito più recente. – 5. Epilogo: speculazione e causa idonea.

all'operazione economica della quale il giudice è stato chiamato a dibattere.

Orbene, come esempio sintomatico di questo nuovo modulo decisivo oltrepassante la fattispecie, in quelle pagine si cita l'argomentare giudiziale che si rifa, in diversi luoghi, alla figura della causa in concreto, nozione si spuria e tutt'altro che sofisticata ma più acconcia a valutare, si scrive, «il merito dell'accordo»<sup>1</sup>; non la funzione economico – sociale di bettiana memoria e neanche la causa come sintesi oggettiva degli effetti giuridici essenziali, piuttosto un *quid* subiettivo e strettamente relativo perché causa di *quel* determinato patto nel quale, a mo' di un'unità contingente e non impersonale, «si esaurisce e [si] consuma». Ora, se si rammenta che la giurisprudenza sui derivati, tutta o quasi, è rinserrata entro il modulino discorsivo di una causa concreta all'interno si domanda di correggere o di emendare integrativamente il rapporto contrattuale, istintivamente all'interprete verrà di concludere che la tematica dei derivati è il contesto nel quale domina in contrastata una *dottrina delle Corri* che si esprime sempre e soltanto attraverso un decidere per valori, tendenzialmente sinonimo, almeno nel canone critico.

<sup>1</sup> V. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 11 ss. dove sono ripresi, ma con un accento critico che ci sembra trasparire in modo più stringent, spunti e suggestioni già espresse nei due saggi precedenti, quasi coevi. *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.* 2014, 36 ss. e *Calcolabilità eberiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 987 ss.

<sup>2</sup> Cfr. IRTI, *La crisi della fattispecie*, cit. 42.

<sup>3</sup> Così IRTI, *Calcolabilità eberiana e crisi della fattispecie*, cit.

17

-

(Stefano Pagliantini) I derivati tra meritevolezza ed effettività della tutela: quid noctis?

Le informazioni "pubblicizzate" di cui all'art. 116 T.U.B., con la relativa specificazione degli obblighi informativi attuata dalla disciplina secondaria della Banca D'Italia. Tale disciplina com'è nota, dispone la nullità delle clausole contrattuali che prevedano condizioni economiche meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle pubblicate ed un meccanismo di sostituzione di tali clausole volto a comporre adeguatamente gli interessi delle parti<sup>28</sup>.

Risulta poi concepibile, almeno in teoria, un ri-

medio a vantaggio del consumatore nel caso in cui l'inesattezza delle informazioni generali non si ac-

<sup>28</sup> La giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario è anzi pervenuta ad applicazioni analogiche di tali regole che ne hanno significativamente ampliato la portata, rispondendo ad una domanda di tutela dei debitori alla quale sembra oggi risponde esplicitamente la direttiva in commento. Nell'ambito della trasparenza bancaria generale così come ancora disciplinata dal capo I del titolo VI del Testo unico bancario, infatti, non vengono espresse le previste regole di informazione propria mente precontrattuale e cioè "personalizzata" (come invece avviene per il capo II relativo al credito ai consumatori) ma soltanto obblighi di informazione generale al mercato, ed è rispetto a tali informazioni "pubblicizzate" al mercato che opera la nullità dei art. 117 sesto comma (mentre scarsi elementi di informazione precontattuale, di carattere documentale, in sede di sanzioni di cui all'art. 117 sesto comma). A fronte di tale situazione alcune decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in tempi di mutui ipotecari, hanno sanzionato con la nullità ex art. 117, sesto comma, clausole contrattuali che rimanevano non più favorevoli delle condizioni comunicate al pubblico (ai sensi dell'art. 116) ma più favorevoli rispetto a quelle comunicate al cliente il sede di trattativa personalizzata (e dunque al momento della consegna dei documenti che, in base al Provvedimento della Banca d'Italia sopra citato, devono essere consegnati ai clienti), v. ABF/Roma n. 2651/2012; ABF/Milano n. 1009/2011; altra decisione dell'ABF, invece, sanziona coi risarcimenti del clauso ex art. 1337 cod. civ. la difformità tra condizioni comunicate in sede di trattativa e quelle poi concreteamente proposte al momento della conclusione del contratto, che, scorta dal cliente, aveva determinato la mancata conclusione del contratto (ABF Roma n. 3782/2012). Tali tendenze sono state interpretate dalla dottrina come indizi di un possibile travaso di principi e tecniche di tutela dai "sottosistemi" del credito ai consumatori e dei servizi di pagamento al "sistema" generale (la cui generalità sembra però messa in crisi proprio da tali sommönimenti) della trasparenza bancaria del capo I del Titolo VI del Testo unico bancario; v. in proposito MIRONE, *Sistema e sottosistemi*, cit., 401 e ss. In casi di questo genere, in sostanza la giurisprudenza dell'ABF ha dato prevalenza alle informazioni personalizzate (che tuttavia nell'ambito della trasparenza bancaria generale, allo stato, e fino al ricevimento di tali direttive, non hanno uno statuto normativo definitivo, ad eccezione di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia 9 febbraio 2011) rispetto alle informazioni generali (che invece secondo il disegno del TUB sarebbero, lo sole, a dover prevalere sul regolamento contrattuale). La direttriva in commento, come si vedrà, dovrebbe sanzionare definitivamente anche nei campi dei mutui immobiliari ai consumatori (finora escluso dalla disciplina del credito ai consumatori), che invece prevede l'informazione personalizzata e la prevalenza di questa sul contenuto del contratto eventualmente difforme); la vincolatività dell'informazione personalizzata così anticipata dalla giurisprudenza dell'ABF.

compagni alla conclusione del contratto ed anzi sia causa della mancata conclusione. Si può cioè ipotizzare il caso in cui il consumatore lamenti un danno per aver confidato sulla base delle informazioni generali, sulla disponibilità di certi prodotti, con certe caratteristiche, nella complessiva offerta della banca, per scoprire solo in sede di contrattazione personalizzata, che le informazioni generali erano fuorvianti (non illustravano cioè le caratteristiche dei prodotti in modo conforme a quanto richiesto dalla direttiva o pubblicizzavano prodotti in realtà non disponibili).

Il danno in tal caso corrisponderebbe alle perdite subite ed alle occasioni alternative perse per aver confidato, in conseguenza delle informazioni fornite da controparte, sull'opportunità di concludere un certo contratto con certe caratteristiche. Gli obblighi di informazione dell'art. 13 (anche alla luce delle assunzioni di tale disciplina con quella delle pratiche commerciali - scritte) determinerebbero l'applicazione dell'art. 1337 cod. civ., rendendo in linea di principio ragionevole e giustificato l'affidamento formattato sulla scorta delle informazioni generali rese al pubblico in esecuzione degli obblighi di legge<sup>29</sup>.

Quanto invece alle informazioni personalizzate, può innanzitutto ipotizzarsi il caso estremo nel quale il contratto venga concluso senza la previa conoscenza del PIES, ipotesi alla quale può equipararsi quella delle informazioni fornite oralmente o comunque secondo modalità tali da non soddisfare i requisiti del "supporto duroxile".

Deve poi prendersi in considerazione il caso nel quale il PIIES venga consegnato e tuttavia il contratto abbia un contenuto diverso da quello illustrato nel prospetto. La violazione delle regole di informazione personalizzata dunque riguarderebbe in questo caso specificamente quelle regole (e cioè quelle parti del PIES) che impongono di fornire informazioni relative al contenuto del futuro contratto. Tali regole risulterebbero violate dalla conclusione, senza conseguenza di un nuovo PIES (e la disponibilità di nuovo periodo di riflessione), di un contratto che

<sup>29</sup> Ritiene (con riguardo alla disciplina delle pratiche commerciali scritte) che, solo entro l'ambito della contrattazione tra imprese e consumatori, la violazione degli obblighi informativi precontrattuali rivolti "al mercato" possa dar luogo a responsabilità precontrattuale anche in presenza di contratto concluso (e valido) D'AMICO, *voci Formazione del contratto*, in Enc. Dir., *Annali II*, Milano, 2008, p. 567 e ora in *Profilo del nuovo diritto dei contratti*, Milano 2014 (da cui si cita), p. 42 e ss.; per l'esclusione della configurabilità di tale responsabilità nel caso del contratto "di diritto comune" v. Id., *Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto*, Napoli 1996; Id., *La responsabilità precontrattuale*, in *Rappor(tur)*, *Traettato del contratto*, vol. V, Rimenti, Milano 2006, 1007 e ss.; M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Torino 2011, p. 467 e ss.

all'*Entscheidungs* – *freiheit* dell'investitore, è espressione di una logica consimile, al netto evidentemente della fondamentale differenza di assentire e non dissentire –*plausibilmente*!<sup>1</sup> – da una giurisprudenza militante, *creativa* in quanto sempre più incline a scandagliare il livello «degli interessi materiali» sottesi al contratto<sup>9</sup>. Chi diversamente ragiona dimentica che qualsiasi trasparenza informativa è sfocata al cospetto di un sofisticato modello matematico di calcolo del rischio: tanto è vero che, persino in materia consumeristica, le coordinate rimandi viaggiano ormai su binari diversi a seconda che l'utilità negoziata sia annoverata tra i *search* i *credence goods*. Quanto invece all'idea del derivato riconosciuto e protetto come *sambio in sé*<sup>10</sup>, essa è irrimediabilmente sconnessa visto che pretermette, in un colpo solo, due enunciati normativi, quegli art. 1325 e 1933, c. 1, c.c., attestanti inequivocabilmente che l'ordinamento italiano non tutela il *sinallagma puro* ma soltanto quello corredato di una *causa idonea* perché ammessa dall'ordinamento in quanto *digna di tutela*<sup>11</sup>. Che allora la crisi non sia tanto della fattispecie quanto è piuttosto del modo col quale, talora fin troppo disinvolamente, la si declina dimen dicando che, editorialmente, non esistono contratti commutativi giustizialibili per il fatto di avere una causa lecita in sé, cioè in quanto *affare tra privati*? A chi contesta questo assunto sfugge elementare circostanza che una *pura vincolatività* del patto è insufficiente a renderlo meritevole, nel senso di coercibile, allorché la sua eseguibilità minaccia o può diventare causa di un pregiudizio *«nei confronti di un interesse [più] meritevole»*<sup>12</sup>.

Chiusa la parentesi, volendo problematicamente ritornare al titolo, se le cose davvero stessero nei termini suggeriti da Iriti, l'interrogativo *quid nocet?*, meriterebbe allora, senza tante perifrasi, una risposta desolante: la notte dei derivati ... è appena cominciata, prestando così avvallo al periodate di chi, dopo aver imputato a questa giurisprudenza, talora è vero allo stato grezzo, il doppio difetto di errare nello strumentario tecnico adottato o di maneggiarlo malamente<sup>13</sup>, le imputa nella sostanza una

<sup>9</sup> V. DI MAIO, *Giustizia e 'materializzazione' nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispecie e (regole di) procedura*, cit. 798.

<sup>10</sup> È la prospettiva che ha cercato di accreditare GIRINO, *I contratti derivati*, Milano, 2010<sup>14</sup>, 244 ss. e 250 ss., mentre di sinallagma puro discorre CAPUTO/NASSETTI, *I contratti derivati finanziari*, Milano, 2011<sup>15</sup>, 74 ss. e 101.

<sup>11</sup> GIÀ TRIMARCHI, *Intrighi di diritto privato*, Milano, 2009<sup>16</sup>, 191.

<sup>12</sup> L'impudicamente BRECCIA, *Causa*, in ALPA – BRECCIA – LISERI, *Il contratto in generale*, III, Torino, 1999, 100 s.

<sup>13</sup> Il riferimento, evidentemente, è allo scritto di ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non compiaciente, né reticente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957.

| 16 | 25

*fuga nei valori*, coll'annessa ferita a quella razionalità formale weberiana lasciata ormai in balia di un Richterrecht artefice di un'imprevedibilità alla *Jack in the box rule*: per definizione l'esito contrario di quella «calcolabilità della decisione giudiziale»<sup>14</sup>, valore insopprimibile come si sa per un efficiente svolggersi di qualsiasi mercato concorrenziale.

Ora, non è escluso, giova ripeterlo, che il dibattito sui derivati abbia talvolta virato decisamente nella direzione testé sintetizzata: l'impressione però, spiegolandolo tra le pieghe di una letteratura pure fin troppo increspata di tecnicità giuseconómica<sup>15</sup>, è che lo stato dell'arte conosca una latitudine oltrepassante i suggestivi ma anche angusti confini di una dottrina delle Corti v. discorso degli interpreti. Si intravede infatti, sullo sfondo, un fermento di idee concorrenti che, ai fini di una maggiore comunità espositiva, si proverà qui ad ordinare in un tritico, meritevole già solo per il fatto di annoverare teorie che mettono in mostra, seppur a vario titolo, un secondo tentativo di conciliare *fatti/specie e valori* alla ricerca di un nuovo modo di governare la complessità. Decidere per i valori, quando il pedisseyo rispetto di forme e regole di procedimentalizzazione del consenso *schematizza* la perduta economica dell'investitore, non è infatti una scoriaioia ma, primo utile *caveat!* del discorso, un modo per *invercare* il reale bisogno di tutela dell'investitore negoziato.

**2. Il derivato sconveniente nel prisma dei rimedi: l'artificio retorico della causa concreta.**

*Primo quadro:* lo scenariodi una tassonomia dei rimedi, lo si potrebbe così denominare, improntata al canone del *distingue frequenter* perché, come scrive chi ne ha offerto la rappresentazione più compiuta<sup>16</sup>, indagare sul piano del giudizio causale ... distinguendo dal piano diverso sul quale si danno ed operano i rimedi», può essere di grande

14 Così INTI, *Codabilità/weberiana e crisi della fatti/specie*, cit.  
15 Mediante invece, negli scritti più avventati, da un discorso per categorie: v. al riguardo, ed il rinvio deve intendersi comprensivo dei relativi riferimenti bibliografici. v. DI RAMO, *Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica)*, in *Swaps tra banche e clienti*, a cura di Maffei, Milano, 2014, 33 ss. e MAGGIOLO, *Nessun derivato è un'isola (il servizio di consultazione nella società di derivati OTIC*, *ibid.* 265 ss. A livello monografico, per un'indagine che ha più di uno spunto di interesse, v. invece INDOLFI, *Acuatore/convenzione dei contratti derivati*, Padova, 2013, 60 ss.

16 Il riferimento è alle dense pagine di M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Torino, 2015, 493, 16663, in *Giur. civ.*, 2008, I, 276 ss. il cui periodo standard toma, per es., in Cass. 16 aprile 2012, n. 5965, in *Contratti*, 2012, 888 ss.

ausilio all'interprete. Ed allora, nell'ordine, ecco le *Fallgruppe* di riferimento.

*Prima fatti/specie*, quando il derivato sia determinato di copertura ma il riparto del rischio ne veda un'eccessiva misura imputata all'investitore di tali che l'alea (del tasso o del cambio) che il derivato doveva coprire rimane in realtà in gran parte *scooperata*: nella pratica è una delle ipotesi più ricorrenti, ma difficilmente è catalogabile tra quelle materializzanti un problema di nullità del contratto per difetto della *causa in concreto*. Vero infatti che il programma contrattuale mette qui in mostra una regola che oblitera lo scopo di copertura dichiarato in contratto, sicché ma detto descrittivamente non si ha un regolamento ancillaremente servente all'interesse che l'investitore intendeva soddisfare. E tuttavia qui lo scarso è tra la *causa enunciata* e quella che l'insieme delle clausole contrattuali, incorporanti un valore del contratto *unilateralemente confezionato*<sup>17</sup>, davvero formalizzano. Ragionare di una nullità per immeritevolezza della causa in concreto, riprendendo così il recitativo giudiziare imperante, occulta nella sostanza il fatto che, nell'esempio sunteggiato, il divario è, nei termini di una reciproca incomunicabilità, tra l'interesse dell'investitore e quello *in contratto*. Ora, uno iato suffisso scopertamente sotterraneo, tra l'interesse dell'investitore e quello *in contratto*, allorché l'eccuzione opposta abbia plausibilmente stabilito nella forma duale di un errore riconoscibile (art. 1429 – 1431 c.c.) ovvero di un dolo (art. 1439 c.c.), quindi pone tipicamente una questione di annullabilità, colla variabile di una tutela risarcitoria per la stipula di un *contratto valido ma sconveniente* (art. 1440) allorché l'eccuzione opposta abbia plausibilmente stabilito l'esiguità della copertura ottenuta a fronte della maggiore entità di rischio accollato. E, detto di passata, il darsi dell'uno o dell'altro rimedio rappresenta, in realtà, una variabile rimessa alla discrezionalità dell'investitore, se è vero che si la coppia degli artt. 1439 e 1440 c.c. si differenzia, come la Cassazione a più riprese ha sentenziato<sup>18</sup>, sul piano dell'onere della prova: eppò, in virtù delle regole che governano il processo civile, mai un giudice potrà, ov'anche lo volesse, rigettare la domanda risarcitoria perché si è appurato che il dolo opposto in realtà è determinante. Per conseguenza l'immagine di un art. 1440 che, per una qualche ragione, fagocita o fa concorrenza all'art. 1439, fa registrare pure qui una valenza insopportabile.

17 È stato P. FERRO LUZZI, *Attività e "prodotti" finanziari*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, 142, a mettere in risalto per primo come l'apicità di queste operazioni si dipana solitamente attraverso la «edificazione di schemi contrattuali applicati in modo tendenzialmente uniforme».

18 Cfr. M. GAGLIARDI, *La disciplina della disciplina*, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 776; CALVO, *Le pratiche commerciali ingannevoli*, in *De Cristofaro (cur.), Pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 477; fatuspice codicistica del dolo v. GRANELLI, *Le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/59/CE modificata il codice del consumo, in Obbl. e contr.*, 2007, p. 776; CALVO, *Le pratiche commerciali ingannevoli*, in *De Cristofaro (cur.), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino 2008, p. 175 e ss.; per lo stesso sul collegamento tra pratiche commerciali scorrette e fatuspice codicistica del dolo v. GRANELLI, *Le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/59/CE modificata il codice del consumo, in Obbl. e contr.*, 2007, p. 776; CALVO, *Le pratiche commerciali ingannevoli*, in *De Cristofaro (cur.), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino 2008, p. 175 e ss.; per l'allargamento dell'area del dolo, le più in generale dei vizi del consenso sulla scorta dell'art. 1337 mese come regola vola a porre una direttiva generale per il comportamento delle parti nella fase precontrattuale che sanzionierebbe (indifferente con l'annullamento o col risarcimento del danno) ogni comportamento qualificabile come contrario ad una generale istanza di correttezza anche se non esattamente riconducibile ad alcuno dei vizi del consenso così come individuati dal codice, v.

Più difficile sembra invece ipotizzare concorrenti rimedi giurisdizionali in capo a singoli consumatori che assumessero che il loro «comportamento economico» sia stato in concreto «falsato» dal carattere ingannevole dell'informazione generale nel caso in cui il contratto sia stato effettivamente concluso<sup>26</sup>.

In un caso di questo genere potrebbe in astratto ipotizzarsi un rimedio situato nel campo dei vizi del consenso e che pertanto conduca all'annullamento del contratto. Un argomento in tal senso potrebbe provenire, in ipotesi, dalle indicazioni di quella parte della dottrina secondo la quale l'introduzione di particolari obblighi di informazione e, più in generale, di prescrizioni in ordine alle modalità dell'informazione precontrattuale realizzata con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (che dovrebbe leggersi nel caso di specie anche alla luce degli obblighi posti dall'art. 13 della direttiva 17/2014) rifiuisce sull'interpretazione della disciplina codicistica del dolo, in particolare allargando l'ambito della nozione giuridicamente rilevante di «*scorriaggio*»<sup>27</sup>.

*del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, Torino 2011, p. 41 e ss.

26 In generale sull'influenza che l'informazione *ad insertum personam* può spegnere sul singolo contratto, v. ALESSI, *I doveri di informazione*, in *CASTRONovo - MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo*, cit., p. 391 e ss.; sul requisito della idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore e ad indurlo ad «assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso» ai fini della applicazione dei rimedi previsti dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, v. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, cit.; «donetia ad alterare la libertà di scelta del consumatore medio»; V. MELI, *Diligenza professionale*, «consumatore medio» e regola di de minimis nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in V. MELI - MARANO, *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 1 e ss.;

27 Cfr. MAUCERI, *Pratiche commerciali sleali e disciplina generale dei contratti*, in *GENOVESE (cur.), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette*, Padova 2008; EAD, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 477; fatuspice codicistica del dolo v. GRANELLI, *Le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/59/CE modificata il codice del consumo, in Obbl. e contr.*, 2007, p. 776; CALVO, *Le pratiche commerciali ingannevoli*, in *De Cristofaro (cur.), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino 2008, p. 175 e ss.; per lo stesso sulla scorta dell'art. 1337 mese come regola vola a porre una direttiva generale per il comportamento delle parti nella fase precontrattuale che sanzionierebbe (indifferente con l'annullamento o col risarcimento del danno) ogni comportamento qualificabile come contrario ad una generale istanza di correttezza anche se non esattamente riconducibile ad alcuno dei vizi del consenso così come individuati dal codice, v.

Tuttavia può ragionevolmente ipotizzarsi che nei casi disciplinati dalla direttiva 17/2014 sia in fatto difficile giungere alla conclusione che il concreto consenso del consumatore sia stato viziato a causa dell'informazione resa in sede di informazioni generali, perché la conclusione del contratto, nel disegno della direttiva, è comunque necessariamente mediata dalle informazioni personalizzate dell'art. 14 che riguardano i medesimi aspetti oggetto delle informazioni generali ma li espongono in modo molto più dettagliato e tale da suscitare l'attenzione del consumatore proprio al fine di accompagnarne il consenso.

Quindi, in linea di principio, se l'informazione personalizzata corrispondente all'operazione poi effettivamente conclusa è integra, completa e corretta, sembra arduo sostenerne che il consenso del consumatore possa darsi viziato da una informazione non corretta resa in fase di informazioni generali.

Qualora, invece, lo sviantamento del comportamento economico del consumatore sia riconducibile ad una informazione non corretta (nei termini che si diranno) resa in sede di informazioni personalizzate, tale circostanza dovrebbe assorbire il rilievo del difetto di informazione generale e condurre all'applicazione di autonomi rimedi per la violazione delle regole dell'art. 14, che, come si dirà, dovranno presumibilmente collocarsi anche su un terreno diverso da quello dei vizi del consenso.

Rimane, nell'ipotesi in cui il contratto sia stato concluso, il diverso caso che veda informazioni precontrattuali personalizzate complete e rispettose delle prescrizioni della direttiva, seguite da un contratto il cui contenuto sia rispondente a quello del PIES e ad uno dei prodotti pubblicizzati in sede di informazioni generali, ma che tuttavia sia ipoteticamente stipulato a condizioni economiche meno vantaggiose per il consumatore rispetto a quelle pubblicate con le informazioni generali. In questo caso il difetto attirerebbe specificamente alla discordanza tra i costi per il consumatore dichiarati in informazioni generali e quelli dichiarati, per il corrispondente prodotto, in sede di PIES e coerentemente riportati in contratto: il contratto sarebbe regolarmente concluso sulla scorta di un PIES corretto, ma conterebbe condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quelle enunciate nelle informazioni generali.

Sarebbe già allo stato applicabile a casi di questo genere la disciplina degli articoli 116 e 117 del *Testo unico bancario* (salvo il fatto che naturalmente disciplina, allo stato, non «conosce» le informazioni generali di cui all'art. 13 della direttiva ma so-



dunque condursi, da un lato, entro il perimetro delle soluzioni note al diritto positivo (e cercando di trarre le coerenti direttive sistematiche) o individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. D'altra parte, tale analisi può utilmente svolgersi distinguendo i diversi tipi di problema che la violazione delle regole di informazione può porre, sulla scorta di alcuni criteri cui l'impianto dato dalla direttiva alla materia (in particolare agli articoli 13 e 14) consente di attribuire rilevanza.

E dunque opportuno, in primo luogo, assumere a criterio per l'impostazione del problema il grado di "personalizzazione" dell'informazione, distinguendo tra informazioni rese al pubblico (informazioni generali di cui all'art. 13) e informazioni rese ad un soggetto determinato nell'ambito di una trattativa già instaurata ed avente già ad oggetto una specifica ipotesi di operazione di credito, o quanto meno un vantaggio di prodotti, individuati entro la generalità dei prodotti offerti dal soggetto che eroga il credito (informazioni personalizzate dell'articolo 14).

Assume inoltre rilievo, nella prospettiva dei rivenditori, ma probabilmente, per quanto si dirà, solo limitatamente alle informazioni personalizzate, l'oggetto dell'informazione, e cioè quel profilo che consente di distinguere tra informazioni che hanno la funzione di far conoscere in anticipo gli elementi del regolamento contrattuale e informazioni la cui trasmissione ha invece la funzione di spiegare gli effetti economici del contratto ed illustrare il rischio che lo specifico regolamento contrattuale può comportare (anche in considerazione delle esigenze e della condizione patrimoniale rappresentate dal consumatore).

Entro questo quadro, si può affrontare il problema procedendo separatamente per le informazioni generali e le informazioni personalizzate e premettendo alla specifica trattazione della questione dei rimedi una breve illustrazione dei casi e dei modi nei quali può realizzarsi una violazione delle regole di informazione.

Quanto alle informazioni generali disciplinate dall'articolo 13, a parte il caso estremo della totale mancanza presso la sede del soggetto erogante il credito, il "difetto" in relazione a tali informazioni può in linea di massima consistere o nel loro carattere lacunoso o nel loro carattere fuorviante.

Nel primo caso si avrà comunque delle informazioni generali che non fanno riferimento a tutti i prodotti in realtà disponibili e di fatto offerti dal creditore oppure che, in relazione ai prodotti illustrati, non contengono tutti i dati che la disciplina impone di includere.

Nel secondo caso, si avranno informazioni in qualche modo fuorvianti per il consumatore in quanto pubblicizzano prodotti che, in sede di con-

<sup>14</sup> I 14

dunque condursi, da un lato, entro il perimetro delle soluzioni note al diritto positivo (e cercando di trarre le coerenti direttive sistematiche) o individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. D'altra parte, tale analisi può utilmente svolgersi distinguendo i diversi tipi di problema che la violazione delle regole di informazione può porre, sulla scorta di alcuni criteri cui l'impianto dato dalla direttiva alla materia (in particolare agli articoli 13 e 14) consente di attribuire rilevanza.

E dunque opportuno, in primo luogo, assumere a criterio per l'impostazione del problema il grado di "personalizzazione" dell'informazione, distinguendo tra informazioni rese al pubblico (informazioni generali di cui all'art. 13) e informazioni rese ad un soggetto determinato nell'ambito di una trattativa già instaurata ed avente già ad oggetto una specifica ipotesi di operazione di credito, o quanto meno un vantaggio di prodotti, individuati entro la generalità dei prodotti offerti dal soggetto che eroga il credito (informazioni personalizzate dell'articolo 14).

Assume inoltre rilievo, nella prospettiva dei rivenditori, ma probabilmente, per quanto si dirà, solo limitatamente alle informazioni personalizzate,

l'oggetto dell'informazione, e cioè quel profilo che consente di distinguere tra informazioni che hanno la funzione di far conoscere in anticipo gli elementi del regolamento contrattuale e informazioni la cui trasmissione ha invece la funzione di spiegare gli effetti economici del contratto ed illustrare il rischio che lo specifico regolamento contrattuale può comportare (anche in considerazione delle esigenze e della condizione patrimoniale rappresentate dal consumatore).

Cfr. PAGLINTINI, *Stato dell'informazione e presto responsabile*, cit. p. 527; com'è noto, la stessa direttiva comunitaria 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette stabilisce, all'art. 7, che costituisce pratica commerciale scorretta l'omissione "dell'informazione di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e indiretta ad assunzione una decisione di natura commerciale che non avrebbe attribuiti preso" e, tra tali "informazioni rilevanti", si indicano le informazioni qualificate come dovverse ai sensi della direttiva comunitaria (tra quelle allora in vigore) di cui all' Art. II della direttiva, ma più in generale, la definizione ed il catalogo delle informazioni, ingannevoli di cui agli articoli 1 e 2 si prestano a ricomprendersi le informazioni generali di cui all'art. 13 della direttiva qui in commento. Per la ricostruzione del quadro normativo complessivo alla luce del quale valutare la scorrettezza delle pratiche, v. LIBERTINI, *Classificazione e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 73.

25

26

Trib. Monza 2012 e Trib. Trento 2013, non più di altre Corti tuttavia<sup>19</sup>, oppure in quanto pubblicizzano i prodotti effettivamente disponibili ma in modo non conforme alle modalità prescritte dalla direttiva.

Trattandosi di informazioni rivolte "al pubblico" dei consumatori, che prescindono cioè da una concreta negoziazione tra le parti ma che tuttavia sono diverse dalla pubblicità, il luogo normativo che dovrebbe attribuire rilievo giuridico ed assegnare dei rimedi contro tale carattere lacunoso o fuorviante delle informazioni generali sembra essere primariamente la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo)<sup>20</sup>, mentre non sembra che possa ipotizzarsi un diverso rilievo del carattere incompleto o ingannevole di tali informazioni a seconda che tale lacunosità o deficitività attenga alle informazioni sul contenuto del contratto o a quelle sul rischio.

Potrà dunque senz'altro trovare applicazione l'apparato della tutela amministrativa e giurisdizionale dell'art. 27 del codice del consumo, nel caso in cui il difetto dell'informazione (omissione, ingannevolezza, mancato rispetto degli standard imposti dalla direttiva) integri una pratica commerciale scorretta, in particolare, presumibilmente, in quanto ingannevole ai sensi degli articoli 21, 22, e 23 del codice del consumo<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> V., infatti, Trib. Torino, 17 gennaio 2014, in *Contratti*, 2014, 1012 ss, con nota di INDOLF, *La modulazione dell'aleatorietà convenzionale dell'interest rate swap*. Per più di un utile spunto è utile la consultazione dello scritto di Rocciuto, *Contratti (in strumenti finanziari) derivati e causa*, in *Banca borsa tit.*, 2013, 106 ss.

<sup>20</sup> Cfr. M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 501 e, nell'ottica di un richiamo alla disciplina dei vii del volere, pure DOLMETTA, *Introduzione. Speculazione e prudenza*, in *Swap tra banche e clienti*, cit. XX.

<sup>21</sup> Su presupposto che IL IRS sia un genere di contratto nel quale la cura dell'interesse altri funge da «causa necessaria» (così M. BARCELLONA, *Mercato mobiliare e tutela del risparmio. L'intermediazione finanziaria e le responsabilità di banche e Consob*, Milano, 2009, 51). Si può catalogare in seno a questa corrente interpretativa AND. TUCCI, *La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema della causa del contratto, in Banca borsa tit.*, 2013, 1, 68 ss.

<sup>22</sup> La terminologia –ed i suoi sviluppi applicativi– si devono a GIRTI, *La "tenuta" del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, *Riv. dir.* cit., 2008, I, p. 513. Per il suo rilievo nell'area della contrattazione b2c sia consentito il rinvio a PAGLINTINI, in D'AMICO – PAGLINTINI, *Multa per abuso ed integrazione del contratto*, Torino, 2013, 165 ss.

zeri l'utilità del derivato ledendo così l'affidamento dell'investitore sul nucleo minimo di clausole – enunciative e preposte ad identificarlo. Non dunque una nullità dichiudente in realtà la causa in concreto del derivato impugnato non regge quando il problema dedotto in giudizio involga il *quantum* di misura protettiva che «il cliente si proponeva di conseguire»<sup>20</sup>. Esemplificando, quando la Cassazione maneggi l'art. 2744 alla stregua di una norma materialistica, sentenziando che la *causa vendita* dichiarata occulta una (concreta) causa (illecita) di garanzia atipica, statuscere una nullità in ragione dell'attributo qualificante la seconda non perché la prima non sia stata realizzata. In una cornice nella quale è l'art. 1322 che viene utilizzato a mo' di *norma matericale*, non può essere diverso. Una nullità regge soltanto se, invertendo i termini del ragionamento, si argomentasse notando come quel che *non va*, in un derivato addossante un eccessivo grado di rischio sull'investitore, è la causa vera *in se* di questo contratto, nella misura in cui un intermediario che progetta un utile netto, a fronte di un investitore in perdita secca, per certo contravvieni ad una cura corretta dell'alienità dell'interesse ereditato. Qui l'interpretazione potrebbe volendo basculare tra due moduli discorsivi: una nullità per lo svuotamento della *causa mandata*, se è vero che questi derivati vedono per lo più degli intermediari bancari agire in corrispondenza diretta, sul presupposto che il perimetro dell'art. 1711 c.c. inizi laddove finisce quello di uno snaturamento della causa<sup>21</sup>; oppure, sicono la divergenza tra causa enunciata e quella perseguita dall'operazione pone una questione di tenuta del tipo contrattuale<sup>22</sup>, immaginare un'interpretazione orientata al tipo (*typengeruchAuslegung*) che opera protettivamente ogni qual volta l'intermediario asserisce in realtà la *causa vendita* per la controparte.

Ergo il derivato che si avvale di una *lex contractus* programmata un *nudo* trasferimento di ricchezza, tale perché unilateralmente orientato, è nullo in quanto questa attribuzione non palesa un *vestimentum* che «non sia quello di un arricchimento ... senza causa»<sup>23</sup>. La monetizzazione di un rischio non ripartito, questo si vuol dire, illustra uno scompenso sinallagmatico immutabile: se il valore dell'alea finanziaria è l'interesse tutelato da un *contratto atti-*

di altre Corti tuttavia<sup>19</sup>, oppure in quanto pubblicizzano i prodotti effettivamente disponibili ma in modo non conforme alle modalità prescritte dalla direttiva.

Trattandosi di informazioni rivolte "al pubblico" dei consumatori, che prescindono cioè da una concreta negoziazione tra le parti ma che tuttavia sono diverse dalla pubblicità, il luogo normativo che dovrebbe attribuire rilievo giuridico ed assegnare dei rimedi contro tale carattere lacunoso o fuorviante delle informazioni generali sembra essere primariamente la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo)<sup>20</sup>, mentre non sembra che possa ipotizzarsi un diverso rilievo del carattere incompleto o ingannevole di tali informazioni a seconda che tale lacunosità o deficitività attenga alle informazioni sul contenuto del contratto o a quelle sul rischio.

Potrà dunque senz'altro trovare applicazione l'apparato della tutela amministrativa e giurisdizionale dell'art. 27 del codice del consumo, nel caso in cui il difetto dell'informazione (omissione, ingannevolezza, mancato rispetto degli standard imposti dalla direttiva) integri una pratica commerciale scorretta, in particolare, presumibilmente, in quanto ingannevole ai sensi degli articoli 21, 22, e 23 del codice del consumo<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> V., infatti, Trib. Torino, 17 gennaio 2014, in *Contratti*, 2014, 1012 ss, con nota di INDOLF, *La modulazione dell'aleatorietà convenzionale dell'interest rate swap*. Per più di un utile spunto è utile la consultazione dello scritto di Rocciuto, *Contratti (in strumenti finanziari) derivati e causa*, in *Banca borsa tit.*, 2013, 106 ss.

<sup>20</sup> Cfr. M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 501 e, nell'ottica di un richiamo alla disciplina dei vii del volere, pure DOLMETTA, *Introduzione. Speculazione e prudenza*, in *Swap tra banche e clienti*, cit. XX.

<sup>21</sup> Su presupposto che IL IRS sia un genere di contratto nel quale la cura dell'interesse altri funge da «causa necessaria» (così M. BARCELLONA, *Mercato mobiliare e tutela del risparmio. L'intermediazione finanziaria e le responsabilità di banche e Consob*, Milano, 2009, 51). Si può catalogare in seno a questa corrente interpretativa AND. TUCCI, *La "tenuta" del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, *Riv. dir.* cit., 2008, I, p. 513. Per il suo rilievo nell'area della contrattazione b2c sia consentito il rinvio a PAGLINTINI, in D'AMICO – PAGLINTINI, *Multa per abuso ed integrazione del contratto*, Torino, 2013, 165 ss.

<sup>22</sup> V., per tutti, MAPFES, *Il conflitto di interessi e la tutela degli investitori*, in *Contratti per l'impresa*, a cura di Gitti-Maugeri-Notari, Bologna, 2012, II, 228 ss, sempre dello stesso, successivamente, *L'utilizzo di diritto privato dell'intermediario e il contratto derivato over the counter, come sommessa razionale*, in *Swap tra banche e clienti*, cit. 3 ss.

<sup>23</sup> V. FERRO LUZZI, *Attività e "prodotti" finanziari*, cit. 138 ss.

<sup>24</sup> V. in luogo di tanti, EU, BARCELLONA, *Contratti derivati finanziari speculativi: fra tramonto della cause e tramonto del mercato in Swap tra banche e clienti*, cit. 91 ss.

<sup>25</sup> Cfr. M. BARCELLONA, *Multa per abuso ed integrazione della ricchezza*, cit. 505.

pico, creativo perché il suo oggetto in realtà è una somma di denaro deditavi per quantificare «l'effetto della variazione di tassi [su altro] denaro»<sup>27</sup>, un'alea unilateralmente direzionale crea per la controparte che vince un guadagno sicuro in quanto, nella sostanza, ... non assoggettato ad un qualche rischio. *Speculazione pura* è forse l'appellativo più acconci: anche se il qualificativo *gratuita*, trattandosi non di un *investimento borsistico* ma di una speculazione indifferente ad altre finalità «che siano socialmente apprezzabili»<sup>28</sup>, rende altrettanto bene l'idea. Il risultato infatti non cambia: una scommessa colla quale si vince facilmente, con un'impresa investitrice il cui *swap* è per di più estraneo al suo oggetto sociale, trasforma il derivato in un sofisticato strumento di gestione di un *rischio apparene*. È un contratto che non ha una *funzione sociale*, dirà chi identifica *causa e scambio di mercato*, perché il guadagno che si produce non concorre a formare il prezzo di mercato delle utilità negoziate<sup>29</sup>. Ma si potrebbe anche dire, non meno persuasivamente, che il derivato speculativo è immateriale perché non *hain sé e non si dà una giustificazione del costo sociale del profit netto dell'intermediario*<sup>30</sup>. Le derivati come operazioni di autonomia si lecite ma non meritevoli servir, in realtà, a *calibrare* il livello di tutela *comparativamente* spettante agli interessi in conflitto<sup>31</sup>, misurando così la *tipicità* dell'interesse meritevole<sup>32</sup>.

Terza *fattispecie*, quando il derivato formalizza un'alea irrazionale giacché, a motivo di un'omissione informativa dell'intermediario ovvero per il ricorrere di costi impliciti, come e quanto questo rischio sia ripartito tra le parti contratti sfugge totalmente ad una *calcolabilità preventivabile* all'atto della stipula. Di nuovo l'immagine del derivato come contratto creativo, perché l'interesse fondamentale delle parti fa perno sul nesso creato [dall'accordo, *cave I*] tra le variazioni di valore di

... dati della realtà e il denaro finale»<sup>33</sup>, può tornare utile.

Fatti specie largamente sperimentata nella pratica, ha finito per diventare un canovaccio per l'interprete in virtù del caso deciso da App. Milano 3459/2013, ove meritevolezza del derivato e razionalità/misurabilità dell'alea vengono presentati come un binomio inscindibile. Per la Corte milanese, sintetizzandone al massimo il ragionamento, questa misurabilità però in tanto c'è in quanto sia *bilaterale* perché laddove, per il gioco di costi occulti e/o di un'incompletezza nell'informare, al cliente investitore sia impedito di calcolare l'alea ne-gozata, il contratto diviene *irrazionale* e per ciò stesso difettante di una causa meritevole. Il che, giova ripeterlo<sup>34</sup>, introduce ad un periodo diverso l'altro suggestivo, col difetto però di apparente due concetti, la *razionalità* dell'alea e la sua *calcolabilità* che, al netto delle faticosce nelle quali l'incalcolabilità assoluta lascia l'oggetto del contratto indeterminabile (art. 1346 c.c.), non necessariamente si trovano a procedere assieme: il tasso di *ratiosità* dell'alea dell'investitore trova infatti la sua *unità di misura* nell'alea corrispondente dell'intermediario ed il loro rapporto, se dovesse mettere in mostra un'alea unilaterale preluderebbe ad un trasferimento allora si irragionevole perché privo di *iusta causa*; l'incalcolabilità *soggettiva* evene viceversa una vicenda che, per il concorso di circostanze ostative riferibili all'agire scorretto dell'intermediario, rimandano ad una non assemnata razionalità nel negoziare dell'investitore il fatto che la sua misura di alea contratta non sia calcolabile, *hic Rhodis, hic salta, nulla dice sul tasso di oggettiva calcolabilità dell'alea contrattuale*, di talché non è corretto dedurre da un incalcolabilità soggettiva una *qualità* del contratto e, per il suo medio, l'*immeritevolezza* dello scambio. Come si è scritto, l'opacità individuale dell'alea è un attributo della volontà di chi contratta senza sapere, col risultato che l'irrazionalità conseguente «non è del contratto ma della scelta del contraente [signaro]»<sup>35</sup>. Ergo, torna ad essere una questione di dolo e/o di conflitto d'interessi, considerato che il discriminio tra le due figure, come la dottrina classica da tempo avverte<sup>36</sup>, è quanto slabirato.

<sup>27</sup> Così FERRO LUZZI, *Attività e "prodotti" finanziari*, cit. 138.  
<sup>28</sup> V. DOLMETTA, *Introduzione e Speculazione e prudenza*, cit. XXVI. Ma in termini consimili si muovevano già SPADA, *Codice civile e diritto commerciale*, in Riv. dir. civ., 2013, 340 e FRANZONI, *Il contratto nel mercato globale*, in Contr. impr., 2013, 81.

<sup>29</sup> V., con ampia disamina critica, M. BARCELLONA, *Diritti sistematici senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996 e, più di recente, EU. BARCELLONA, *Iuonometarum. Diritti e moneta alle origini della modernità*, Bologna, 2013, 15 ss.

<sup>30</sup> V. BRECCIA, *Op. iust. ult. cit.*

<sup>31</sup> Lo spunto, ed il dato tornerà nell'epilogo di queste pagine, per rilettura dell'art. 1322, c. 2 nei termini di una disposizione che scrutina «il risultato finale dell'atto di autonomia privata, vagliando nel contenuto delle condizioni per la sua definitività», è già in P. BARCELLONA, *Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giurista causa dell'antibizione*, in Riv. dir. proc. civ. e com., già diretto da A. Cieu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1984, 552.

... dati della realtà e il denaro finale»<sup>33</sup>, può tornare utile.

Fatti specie largamente sperimentata nella pratica, ha finito per diventare un canovaccio per l'interprete in virtù del caso deciso da App. Milano 3459/2013, ove meritevolezza del derivato e razionalità/misurabilità dell'alea vengono presentati come un binomio inscindibile. Per la Corte milanese, sintetizzandone al massimo il ragionamento, questa misurabilità però in tanto c'è in quanto sia *bilaterale* perché laddove, per il gioco di costi occulti e/o di un'incompletezza nell'informare, al cliente investitore sia impedito di calcolare l'alea ne-gozata, il contratto diviene *irrazionale* e per ciò stesso difettante di una causa meritevole. Il che, giova ripeterlo<sup>34</sup>, introduce ad un periodo diverso l'altro suggestivo, col difetto però di apparente due concetti, la *razionalità* dell'alea e la sua *calcolabilità* che, al netto delle faticosce nelle quali l'incalcolabilità assoluta lascia l'oggetto del contratto indeterminabile (art. 1346 c.c.), non necessariamente si trovano a procedere assieme: il tasso di *ratiosità* dell'alea dell'investitore trova infatti la sua *unità di misura* nell'alea corrispondente dell'intermediario ed il loro rapporto, se dovesse mettere in mostra un'alea unilaterale preluderebbe ad un trasferimento allora si irragionevole perché privo di *iusta causa*; l'incalcolabilità *soggettiva* evene viceversa una vicenda che, per il concorso di circostanze ostative riferibili all'agire scorretto dell'intermediario, rimandano ad una non assemnata razionalità nel negoziare dell'investitore il fatto che la sua misura di alea contratta non sia calcolabile, *hic Rhodis, hic salta, nulla dice sul tasso di oggettiva calcolabilità dell'alea contrattuale*, di talché non è corretto dedurre da un incalcolabilità soggettiva una *qualità* del contratto e, per il suo medio, l'*immeritevolezza* dello scambio. Come si è scritto, l'opacità individuale dell'alea è un attributo della volontà di chi contratta senza sapere, col risultato che l'irrazionalità conseguente «non è del contratto ma della scelta del contraente [signaro]»<sup>35</sup>. Ergo, torna ad essere una questione di dolo e/o di conflitto d'interessi, considerato che il discriminio tra le due figure, come la dottrina classica da tempo avverte<sup>36</sup>, è quanto slabirato.

<sup>32</sup> Così FERRO LUZZI, *Attività e "prodotti" finanziari*, cit. 138.  
<sup>33</sup> V. amplus in PAGLIANTINI, *costi impliciti nei derivati fra trasparenza e causa*, in Nuove leggi civ. comm., 2013 ss. 377 ss.

<sup>34</sup> M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 510.

<sup>35</sup> V., per tutti, DONISI, *Il contratto con se stesso*, Napoli, 1982, 198 e LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in Tratt. dir. civ. e com., già diretto da A. Cieu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1984, 552.

teristiche della prassi della contrattazione immobiliare.

Analogo problema di coordinamento può porsi nel caso in cui in sede di recepimento si scelga di attuare l'indicazione comunitaria in merito al «periodo di riflessione» del consumatore, sotto forma di diritto di recesso a questi riconosciuto dopo la conclusione del contratto. Anche in tal caso si porrà il problema di coordinare (presumibilmente mediante l'impiego di termini e condizioni che in qualche modo differiscono la produzione degli effetti della compravendita e del mutuo), alla luce della prassi della contrattazione immobiliare, gli interessi del creditore in ordine alla stretta connessione tra erogazione del credito e costituzione della garanzia ipotecaria e gli interessi del debitore consumatore in ordine alla effettività del rimedio del recesso, anche in considerazione della possibilità, prevista per gli Stati, di limitare o escludere tale diritto nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il credito per l'acquisto.

## 5. Le conseguenze della violazione degli obblighi di informazione degli articoli 13 e 14

In conformità ad un canone ormai consolidato della legislazione comunitaria in tema di obblighi di informazione a tutela del consumatore la direttiva non individua rimedi specifici per il caso della violazione di tali obblighi e lascia agli Stati membri il compito di definire, in sede di recepimento, «*sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive*» per garantire l'applicazione delle norme di diritto interno adottate a recepimento della direttiva<sup>22</sup>.

La questione deve dunque in questa sede essere affrontata, facendo salvo le eventuali scelte specifiche del legislatore nazionale in sede di recepimento, cercando di valorizzare sia la *ratio* specifica della direttiva 17/2014, sia le indicazioni sistematiche che si colgono dall'esame della complessiva disciplina della trasparenza bancaria e della tutela del consumatore, al fine di individuare l'ambito entro il quale dovrebbero collocarsi i rimedi ed il modo nel quale in linea di massima dovrebbero operare.

La riflessione sui rimedi per la violazione delle regole di informazione della direttiva 17/2014, deve

<sup>22</sup> Così all'art. 38 della direttiva 17/2014/UE, che al primo paragrafo, allo stesso modo di quanto ha fatto l'art. 23 della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori (e secondo una prassi comune consolidata della legislazione comunitaria), stabilisce: «Gli Stati membri statuiscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive».

rendendo 23 e nel modello del PIES all'allegato II della direttiva<sup>23</sup>. Si deve ritenere dunque, anche se le indicazioni normative in proposito non sono chiarissime, che rimanga la possibilità che gli Stati membri limitino o escludano il diritto di recesso essenzialmente nel caso in cui il consumatore, durante la permanenza del diritto, utilizzi effettivamente il credito (per ipotesi effettivamente erogato e nella disponibilità del consumatore) ponendosi così in una condizione di fatto poco compatibile con la dissoluzione del rapporto che conseguirebbe al recesso.

Le modalità secondo le quali è strutturato il periodo di riflessione, sotto forma di opzione precedente alla conclusione del contratto ovvero sotto forma di diritto recesso, sono tali da porre probabilmente qualche problema di coordinamento con la prassi della contrattazione immobiliare per alcune operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, mediante le quali si realizza, anche in considerazione delle esigenze di tutela del creditore, in ordine alla immediata costituzione della garanzia ipotecaria, la stipulazione e l'erogazione del mutuo contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita al fine dell'immediata iscrizione (in forza del consenso dell'acquirente) della garanzia reale sull'immobile acquistato per mezzo del credito.

Nel caso in cui il periodo di riflessione sia consentito, mediante la tecnica dell'offerta vincolante per il creditore, come periodo precedente alla conclusione del contratto, può ipotizzarsi che il consumatore, esaurita la riflessione e sciolta in senso positivo la riserva, possa aver interesse a vincolare definitivamente la controparte alle condizioni dell'offerta (così come esplicate e comprese grazie al PIES) senza attendere il momento nel quale sia possibile procedere contestualmente alla stipulazione del la compravendita collegata al contratto di credito. Pertanto, ai di fuori del caso nel quale l'accettazione della proposta da parte del consumatore si realizzi direttamente mediante la definitiva stipulazione del contratto di compravendita e del contratto di mutuo e quindi con la contestuale erogazione del credito (utilizzato come prezzo) e l'iscrizione dell'ipoteca, si porrà il problema di coordinare le tecniche di tutela del consumatore impiegate dalla direttiva in ordine al «periodo di riflessione» con le riferite caratteristiche della prassi della contrattazione immobiliare.

... dati della realtà e il denaro finale»<sup>33</sup>, può tornare utile.

<sup>23</sup> C. Ferro Luzzi, *Attività e "prodotti" finanziari*, cit. 139.

<sup>24</sup> V. amplus in PAGLIANTINI, *costi impliciti nei derivati fra trasparenza e causa*, in Nuove leggi civ. comm., 2013 ss. 377 ss.

<sup>25</sup> M. Barcellona, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 510.

<sup>26</sup> V., per tutti, DONISI, *Il contratto con se stesso*, Napoli, 1982, 198 e LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in Tratt. dir. civ. e com., già diretto da A. Cieu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1984, 552.

in quanto consentirebbe al consumatore di conoscere adeguatamente, grazie alla illustrazione standardizzata e semplificata che costituisce la funzione pratica del PIES, il contenuto dell'offerta ed i rischi economici che essa comporta rimanendo al riparo da eventuali mutamenti dell'offerta e ridurrebbe dunque in modo efficace l'onere dell'attività precontrattuale di confronto delle offerte e valutazione dei rischi per il consumatore.

Al contrario, nel caso in cui il periodo di riflessione non fosse legato ad un'offerta vincolante per il creditore, esaurito l'esame ed il confronto del PIES, il consumatore si troverebbe esposto alla possibilità che il creditore muti le condizioni proposte. Ciò comporterebbe la consegna di un nuovo PIES e un'ulteriore attività di valutazione e ricerca precontrattuale da parte del consumatore (che potrebbe dunque avvenire in assenza di impegni della controparte), con conseguente aggravio dei costi e a danno degli obiettivi di trasparenza ed efficienza dell'informazione precontrattuale (intesa essenzialmente a ridurre i costi di ricerca e di valutazione per il consumatore) sottese alle modalità di informazione documentale, standardizzata e semplificata adottate dalla direttiva.

In altri termini, sembra che un eventuale periodo di riflessione ipoteticamente previsto dal legislatore nazionale come successivo alla consegna del PIES, ma in assenza della condizione di vincolo del creditore cui dà luogo l'offerta vincolante, non potrebbe assolvere alla funzione informativa in modo coerente con la *ratio expressa* della direttiva. E dunque l'eventuale soluzione nazionale che prevedesse una consegna del PIES anticipata rispetto all'offerta vincolante e consentisse ai creditori l'emissione di offerte non vincolanti, imputando a "periodo di riflessione" il tempo trascorso tra la consegna del PIES e l'emissione dell'offerta non sarebbe conforme alla disciplina comunitaria. Ciò non esclude naturalmente che, ferma restando la necessaria vincolarietà dell'offerta per il creditore per il tempo richiesto affinché possa considerarsi rispettato il periodo di riflessione, il consumatore potrà accettare tali offerte in qualunque momento (salvo una diversa previsione del legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, comma quarto, in merito ad un periodo di riflessione obbligatorio per il consumatore al massimo di dieci giorni).

Da ciò consegue che la soluzione che si avrebbe qualora il legislatore nazionale non imponesse la consegna del PIES prima dell'offerta vincolante ma richiedesse soltanto (in conformità a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 3) che esso obbligatoriamente accompagni l'offerta vincolante non differirebbe in modo rilevante dal modello appena esposto, per ciò che concerne la decorrenza del periodo di riflessio-

ne e le rispettive situazioni soggettive (di vincolo e di libertà) delle parti.

In tal caso, infatti, a maggior ragione, pur se stessa ferma, per ipotesi, la facoltà del creditore di consegnare il PIES anche prima della consegna dell'offerta vincolante, il tempo necessario affinché possa considerarsi integrato il periodo di riflessione non potrebbe che "decorrere" dalla emissione dell'offerta vincolante, rimanendo invece irrilevante il tempo eventualmente trascorso tra la consegna del PIES e l'emissione dell'offerta.

Gli Stati hanno poi la facoltà di recepire l'indicazione comunitaria relativa alla garanzia di un "periodo di riflessione" per il consumatore riconoscendo a quest'ultimo il diritto di recesso dopo la conclusione del contratto (che pertanto dovrà essere consentito per almeno sette giorni a partire dalla conclusione del contratto).

In questo caso, che, almeno in questa sede di primo esame della disciplina, sembra garantire in misura minore rispetto al precedente l'effettiva libertà di scelta del consumatore (perché richiede un comportamento attivo e oneroso volto a dissolare un rapporto già costituito piuttosto che la mera inerzia del consumatore a fronte dell'assenza di alcun obbligo in capo al medesimo), non si avrebbe alcun preciso vincolo per il creditore in merito al tempo da lasciare necessariamente al consumatore per la riflessione tra la consegna del PIES e la conclusione del contratto ma dovrebbe tuttavia ritenersi ferma l'indicazione del paragrafo 3 dell'articolo 14, secondo la quale nel caso in cui venga emessa un'offerta vincolante per il creditore essa deve essere accompagnata dalla consegna del PIES.

Una volta fornito il PIES potrebbe dunque farsi luogo immediatamente alla conclusione del contratto senza attendere il compimento di alcun periodo di riflessione, ma rimarrebbe in vigore, per un tempo che deve essere precisato dai legislatori nazionali (purché sia di almeno sette giorni), il diritto di recesso del consumatore.

Un aspetto rilevante, nel caso in cui l'obiettivo della garanzia di un periodo di riflessione sia realizzato dal legislatore nazionale mediante il riconoscimento del diritto di recesso, è la possibilità, per gli Stati, di prevedere in sede di recepimento che tale diritto si estingua nel caso in cui il consumatore intraprenda "un'azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l'utilizzo di fondi ottenuti con il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi" (così il considerando 23). Tale indicazione diretta ai legislatori nazionali non si trova per la verità riprodotta in alcuna specifica disposizione dell'articolo

Vero, se non verissimo, come lo è però pure il far osservare che l'insistere sulla *vis monopolizante* di una nullità che sta fagocitando tutti gli altri intermedi non introduce ad un *quid* sistematicamente neutro od indifferente. Certo, una nullità come il medio totalizzante ha il vantaggio operativo di comparare fattispecie di danno diverse eppero continue: in termini di economia processuale, mutuando il recitativo delle ultime S.U., una nullità per difetto della causa in concreto si presenta al giudice col plusvalore della *ragione più liquida*, nel senso di quella assicurante una più celere e piena definizione della lite (§ 5.14.7). E tuttavia frammentare all'insegna del *distingue frequenter* non sempre è un *minus*, specie se si ha l'intelligenza di comprendere che il problema sollevato dal derivato sconveniente o pregiudizievole non è limitabile alla sorte del singolo contratto ma all'incidenza che il rimedio giudiziariamente comminato ha sulla *contrattazione*. *Nulla quaestio* sulla circostanza, questo si vuol dire, che ogni derivato squilibrato sia il prodotto a valle dell'agire opportunista a monte di un intermediaio infidele: ma se all'immagine di un rimedio assorbente si sostituisce quella di uno spettro di tecniche protettive *concurrenti*, tali perché selezionate in virtù dell'attitudine specifica che ciascuna di esse ha nel riparare il danno, meglio si riuscirà a comprendere che l'*ubiconstans* dell'attività contrattuale in derivati sottende un vocabolario rimediale nel quale un risarcimento danni correttivo può all'occorrenza rivelarsi più conveniente di un rimedio demolitorio (la nullità) innescante un indebito restitutorio penalizzante in quanto filtrato ex art. 2033 c.c.. Tanto per esemplificare: alleggia il sospetto che i mutui ipotecari a tasso variabile indizziato all'Euribor ma con un tasso *strike Flour* al 3% integrino un derivato opzionale commercializzato in via olazione degli artt. 21 T.U.F. e 27 – 32 del Regolamento Consob del 1998. Vero che una nullità, financo a riconoscere che una clausola *Flour* non sia vessatoria, legittimerà il mutuatario a pretendere la restituzione delle somme corrisposte in più rispetto al tasso variabile, eppero non è da sottovalutare l'effetto conseguente ad un'applicazione dell'art. 1419, c. 1, c.c., laddove il livello di redditività minima sia presentato ad opposto come la sola ragione del finanziamento erogato al consumatore. Qualificando come contratto ad alza unilaterale il mutuo, con un *Flour* a vantaggio del mutuante e senza CAP per il mutuatario, si imbastisce così un discorso che bascula tra l'art. 1322 ed una nullità della clausola la quale, se essenziale, è destinata a trasmettersi preventivamente, andrebbe pure valutata la circostanza di quanto i rappresentanti legali delle società clienti siano cessi edotti del (speciale) rischio di responsabilità risarcitoria cui vanno a esporsi il proprio patrimonio stringendo patti di speculazione?

Sostenere, d'altro canto, che l'obbligo informativo dell'intermediario, in quanto forma di concretizzazione casistica di un sovrastante principio di ordine pubblico (art. 21 T.U.F.) fa penetrare nella struttura del contratto un insieme di dati identificativi a cascata la causa del derivato, paradossalmente complica anziché semplificare i termini del problema: perché allora, delle due l'una, o il contrattualizzarsi di una regola di comportamento complessa, visto che qui è lo stesso contratto a creare il suo bene<sup>37</sup>, prelude, in caso di suo inadempimento, alla reiezione degli effetti contrattuali, alla maniera vicendevolmente di una risoluzione ordinaria (art. 1453 ss), o secondo la forma propria del tipo mandato (artt. 1453 e 1711 c.c.) ovvero si materializza il disaccordo convertitosi di una regola di *responsabilità* in una di *validità*. Eppero la nullità, come diventa *modo rimedio* dei derivati, in quanto contratti che allora lapalissiano dedurre, andrà iscritta nel dispositivo dell'art. 1418, c. 1 anziché nel comma 2: nullità *virtuale* e non *testuale*. Non a caso, con felice intuizione, uno dei primi interpreti del fenomeno, ebbe ad evidenziare, per dirlo elitticamente, che il *quoniam* rimedio rimedio dei derivati, in quanto contratti che creano il loro bene, poneva una questione di informativa che «deve essere parte del contratto»<sup>38</sup>.

Prevedibili le repliche: la nullità, diversamente dalla risoluzione, è rilevabile ufficiosamente, esibisce una legittimazione c.d. assoluta premiale per i creditori dell'investitore deluso, non soffre del limite di una gravità dell'inadempimento (1455 c.c.) e non conosce la variabile di un concorso di colpa del danneggiato quando taluni degli elementi omessi venissero giudicati come prevedibili dall'investitore obbligo in capo al medesimo), non si avrebbe alcun preciso vincolo per il creditore in merito al tempo da lasciare necessariamente al consumatore per la riflessione tra la consegna del PIES e la conclusione del contratto ma dovrebbe tuttavia ritenersi ferma l'indicazione del paragrafo 3 dell'articolo 14, secondo la quale nel caso in cui venga emessa un'offerta vincolante per il creditore essa deve essere accompagnata dalla consegna del PIES.

Una volta fornito il PIES potrebbe dunque farsi luogo immediatamente alla conclusione del contratto senza attendere il compimento di alcun periodo di riflessione, ma rimarrebbe in vigore, per un tempo

che deve essere precisato dai legislatori nazionali

(purché sia di almeno sette giorni), il diritto di recesso del consumatore.

Un aspetto rilevante, nel caso in cui l'obiettivo della garanzia di un periodo di riflessione sia realizzato dal legislatore nazionale mediante il riconoscimento del diritto di recesso, è la possibilità, per gli Stati, di prevedere in sede di recepimento che tale diritto si estingua nel caso in cui il consumatore intraprenda "un'azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l'utilizzo di fondi ottenuti con il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi" (così il considerando 23). Tale indicazione diretta ai legislatori nazionali non si trova per la verità riprodotta in alcuna specifica disposizione dell'articolo

<sup>37</sup> Non a caso FERRO LUZZI, *Attività e "prodotti" finanziari*, cit.

<sup>38</sup> V., in luogo di tanti, P. PERLINGIERI, *Diritto dei contratti e dei mercati, in Liber amicorum per Angelo Luminoso*, I, Milano, 2013, 296 ed Eu. BARCELLONA, *Note sui derivati creditizi market failure o regulation failure?*, in *Banca borsa titi credito*, 2009, 1, 660. Per quanto, come nota DOLMETSCH, *Introduzione. Speculazione e prudenza*, cit. XXV in termini di disclosure

all'intero contratto. Eppero, *«sa va sans dire*, un obbligo restitutorio subitaneo e non rateizzabile difficilmente gioverà al mututtario. Specie se consumatore.

### 3. I derivati, la funzione protettiva delle nullità strutturali e l'*obiter* delle S.U. sulle c.d. nullità speciali.

Secondo scenario, ottenuto mettendo insieme il corpo *obiter*, coniato recentemente da Cass. S.U. 26242/2014, sulle nullità protective ed un originale rappresentazione dello statuto – polieromo, l'aggettivo ci serve da secondo utile *caveat* delle nullità contrattuali.

Senza insabbiarsi troppo nelle secche della disputa sulla natura speculativa e/o di copertura dei derivati<sup>42</sup>, nel tentativo di inquadrare al meglio la questione *timedalmente*, potrebbe infatti battersi un altro percorso argomentativo, incentrato questa volta su di una declinazione funzionale e non più assetticamente strutturalistica della nullità.

Sulla premessa di una concezione si normativistica, la nullità – *limite* ma nell'accensione pregnante di una tecnica di legge documentante il trattamento riservato alle fattispecie formalizzanti il maggior grado di disvalore ordinamentale, il sistema delle nullità codicistiche viene suggestivamente presentato come duale<sup>43</sup>, con un'*anima sanzionatoria* timbrante le committenti per contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume (art. 1343) che si alternata ad una *protectiva* in senso stretto, quale contrassegno per la classe delle nullità strutturali unitarie (art. 1325) unitamente a quelle espressive di un *abusus in contrario*. Per chi segue questa impostazione, le copie repressione – protezione, contratti immergenti/irrationali ex uno *latero* da sempre costituiscono, perché le forme legali della nullità storicamente sono in effetti il *posteriorius* di una funzione politicamente temporizzata di «governo

stata rispetto a trasferimenti di ricchezza «razionali di controllo a trasferimenti di ricchezza «irrazionali»<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> V. Gentili, *La "nullità di protezione"*, cit. 108.  
<sup>43</sup> V. Cass. S.U., 12 dicembre 2014 n. 26242, § 3, 12.1.

<sup>44</sup> Ma per ciò stesso non anche *indisponibile*: e qui si annida il fatto che le nullità protective sono, nel lessico delle ultime S.U., sempre *rilevabili* ma *dichiarabili*, soltanto se v'è un'espressa manifestazione di interesse del contraente protetto.

<sup>45</sup> Così SCALISI, *Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative*, ora in *Id., Il contratto in trasformazione*, Milano, 2013, 401.

degli scambi»<sup>42</sup>, l'ossatura portante della disciplina di cui agli artt. 1418 – 1424 c.c. Niente discontinuo, perciò, tra le nullità comuni e quelle c.d. nuove, ancorate nel linguaggio degli interpreti perché vocate alla tutela di un interesse privato a valenza seriale e nel contesto di uno generale: se già le prime incorporate una funzione protettiva, visto che *interest rei publicae* che l'inutilità dello scambio individuale non si riproduce in scala creando così una diseguaglianza collettiva, la nullità di protezione consumeristica e le altre *species* consumi *b2b* o del cliente non si possono dire speciali, trattandosi di figure che, nell'area della contrattazione assimmetrica, offrono una riproduzione amplificata di una delle *rationes* predicatori costitutivamente il *genuseditale* nullità.

Ora, se a questa premessa si abbinia il doppio modulo discorsivo delle S.U., le nullità c.d. speciali tutelano un interesse privato tutt'uno colle regole di un mercato improntato a correttezza e codeste regole sono di rango costituzionale (artt. 3 e 41 Cost.)<sup>43</sup>, il risultato deducibile interpretativamente è idoneo a risolvere *d'emble* il problema dei *derivate irrazionali*. Se infatti la finalità di protezione è *collettivizzata*, perché tutelando l'interesse del singolo investitore è garantita la protezione di un interesse generale, trasfuso per di più in valori costituzionalmente rilevanti, ci vuol poco a comprendere che il periodo che restituiscce l'immagine di una nullità virtuale di protezione ex art. 1418, c. 1 c.c. la quale ha più di una ragion d'essere.

Beninteso, chi scrive è – e rimane – dell'idea che la *Fehlerhaftigkeit* zeitmärkiana, naturalmente entro i limiti dell'analogia, sia appannaggio sempre e solo della legge: ma non può fare a meno di notare che, se l'interesse individuale sotteso alla regola di comportamento violata è *riconosciuto* come la concretizzazione di un interesse generale *inderogabile*<sup>44</sup>, l'imperatività della tutela, in quanto «funzionale alla salvaguardia e realizzazione di costitutivi valori di sistema»<sup>45</sup>, dà la stura nel senso che è idonea a fondare una *nullità virtuale speciale*. Un ordine pubblico di protezione, punto di convergenza tra i valori di efficienza del mercato e quelli di stampo personali/solidaristico, *riqualifica* la sanzione ogni qual volta l'abuso o l'omissione dell'intermediario produca serialmente una decisione negoziale irrazionale. E la ragione, dà via fatto di pensare la

del PIES in una fase antecedente la comunicazione di una offerta vincolante per il creditore, si dovrebbe ritenere che comunque la soluzione rispettosa della *ratio* della direttiva (per come espresa dal considerando 43) e dell'indicazione che emerge dal paragrafo 6, terzo comma («*Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito ... l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione*»), sia quella di prevedere in ogni caso l'emanazione da parte del futuro creditore, dopo la consegna del PIES, di una offerta vincolante, dal contenuto corrispondente a quello del PIES, che il consumatore avrebbe la facoltà di accettare durante il periodo di riflessione.

Se infatti il periodo di riflessione deve essere inteso come una condizione di vincolo del creditore rispetto alla propria offerta e di libertà del consumatore per consentirgli di «*confrontare e riflettere*» (questo il sistema che risulta dalla lettura dell'art. 14 paragrafo 1 lett. b, *"prima che il consumatore sia vincolato"*, e paragrafo 6, terzo comma: «*l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione*»), allora tale periodo di riflessione non può che decorre dalla emissione dell'offerta vincolante per il creditore ed il tempo intercorso tra la consegna del PIES (nell'ipotesi in cui essa sia resa obbligatoria dalla legislazione nazionale prima della comunicazione dell'offerta) e l'emissione dell'offerta non può essere qualificato se non come un ulteriore strumento di tutela del consumatore, reso facoltativo per gli Stati dal paragrafo 4 dell'art. 14, ma irrilevante (ai sensi del paragrafo 6, terzo comma) ai fini del compimento del periodo di riflessione secondo le modalità e i tempi richiesti dalla direttiva.

Lo Stato membro che scegliesse di rendere obbligatoria la consegna del PIES già prima della emissione dell'offerta vincolante, potrebbe piuttosto decidere di non avvalersi della possibilità riconosciuta al quarto comma del paragrafo 6 (prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo di riflessione) e il «*prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione*» (cfr. art. 14 paragrafo 6, commi 3 e 4).

Oltre alla disciplina dell'art. 14, un'avvertenza generale che occorre tenere presente al fine di ricostruire correttamente il modo nel quale dovrebbe essere strutturato il procedimento affinché esso possa realizzare adeguatamente gli obiettivi della direttiva sembra essere quella contenuta alla fine del considerando 43, secondo la quale «*gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato alle informazioni fornite nel PIES*».

Alla luce di questo quadro, qualora uno Stato membro sceglia di recepire l'indicazione comunitaria relativa al periodo di riflessione nei termini di uno *spazio und liberandi* precedente alla conclusione del contratto, il procedimento di contrattazione potrà essere conformato secondo le alternative che si provvede ad ipotizzare di seguito.

Nel caso in cui uno Stato membro, ritenendo di avvalersi della possibilità in tal senso offerta dalla direttiva (art. 14 paragrafo 4), imponga la consegna

Se, dunque, la comunicazione di un'offerta vincolante costituisce il termine ultimo entro il quale, nel disegno della direttiva, deve essere fornito il PIES, agli Stati membri è comunque consentito di rendere obbligatoria la consegna del PIES anche prima della emissione della offerta vincolante per il creditore, purché sia previsto l'obbligo di fornire nuovamente un PIES nel caso in cui l'offerta successivamente proposta abbia caratteristiche diverse da quelle delle quali dà conto il PIES consegnato (art. 14 paragrafo 4).

L'art. 14, poi, quantifica tale «*tempo utile*» che deve precedere la definitiva costituzione del vincolo contrattuale per il consumatore in «*almeno sette giorni*» (art. 14 paragrafo 6), lasciando agli Stati la scelta sulla specifica tecnica di disciplina della contrattazione mediante la quale conseguire tale risultato.

In particolare, gli Stati possono prevedere che tale periodo di almeno sette giorni sia strutturato come una fase che precede obbligatoriamente la conclusione del contratto. Qualora in sede di ricepimento la scelta andasse in tal senso, il legislatore nazionale dovrà altresì prevedere che l'offerta i cui termini siano esposti nel PIES sia vincolante per il creditore durante la pendenza del periodo di riflessione.

Quanto alla facoltà di accettazione da parte del consumatore, è lasciata agli Stati membri un'ulteriore scelta tra il consenso al consumatore di «*accettare l'offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione*» e il «*prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione*» (cfr. art. 14 paragrafo 6, commi 3 e 4).

Oltre alla disciplina dell'art. 14, un'avvertenza generale che occorre tenere presente al fine di ricostruire correttamente il modo nel quale dovrebbe essere strutturato il procedimento affinché esso possa realizzare adeguatamente gli obiettivi della direttiva sembra essere quella contenuta alla fine del considerando 43, secondo la quale «*gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato alle informazioni fornite nel PIES*».

Alla luce di questo quadro, qualora uno Stato membro sceglia di recepire l'indicazione comunitaria relativa al periodo di riflessione nei termini di uno *spazio und liberandi* precedente alla conclusione del contratto, il procedimento di contrattazione potrà essere conformato secondo le alternative che si provvede ad ipotizzare di seguito.

Nel caso in cui uno Stato membro, ritenendo di avvalersi della possibilità in tal senso offerta dalla direttiva (art. 14 paragrafo 4), imponga la consegna



quale può assumere rilievo il fatto che il credito sia denominato in valuta diversa da quella nazionale del consumatore.

Il creditore, infatti, nella sez. 3 del PIES (“*Pièces capitali caratteristiche del mutuo*”), dovrà: inserire specifiche avvertenze che segnalino al consumatore come potrebbe variare l’ammontare del credito eventualmente denominato in valuta estera nel caso di variazioni del tasso di cambio rispetto alla valuta nazionale del consumatore; fornire un’ulteriore indicazione esplicativa dell’incidenza economica del tasso debitore (specificando quanto il consumatore dovrà pagare per ogni unità della valuta nella quale è denominato il credito); segnalare se i pagamenti del consumatore debbano imputarsi ai soli interessi con il conseguente obbligo di rimborsare, al termine, il capitale.

Ancora, si prevede che alla sezione 4 (“*Tasso di interesse e altri costi*”) il creditore illustri ulteriormente le conseguenze economiche che un eventuale tasso variabile può determinare rispetto al TAEG, prospettando degli scenari ipotetici (secondo le dettagliate indicazioni contenute nella parte B del modello di PIES) che prendano in considerazione l’eventuale sensibile aumento del tasso debitore al fine di rendere ancora più evidente il rilievo economico delle pattugliamenti contrattuali relative al tasso debitore<sup>19</sup>. Inoltre, in particolare nella sezione 6 (“*Importo di ciascuna rata*”), il creditore dovrà dare riferimento alle sopravvenienze, le variazioni del reddito del consumatore, del tasso debitore (anche in tal caso desirabile riferimento a scenari descritti nelle istruzioni della parte B che esemplificano possibili aumenti delle rate a carico del consumatore) o del tasso di cambio nel caso di credito in valuta estera (illustrate con scenari esemplificativi), possono incidere sulla sostenibilità economica futura delle obbligazioni a carico del consumatore.

L’efficacia informativa del PIES si misura, poi, essenzialmente in relazione al procedimento che lo stesso articolo 14 delinea, lasciando tuttavia alcuni spazi di discrezionalità ai legislatori nazionali, per la conclusione del contratto e che risulta incentrato sulla previsione di un “periodo di riflessione” del quale il consumatore possa a sua discrezione fruire dopo che gli siano state rese disponibili le informazioni personalizzate a mezzo della consegna del PIES.

Come si è detto, il primo impulso alla circolazione delle informazioni precontrattuali personalizzate viene dato dal consumatore, sul quale incombe l’onere di rappresentare le proprie esigenze e la propria condizione a norma dell’art. 20.

Tale momento rappresenta l’avvio della contrattazione individualizzata tra le parti e segna anche, per così dire, il “termine iniziale” a partire dal quale diviene efficace, a carico del professionista, l’obbligo di fornire informazioni personalizzate a norma dell’art. 14. Tale norma, infatti, dispone che, dopo la trasmissione di informazioni da parte del consumatore, a questi vengano fornite le informazioni personalizzate (“*necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito o da maggiore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta*” (art. 14 paragrafo 1 lett. b).

Il medesimo articolo 14, specifica poi l’ambito delle alternative disponibili ai legislatori nazionali per conformare la conclusione del contratto alla strengua di un procedimento che assicuri che tale periodo di riflessione” possa adeguatamente assolvere alla funzione di consentire al consumatore di “confrontare e riflettere” (considerando n. 44), “valutare le implicazioni” del contratto e “prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito” (art. 14 paragrafo 1).

Si individua pertanto a tal fine un certo stadio della contrattazione che costituisce il termine entro il quale deve necessariamente essere fornito il PIES.

Punto fermo della disciplina dettata in sede comunitaria è infatti l’obbligo per gli Stati di assicurare che

“quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il credito” essa non soltanto sia fornita “su supporto cartaceo o altro supporto duratizio-

<sup>19</sup> Mentre allo Stato, sulla scorta della disciplina della trasparenza bancaria generale (articoli 116-117 TUB e relativa disciplina secondaria della Banca d’Italia) il funzionamento di un tasso variabile viene illustrato dalla banca mediante la consegna del foglio comparativo” dei mutui il quale, nel caso di tasso variabile, indica il TAEG assumendo un valore del tasso variabile immutato per tutta la durata del contratto e specifica che il tasso d’interesse e il TAEG sono indicati in via solitaria esemplificativa, cfr. *Provezzamento Banca d’Italia 9 febbraio 2011*, cit., p. 16 nota 4 e.v. sul punto DOLMENITA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., p. 87.

<sup>20</sup> Nozione da intendersi, anche per ciò che si dichiara esplicitamente nel preambolo (cfr. considerando 19) ed all’art. 4 n. 18 della direttiva, allo stesso modo di come la si intende rispetto alla direttiva sul credito ai consumatori: cfr., sul significato di “supporto duratizio” nella dir. 2008/48/CE, MAUGERI – PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori*, Milano 2013, p. 16 e ss.

dottrina testé sunteggiata, è elementare: con un *generare nullità basculante fra sanzione e protezione*, se il contrasto alla disutilità individuale serve ad evitare un danno all’integrità del mercato, il darsi di nullità virtuali è *in re ipsa*, in quanto *estensione* della regola che vuole combattuta *ex lege*, e *sub specie nullitatis*, l’irrazionalità negoziale. Il tutto, tra l’altro, senza che l’interprete debba stupirsi più di tanto: pure la teoria della causa gestoria quale ufficio di diritto privato alla fine, infatti, si posta su di un crimale argomentativo simile se è vero che, proprio a cagione del *vulnus* inferto ad un interesse *incipite*, particolare ma anche sovraindividuale, è reputato come di interesse pubblico il rimuovere gli effetti di atti gestori “tossici” per l’economia reale<sup>46</sup>.

Per inciso questo discorso, come si rammentava poc’anzi, è in realtà provvisto di una maggiore linearità di quella usualmente iconoscuta dalle Corti ad una nullità sentenziata ricorrendo al feticcio della causa concreta: colla sola precisazione che questa ha però dalla sua “terzo utile *caveat del ragionamento*” la circostanza di presentarsi come uno strategemma più *politically correct*, nella misura in cui ottempora ad una *summum divisio* validità responsabilità, declinata nello stile di un principio di legalità (art. 1418, c. 3) rigorosamente inteso, com’è nel canone incontrastato delle S.U. del 2007. E tuttavia: l’investitore che lamenta l’esistenza di costi impliciti ovvero che eccessisce la non misurabilità dell’alea, perché l’intermediario gli ha tacito la reale entità del *mark to market* iniziale, non è forse un contraente che ha stipulato una scommessa fraintendendo il grado di rischio assunto? Dunque un’irrazionalità negoziale, per l’asimmetria del *pay-off* o a motivo della sua opacità, occasionata da una condotta infedele della controparte. Non a caso si legge che è «secondo, non contro le regole ordinarie, riconoscere l’invalidità ... della scelta dell’investitore che non sia [stato] messo in condizioni di sapere quel che fa»<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Cfr. GENTILU, *La “nullità di protezione”*, cit. 109 s.

<sup>46</sup> Come, non a caso, traspare dall’ultimo periodo argomentativo di MAFFEI, *L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato over the counter come scommessa razionalizzata*, cit. 10.

comparto normativo regolante diremmo oggi le forme di circolazione della ricchezza<sup>48</sup>. Donde il contrasto alla disutilità individuale serve ad evitare un danno all’integrità del mercato, il darsi di nullità virtuali e *in re ipsa*, in quanto *estensione* della sembianze di una *pan – nullità*, con un nuovo che indossa paradossalmente le vesti di un’invalidità francesizzante pre – pandestistica? È un quesito, se l’economia espositiva del discorso è riuscita a rendere i termini del problema, tutt’altro che bizzarro o corrivo.

#### 4. I derivati come attribuzioni causalimamente meritevoli o illecite nel dibattito più recente.

L’ultimo scenario è composto: residuano infatti almeno quattro letture che si potrebbero utilmente richiamare a sostegno di una strategia giurisprudenziale, come quella in atto, scopertamente volta non più ad *accrescere* il volume dei derivati stipulabili ma a *migliorare* la qualità delle contrattazioni. In rapida successione, ci sembra plausibile ordinare così:

–intanto la teoria, che ha più di un fondamento, del *danno da contrattazione*, se è vero che i derivati stuzzcano un problema di esercizio seriale del potere contrattuale di un intermediario nel definire quantitativamente e qualitativamente il valore dell’alea negoziabile: se si vuole il *valore del contratto*, «al termine, periodico o finale, del rapporto»<sup>49</sup>. In quest’ottica quando il rischio è squilibrato per un approfittamento in danno dell’investitore, non è soltanto *quel* derivato a mostrarsi pregiudizi-zievole ma «la serie contrattuale del quale [codestoi] è parte», per gli effetti di disutilità a cascata ragionevolmente prodotti da un nudo trasferimento unilaterale di ricchezza. Sintetizzando, la contrattazione in derivati è potenzialmente dannosa, i pregiudizi che ne discendono sono quelli trovanti titolo nelle singole fattispecie componenti la serie, come si verranno poi a traslare sull’intermediario i costi individuati, se in termini di invalidità e/o di risarcimento, in derivati la *situazione complessiva* ed anche dalla

<sup>48</sup> Nella nomenclatura di legge “Dei modi di acquisto e trasmissione di proprietà e diritti su cose”.

<sup>49</sup> Così acutamente FERRO LUZZI, *Attività e “prodotti finanziari”*, cit. 140.

<sup>50</sup> Così, incisivamente, FEMIA, *Nomenclatura del contratto o istituzione del contratto? Per una teoria giuridica della contrattazione*, in G. Giuli e G. Villa (a cura di), *Il terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, Bologna, 2008 291.

scelta processuale dell'investitore deluso<sup>51</sup>. Qualche precedente, che vede la tutela affidata ad una comitante notizia di fatto rientrante nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.) è noto: il mercato nero di beni per finalità speculativa, motivo di immoralità già per Cass. 1350/1951<sup>52</sup>, la nullità di rimbalzo per la diffusa violazione dolosa dell'interesse altrui, riscoperta da chi ravvisa nell'art. 1343 c.c. il congegno più attrezzato al contrasto di pratiche finanziarie rilevanti non già quali fonti del diritto bensì spicualmente come presupposto per una «condanna dell'intermediario sulla scorta dell'accertamento dell'immoralità [del suo agire]»<sup>53</sup>. Dunque un'illicità che dall'*attività* di ingegneria finanziaria si propaga patologicamente all'*atto*:

-messa in non cale la figura di una contrattazione come fattispecie complessa illecita, un secondo utile canavaccio lo trattaeggià pure l'idea, modelletta sulle ipotesi che vedono l'intermediario bancario provvisto della doppia qualifica di *broker e dealer*, di una contrattazione in derivati come un *non valore*, perché l'utile netto che l'assenza di un'*alea verosimile* provoca alla banca fa di questa un soggetto «scommettitore su larga scala»<sup>54</sup>. È un'interpretazione ingegnosa, collegante l'immenitevolezza del derivato, speculativo in realtà quando la copertura del sottostante sia fittizia, alla dimensione macro – economica del fenomeno. Ed in effetti, se la struttura ingeristica del prodotto sostiene sempre un differenziale notevole per la banca, in quanto uno *swap par non esiste e comunque il tasso negoziable di sua alea mai potrà essere superiore all'ordinario rischio creditizio*<sup>55</sup>, va da sé che la costante sarà quella di un investitore pendente. In punto di diritto varrebbe forse la pena aggiungere che l'obbligo di sana e prudente gestione, stilizzato negli artt. 5 e 127 T.U.B. ha l'effetto di rendere un *non sense*, per l'istituto di credito, il derivato con un *equilibrio del rischio*: gli è, infatti, che una *scommessa bilateramente bilanciata*, perché le misure di probabilità dell'alea sono reciprocamente pari o simili, avrebbe il significato, per la banca, di una *scommessa imprudente*. *Prudente* infatti, nel senso di ancillare ad un profitto altamente probabile, è soltanto la scommessa che sia sperequata a favore di chi la effettua<sup>56</sup>.

*I derivate tra meriti e delezza delle interessenze ed effettività della tutela: quid notis?*

sumono rilievo, in questa prospettiva, innanzitutto le informazioni relative agli elementi fondamentali dell'operazione di credito: l'importo e la valuta del credito; la durata; il tipo di tasso di interesse applicabile (sez. 3 del PIES).

Particolare importanza, nel quadro dell'informazione volta ad anticipare il contenuto contrattuale, riveste la comunicazione relativa al TAEG (sez. 4 del PIES). Tale indicazione ha evidentemente la funzione di neutralizzare in qualche modo la complessità dell'offerta rispetto alla comprensione del sacrificio patrimoniale che essa pone a carico del consumatore, rendendo immediatamente percepibile a questi il costo totale del credito (soltanto in forma di una percentuale annua sull'importo totale finanziato, che tenga conto naturalmente non soltanto del tasso debitor ma anche degli altri costi noti al creditore), al fine di rendere meno onerosa la comparazione con altre eventuali offerte.

Analoge funzione illustrativa del contenuto del contratto hanno le informazioni relative alla frequenza, al numero e all'importo delle rate, illustrate anche mediante una tabella di ammortamento esemplificativa (sezioni 5, 6 e 7), all'esistenza di eventuali obblighi ulteriori o relativi a servizi accessori (sez. 8), alle modalità di estinzione anticipata ed alla complessiva «flessibilità» del contratto (sezioni 9 e 10), agli «altri diritti» del mutuatario (fra i quali spicca l'eventuale diritto di ridurre i costi del «confrontare e riflettere», che potrebbero invece essere accresciuti da un sovraccarico di informazioni che, contaminando il modello concepito dal legislatore, possa svilire l'attenzione del consumatore comunitario, posso sviare le informazioni reputate fondamentali anche con riguardo alle modalità ed alla veste grafica della trasmissione) dal legislatore comunitario.

#### 4. Il contenuto del PIES e il procedimento di contrattazione delineato dall'art. 14

La struttura fondamentale del PIES è costituita da quei dati destinati ad essere incorporati nel contenuto contrattuale nel caso in cui la negoziazione abbia esito positivo.

Da questo punto di vista la consegna del PIES secondo la scansione temporale prevista dall'art. 14 risponde all'obiettivo di far conoscere adeguatamente al consumatore il contenuto del contratto con sufficiente anticipo rispetto alla eventuale stipula, al fine di evitare che possa essere colto di sorpresa da clausole contrattuali che non abbia avuto modo di opporsi a sufficienza e di garantire che abbia il tempo sufficiente per confrontare le offerte<sup>58</sup>. As-

-rispetto a questo modello la terza prospettiva, i derivati sono *meritevoli* soltanto laddove negoziati tra privati, di talché gli artt. 1, c. 3 ll.d.) e 23, c. 5 T.U.F. vanno interpretati restrittivamente perché l'esimente dall'eccuzione di gioco implica il *prius* di una meritevolezza, finisce per palestarsi alla stessa guisa di una variazione sul tema<sup>59</sup>. I derivati bancari verrebbero infatti a costituire una *enclosure* di irrillevanza, sprovvisti pure del *minus* di giuridicità indotta da una *solutio retentio* ex art. 1933 per il diffuso tasso di pregiudizio sociale, prima ancora che all'integrità del mercato, loro sotteso. Pur nella sua radicalità, quest'interpretazione non è perciò archivabile col l'argomento che un derivato bancario sprovvisto di quel minimo di protezione riservato ad una scommessa lecita disegna, in realtà,

<sup>51</sup> Per il canone situazione complessiva d'obbligo il rimando alla pagina di SCALISI, *Autonomia privata e regole validità: le nullità conformative*, cit. 385 ss.

<sup>52</sup> In Rep. Foro It., 1951, voce *debito*, n. 12.

<sup>53</sup> Così MAFFEI, *Il conflitto di interessi e la tutela degli investitori*, cit. 242.

<sup>54</sup> Così M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 517.

<sup>55</sup> Cfr. M. BARCELLONA, op. ult. cit. 521 (e per quella che segue).

<sup>56</sup> Di un rapporto tra scommessa e prudenza con risvolti «brillanti» discorre sagacemente DOLMETTA, *Introduzione. Specifiche e prudenza*, cit. XXIV, ove poi il giusto rilievo che una scommessa bilaterale bilanciata è «bilateralmente sbagliata».

<sup>57</sup> Com'è, nel doppio regime di invalidità di cui all'art. 1471 c.c.

<sup>58</sup> Quale elemento giustificante la tutela giuridica del patto.

<sup>59</sup> V. M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 486.

a beneficio del consumatore) del modello contenuto all'allegato II ai fini della redazione del PIES. Ultimi spazi di flessibilità derivano dalla norma contenuta al paragrafo 5 dell'art. 14<sup>17</sup> e dalla possibilità per gli Stati membri di «elaborare e precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione» del PIES, così come prevede la parte B dell'allegato II.

Tale standardizzazione (assistita anche, nei limiti visti, dal presidio dell'amministrazione massima) del PIES pertanto, mentre rende, per quanto possibile, «semplificare» un'informazione complessa, garantisce che, su tutto il territorio dell'Unione, al consumatore potenzialmente interessato all'accesso al credito collegato ad immobili residenziali venga fornito il medesimo quadro di informazioni (organizzate ed esposte secondo una veste grafica uniforme, che dia il medesimo rilievo grafico alle informazioni del medesimo tipo e particolare evidenza alle avvertenze in merito ai rischi), al fine di ridurre i costi del «confrontare e riflettere», che potrebbero invece essere accresciuti da un sovraccarico di informazioni che, contaminando il modello concepito dal legislatore comunitario, possa svilire l'attenzione del consumatore e rendere opache le informazioni reputate fondamentali anche con riguardo alle modalità ed alla veste grafica della trasmissione) dal legislatore comunitario.

La struttura fondamentale del PIES è costituita da quei dati destinati ad essere incorporati nel contenuto contrattuale nel caso in cui la negoziazione abbia esito positivo.

Da questo punto di vista la consegna del PIES secondo la scansione temporale prevista dall'art. 14 risponde all'obiettivo di far conoscere adeguatamente al consumatore il contenuto del contratto con sufficiente anticipo rispetto alla eventuale stipula, al fine di evitare che possa essere colto di sorpresa da clausole contrattuali che non abbia avuto modo di opporsi a sufficienza e di garantire che abbia il tempo sufficiente per confrontare le offerte<sup>58</sup>. As-

<sup>17</sup> Che consente agli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 abbiano predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dall'allegato II di continuare ad utilizzare tale prospetto «nazionale» fino al 21 marzo 2019.

<sup>18</sup> Uno dei problemi riscontrati nella prassi cui aveva dato luogo il codice deontologico di cui alla Raccomandazione comunitaria del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali SEC(2011) 355 def. e cfr. TOMMASI *Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali*, cit., e v. considerando n. 44 dir. 17/2014/UE.

sumono rilievo, in questa prospettiva, innanzitutto le informazioni relative agli elementi fondamentali dell'operazione di credito: l'importo e la valuta del credito; la durata; il tipo di tasso di interesse applicabile (sez. 3 del PIES).

Particolare importanza, nel quadro dell'informazione volta ad anticipare il contenuto contrattuale, riveste la comunicazione relativa al TAEG (sez. 4 del PIES). Tale indicazione ha evidentemente la funzione di neutralizzare in qualche modo la complessità dell'offerta rispetto alla comprensione del sacrificio patrimoniale che essa pone a carico del consumatore, rendendo immediatamente percepibile a questi il costo totale del credito (soltanto in forma di una percentuale annua sull'importo totale finanziato, che tenga conto naturalmente non soltanto del tasso debitor ma anche degli altri costi noti al creditore), al fine di rendere meno onerosa la comparazione con altre eventuali offerte.

Analoge funzione illustrativa del contenuto del contratto hanno le informazioni relative alla frequenza, al numero e all'importo delle rate, illustrate anche mediante una tabella di ammortamento esemplificativa (sezioni 5, 6 e 7), all'esistenza di eventuali obblighi ulteriori o relativi a servizi accessori (sez. 8), alle modalità di estinzione anticipata ed alla complessiva «flessibilità» del contratto (sezioni 9 e 10), agli «altri diritti» del mutuatario (fra i quali spicca l'eventuale diritto di ridurre i costi del «confrontare e riflettere», che tuttavia può corso all'obiettivo di garantire al consumatore un adeguato «periodo di riflessione», che tuttavia può essere in alternativa realizzato riconoscendo al consumatore uno spazio di deliberazione precedente alla conclusione del contratto, del quale deve essere comunque data notizia mediante il PIES; sez. 11).

Unitamente a tali informazioni, che in definitiva danno luogo ad una comunicazione anticipata degli elementi del futuro contratto la cui conoscenza nella forma standardizzata e semplificata prevista è ritenuta fondamentale dal legislatore comunitario, il creditore a mezzo del PIES fornirà anche indicazioni volte a chiarire ulteriormente i concreti effetti economici che il meccanismo contrattuale determinerebbe a carico del consumatore e a rendergli evidenti i rischi che tali effetti e consumi possono comportare anche in relazione a sopravveniente future.

Secondo questa logica si spiegano le specifiche avvertenze in merito alla tipologia del tasso debitor, alle modalità della imputazione dei pagamenti a rimborso del capitale o degli interessi, al modo nel contratto, cfr. il documento di accompagnamento proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali SEC(2011) 355 def. e cfr. TOMMASI *Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali*, cit., e v. considerando n. 44 dir. 17/2014/UE.

monitoraggio attuato dalla Commissione europea in ordine alla applicazione ed alla concreta efficacia informativa di tale prospetto informativo, originariamente facoltativo (cfr. *considerando n. 40*). Il PIES contenuto all'allegato II della direttiva tiene conto dunque dei risultati delle consultazioni e delle attività di verifica e monitoraggio condotte dalle istituzioni comunitarie nel corso del processo che ha portato all'approvazione definitiva della direttiva 17/2014.

Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, la disciplina delle informazioni precontrattuali personalizzate oggi introdotta dalla direttiva è destinata ad incidere in maniera sostanziale sulla disciplina allo stato applicabile ai contratti volti a realizzare operazioni di credito garantito da ipoteca, recata dal Capo I del Titolo VI del *Testo Unico bancario e integrata* e specificata dal già ricordato *Provvedimento della Banca d'Italia* del 9 febbraio 2011<sup>16</sup>, rendendola probabilmente del tutto superata alla luce di

<sup>16</sup> Banca d'Italia prov. 9 febbraio 2011 *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediatori e clienti. Reciprocità delle relazioni di credito ai consumatori, cit.*, che ai paragrafi 6 – 8, stabilisce l'obbligo per l'intermediario di consegnare in antepicolo del contratto (tuttavia non sempre gratuita e completa di tutte le condizioni economiche) ma solo su richiesta del consumatore. Prevede inoltre l'obbligo di allegare al contratto il documento di sintesi «che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio» e l'obbligo di riportare nel foglio informativo e nel documento di sintesi l'indicatore sintetico di costo, che per i mutui è denominato «tasso annuo effettivo globale» ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito ai consumatori, per il rapporto tra tali regole di trasparenza (applicabili entro l'ambito disciplinato dal capo I del titolo VI del T.U.B.) e le regole di trasparenza operanti negli ambienti del credito al consumo e dei servizi di pagamento v. AUR. Mitrone, *Sistemi e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria, cit.*, p. 398 e ss. in particolare nota 83 dove si solleva il problema della compatibilità tra le modalità di pagamento, ma esprimendo un principio che potrebbe considerarsi di rilievo generale, dispone la gratuità delle informazioni precontrattuali comprensive delle condizioni economiche. Nell'ambito del credito al consumo, invece, come è noto, la disciplina delle informazioni precontrattuali è più stringente per il creditore e prevede (art. 124 T.U.B.) che al consumatore siano fornite (mediante il modulo contenente le *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*) «prima che egli sia vincolato da un contratto da un'offerta di credito» e che il consumatore abbia altresì diritto di ricevere gratuitamente copia della bozza del contratto (salvo che il finanziatore o l'intermediario «non intenda procedere alla conclusione del contratto»).

c'è più, è esiziale: il profilo deontologico della meritovelleza non è infatti condensabile nella rispondenza del contratto alla spontaneità delle dinamiche economiche correnti. Occorre un *quid pluris*: altriamenti la scommessa autorizzata degrada a tollerata per l'assenza di una causa sufficiente<sup>65</sup>. Chi diversamente opina, immaginando delle parti che allora negozierebbero scegliendo un diritto straniero<sup>66</sup>, causa nell'abbaglio di attribuire alla prassi della finanza internazionale il range di fonte del diritto.

Vero, ed in termini di pulizia concettuale, è un'operazione ineccepibile: già le fa velo però il contrappunto, negletto abitualmente mentre non è da sottovallutare<sup>67</sup>, che la tecnica legislativa di una *denegatio actionis* con *soluti retentio* si spiega nell'ordito di un art. 1933 che vede il pagamento succedaneo al materializzarsi (oppure no) dell'evento causa dell'incertezza, mentre il derivato contempla un pagamento *anticipato* o compensazioni periodiche di rimesse/acrediti. E poi, obiezione forse ancora più spessa, un'immeritovelleza che scaccia via una qualsiasi rilevanza giuridica, azzera evidentemente pure quella tutela ceduta che l'art. 1933, c. 1 comunica finalmente. In quest'ottica la prospettiva *tranchant* dei derivati speculativi come una *contrattazione seriale dolosa*, perché l'impresa «adotta come missione quella di ledere [intenzionalmente] gli interessi delle sue controparti»<sup>68</sup>, se non gemella di un'irrilevanza per disvalore le è profondamente affine: che cos'è infatti un'illicitus di reflexo, giacché i singoli contratti della serie tutti cadrono in quanto segmenti inseriti all'interno di una più ampia attivita-

un'immotivata disparità di trattamento. La ragione della disparità risiederebbe infatti nell'endemica dannosità circolatoria di un azzardo si causa, pure nella scommessa di un'attribuzione patrimoniale ma senza una ferita, evidentemente ai principi base della razionalità mercantile, che possa dirsi paragonabile. E poi, per tacitare i più dubiosi, residua pur sempre la variabile argumentativa, affiorante in più di un interprete, di intendere le scommesse finanziarie come distoniche rispetto a quelle codicistiche notando che sono «semplificamente altro»<sup>69</sup>. Una notazione, questa, che riacutizza, come si vedrà, la problematicità di uno degli snodi principali del discorso;

-la quarta prospettiva, il derivato speculativo va soggetto alla *denegatio actionis* dell'art. 1933, c. 1 in quanto scommessa incoercibile<sup>70</sup>, conia anch'essa una robusta regola di governo del fenomeno, contraria a derubricare discutibilmente la meritovellezza dell'art. 1322, c. 2 ad un'assetica recezione degli schemi contrattuali invasi nella prassi anglosassone corrente a motivo di una loro *normalità economica*. Il solo derivato provvisto di una causa idonea, permanentemente non identica ad una di stampo assicurativo<sup>71</sup>, è quello di copertura dal rischio di una *variazio temporalis* del tasso di interesse o del corso di cambio, l'altro è uno strumento finanziario che non porta una *piena tutela*.

Risultato, quando lo scopo di copertura è solitamente enunciato perché programmaticamente sopratutto ad un'assorbente finalità speculativa, il disvalore ordinamentale prende le fattezze di un'*interpretazione a contrario* della norma speciale di cui all'art. 23, c. 5 T.U.F., secondo uno strumento che alla logica «libilità del divieto» preferisce quella di un «diniego di azione in giudizio»<sup>72</sup>. Egli, il derivato, se speculativo, è un *non contratto* perché la sua *non enforceability* è l'esatto contrario di quella forza di legge connotante un *non contratto* art. 1372 c.c.<sup>73</sup>. Opporre che i derivati sono contratti alieni meritevoli in sé, giacché una «dogana» non

<sup>65</sup> In questi termini pure SPADA - COSSI, *Dalla ricchezza asente alla ricchezza inesistente. Divagazioni del giurista sul mercato finanziario, in Banca borsa tit. cred.*, 2010, 411 e «la sanzione sarà l'indifferenza all'ordinamento per il rispetto dell'impegno negoziale». Come nota pure BRECCIA, *Causa*, cit. 95, l'interesse all'adempimento non è «covocabile in quanto non si giustifica il costo della coazione giudiziaria» (c.v. seguito).

<sup>66</sup> Così CAPUTO NASSETTI, *I contratti derivati finanziari*, cit. 101.

<sup>67</sup> Lo fa notare M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 487.

<sup>68</sup> Il punto non sfugge ad EU. BARCELLONA, *Contratti derivati puramente speculativi: fra tramonto della causa e tramonto del mercato*, cit. 94 allorché segnala come la multa importi che le vicende effettuali programmate (non solo non sono coercibili, ma, quand'anche spontaneamente realizzate, sono coercibilmente riducibili in *pristinum*). E.v. pure BRECCIA, *Causa*, cit. 103.

<sup>69</sup> È la logica argomentativa che scandisce il periodo di MAFFEI, *Il conflitto di interessi e la tutela degli investitori*, cit. 24.1.

tà speculativa dell'intermediario, se non un diverso appellativo ancora una volta designante un'immerevolezza dedotta dal fatto storico notorio della sistematica violazione di un obbligo di agire nell'interesse? Naturalmente a fare di quest'obbligo un principio di ordine pubblico –di direzione– governante l'area dei derivati in quanto contratti di cooperazione.

<sup>34</sup> veramente il limite dell'art. 1933, c. 1 perché vicenda

### 5. Epilogo: speculazione e causa idonea

Ed allora, provando a riapitolare: per alcuni nel derivato OTC una causa lecita si ha ma non è meritevole di un qualsivoglia effetto, per altri la causa non c'è perché tendenzialmente tutto si risolve in una vicenda circolatoria di segno a mercantile riproduttiva di un arricchimento immertevole, per qualcun altro ancora la causa c'è ma in concreto è illecita per via del rischio sistematico generato da prassi sconquassanti la razionalità dei rapporti finanziari, ma potrebbe pure essere, sul modello del § 764 BGB, che sia l'art. 1933, c. 1 a mettere fuori gioco l'art. 1372 c.c., collocando per conseguenza la maggioranza dei derivati in un limbo delimitato all'esterno dall'accoppiata degli artt. 1418 e 1372 c.c.; ebbe difficoltà, facile da notare, il pericolo di una caciocina dottrinale potrebbe essere più marcato. Anche il riferimento alla scommessa, perché l'ammirante e chi la nega, si presta in realtà ad una lettura polivalente. Vero infatti che la meritevolezza di un attribuzione archiviate l'eccezione di gioco dell'art. 1933, c. 1 nominalmente è dall'art. I, c. 3 II.d-j T.U.F. riferita non a tutti gli strumenti finanziari ma soltanto a quelli iscritti nella cornice di un investimento<sup>73</sup>, e d'altro canto, se già la *deneagagationis* dell'art. 1933, c. 1 è indice perentorio di un disfavore di legge «verso l'azzardo»<sup>74</sup>, quando questo sia sistemico e produca una miriade di costi opportunity, va da sé potrebbe notarsi che sia assiologicamente più consona una reazione ordinamentale in termini di sanzione piuttosto che una affidata sia ad una tutela debole ma pur sempre corredata da una solutio retinens, che significa la «*an enforcement* city» della pretesa ripetitorian<sup>75</sup>, consolidante l'arricchimento là dove'è. Ma, in linea di massima, non sarebbe poi così imperfetto provare a spargiare il discorso evidenziando che la scommessa codicistica ha il limite dell'art. 1933, c. 1 perché vicenda

concepita dalla legge come relegata fuori dal mercato quando l'IRS è viceversa completamente immersa nella dinamica dei mercati finanziari, donde a ragionare così l'improprietà di un'assimilazione tra le due figure: tanto la sorte di quello che è e rimane un contratto nominato atipico vede di nuovo l'art. 1322, c. 2 mettere legalmente in non cale una spicculatività dichiarata o programmaticamente dissimulata. E così il cerchio argomentativo si chiude.

Torna così l'interrogativo iniziale: *quid noctis?*<sup>76</sup> Ebbene, nonostante qualche inciampo di circostanza<sup>77</sup>, traspare ormai un atteggiamento più consapevole: allo stato infatti, scopertamente o per una via mascherata, gli interpreti maneggiano il problema derivati sostituendo all'artificio giurisprudenziale della causa concreta un armamentario concettuale si più raffinato ma non meno finalistico orientato, vogliandosi *in concreto* se un'operazione di swap persegua oppure no una funzione di copertura. Operativamente, ed il parallelismo col lease back al riguardo è indicativo<sup>78</sup>, tutto si sostanzia nello scambio del tipo sociale ricorrente, preludio ad una reiezione degli effetti o ad un'invalidità quando la percentuale di rischio scatta sull'imprenditore risultato esorbitante, per l'immenitevolezza di un arricchimento da patto speculativo stipulato in danno della controparte<sup>79</sup>.

Tutto qui, e la ragione è semplice: al netto delle differenze di accenti e toni tutti i moduli ricostrutivi richiamati convergono sul fatto che il *prius* del ragionamento sta nel riconoscere che ogni tecnica di contrattazione seriale, ed i derivati non si sottraggoano a questa logica, pone principalmente un problema di selezione del rimedio applicabile in base al tipo di impatto regolativo, cioè al *posterus* di fisionomia, che si vuol dare al mercato. Se l'asimmetria di rischio altera la contrattazione, perché l'artificiale proporzionale dell'area ha costi sistemicici di connivenza (le risorse sottratte ad attività produttive) e transattivi (le spese di negoziazione del contratto) tali da vulnerare il valore costituzionalmente garantito del risparmio (art. 47 Cost), il rimedio più acconciò è quello che ripristina *prima e meglio* la razionalità negoziale perduta, non quello concettualmente meno grezzo o più sofisticato. I rimedi infatti, nell'esperienza postmoderna, ricevono una «ellen-

<sup>73</sup> V., in particolare, Trib. Torino, 24 aprile 2014, n. 2976 ed in parte qua App. Milano, Sez. IV penale, 3 giugno 2014, n. 1937, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)

<sup>74</sup> Lo propone, senza mezzi termini, MAFFEI, *L'ufficio di diritti privato dell'intermediario e il contratto derivato over the counter come scommessa razionale*, cit. 9.

<sup>75</sup> Patto speculativo, come finemente rileva SPADA, *Codice civile e diritto commerciale*, cit. 340, costruito su «grandezze sotostanti spesso del tutto indipendenti dai comportamenti imprenditoriali».

<sup>76</sup> Cfr. E.U. BARCELLONA, *Contratti derivati pluramente specificativi: fra trambonto della causa e trambonto del mercato*, in *Dir. della Banca e del mercato finanziario*, cit. 94.

in occasione della direttiva 48 del 2008 sul credito ai consumatori<sup>15</sup>.

Ancora, la disciplina dell'informazione precontrattuale personalizzata lega la trasmissione dell'informazione ad una scansione della negoziazione organizzata secondo un procedimento che riserva al consumatore uno *spazioindeterminato* dopo la trasmissione dell'informazione personalizzata (il cui contenuto, come si vedrà, è definito in modo tale da predeterminare gli aspetti essenziali del contenuto del concreto contratto di credito proposto al consumatore) e prima della conclusione del contratto o comunque della definitiva produzione dei suoi effetti (cfr. *considerando* 23).

L'art. 14 si presenta pertanto, da questo punto di vista, come norma che, nel disciplinare il contenuto e le forme di comunicazione delle informazioni precontrattuali personalizzate, conforma al tempo stesso il procedimento per giungere alla conclusione del contratto o comunque alla stabilità dei suoi effetti giuridici (a seconda che tale «periodo di riflessione» venga strutturato dai legislatori nazionali come fase precedente alla conclusione del contratto o come tempo durante quale il consumatore può esercitare il diritto di rescissione, cfr. art. 14 paragrafo 6).

Il modello delle informazioni personalizzate da rendersi mediante la consegna di un prospetto informativo standardizzato in tutto il territorio dell'Unione, oltre ad essere già stato adottato in occasione della direttiva sul crediti disponibili sul mercato, valutare le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito» (così l'art. 14 paragrafo 1).

Tratto caratteristico delle informazioni precontrattuali dell'art. 14 è dunque in primo luogo, e secondo un modello già noto nelle sue caratteristiche essenziali al legislatore comunitario ed il corrispondente art. 5 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente art. 124 T.U.B.), il loro carattere personalizzato: esse si riferiscono cioè ad uno specifico prodotto, individuato dal contraente professionale sulla scorta di quanto riferito dal consumatore e a questi proposto al legislatore comunitario ed il corrispondente art. 5 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente art. 124 T.U.B.), il cui modello si trovava all'allegato II alla citata Raccomandazione della Commissione europea del 1 marzo 2001. Tale originario modello, che appariva meno dettagliato di quello oggi adottato dalla direttiva 17/2014, soprattutto dal punto di vista della esplicazione degli effetti economici delle clausole contrattuali e del relativo rischio che esse possono determinare rispetto alla concreta condizione patrimoniale del consumatore, è stato rivisto ed ampliato, anche all'esito del

<sup>15</sup> Cfr. art. 5 dir. 48/2008/CE e art. 124, comma 2, del Testo unico bancario; per considerazioni critiche in merito a tale scelta del legislatore europeo v. DE POLI, *Le regole di comportamento dei "creditori"* nella direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, in *Dir. della Banca e del mercato finanziario*, 2009, p. 33.

### 3. Le informazioni precontrattuali «personalizzate» (art. 14)

Sul presupposto che abbia potuto avere accesso alle informazioni generali, rese disponibili ai sensi dell'art. 13, e proprio sulla scorta della «precomprensione» così acquisita (o quanto meno astrattamente acquisibile) in ordine alle caratteristiche generali del mercato e dei prodotti astrattamente disponibili, al consumatore spetta di fornire al potenziale creditore, intermediario del credito o rappresentante designato, le informazioni necessarie in merito alle proprie esigenze, la propria situazione finanziaria e le proprie preferenze, secondo quanto dispinto dall'art. 20 della direttiva (cfr. art. 14, paragrafo 1, c).

Soltanto dopo che il consumatore abbia assolto a tale onere, «*senza indebito ritardo*», il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato, dovranno fornirgli le «*informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutare le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito*» (così l'art. 14 paragrafo 1).

Tratto caratteristico delle informazioni precontrattuali dell'art. 14 è dunque in primo luogo, e secondo un modello già noto nelle sue caratteristiche essenziali al legislatore comunitario ed il corrispondente art. 5 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente art. 124 T.U.B.), il loro carattere personalizzato: esse si riferiscono cioè ad uno specifico prodotto, individuato dal contraente professionale sulla scorta di quanto riferito dal consumatore e a questi proposto al legislatore comunitario ed il corrispondente art. 5 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente art. 124 T.U.B.), il cui modello si trovava all'allegato II alla citata Raccomandazione della Commissione europea del 1 marzo 2001. Tale originario modello, che appariva meno dettagliato di quello oggi adottato dalla direttiva 17/2014, soprattutto dal punto di vista della esplicazione degli effetti economici delle clausole contrattuali e del relativo rischio che esse possono determinare rispetto alla concreta condizione patrimoniale del consumatore, è stato rivisto ed ampliato, anche all'esito del

<sup>77</sup> V., in particolare, Trib. Torino, 24 aprile 2014, n. 2976 ed in parte qua App. Milano, Sez. IV penale, 3 giugno 2014, n. 1937, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)

<sup>78</sup> Lo rilevo si deve a E.U. BARCELLONA, *Contratti derivati pluramente specificativi: fra trambonto della causa e trambonto del mercato*, cit. 140.

<sup>79</sup> Cfr. M. BARCELLONA, *Il contratto e la circolazione della ricchezza*, cit. 486.

orientamento nel mercato del credito residenziale attraverso la conoscenza delle tipologie di prodotti astrattamente disponibili, delle loro caratteristiche essenziali e dei rischi che *in generale* (e dunque non con riferimento alla concreta condizione del consumatore) essi possono determinare.

**16 Una prima *tranche* dell'informazione**, dunque, ancora svincolata dalla negoziazione con specifici soggetti e pertanto rivolta in generale al mercato<sup>14</sup> e che, mediante la standardizzazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione, appare volta a ridurre l'onere che il consumatore dovrebbe altrimenti sostenere per acquisire la conoscenza delle offerte disponibili sul mercato, sul presupposto che tale ampia e generale conoscenza, oltre a fornire al consumatore i primi rudimenti su un mercato che potrebbe essergli del tutto sconosciuto, sia utile al fine di individuare il prodotto ed il partner contrattuale che si presenti meglio in grado di rispondere alle esigenze che il consumatore intende soddisfare mediante il contratto.

Quanto al contenuto, tali informazioni dovranno comprendere le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, quali gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; le forme di garanzia dalle quali può essere assistito; la possibile durata; i tipi di tasso debitore disponibili; le voci estere nelle quali il credito sia eventualmente disponibile; un'illustrazione del TAEG applicabile (mediante un esempio rappresentativo); la menzione degli ulteriori eventuali costi; le modalità di rimborso (con l'eventuale indicazione di numero, frequenza e importo delle rate); le modalità e condizioni per il rimborso anticipato (art. 13 *lett. a-k*).

Si tratta, com'è evidente, di informazioni relative a dati destinati a tradursi in contenuto dell'eventuale contratto da stipularsi e che dunque, relativamente agli aspetti appena elencati, hanno la funzione di far conoscere al pubblico, minimizzando così i costi di acquisizione di tali dati, le diverse tipologie di contenuti contrattuali astrattamente disponibili.

Inoltre, dovrà essere resa esplicita l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile, con l'indicazione dei costi, o dell'acquisto di servizi accessori obbligatori al fine di ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte (art. 13 *lett. l-m*).

Infine, tali informazioni generali comprendono anche altre indicazioni che, a ben vedere, non si risolvono né nell'anticipazione delle tipologie di contenuti contrattuali disponibili e nemmeno nella specificazione di eventuali attività e costi accessori che il consumatore dovrà sostenere al fine di accedere al credito (quali quelli per la perizia o l'acquisto di servizi ulteriori) ma costituiscono piuttosto spiegazione degli effetti economici che le diverse tipologie di contenuti contrattuali disponibili determinano, unita all'avvertenza circa i rischi che tali effetti economici sono in astratto suscettibili di determinare.

A questi ultimi fini sembrano infatti tendere le indicazioni in merito ai due profili che, in una fase della circolazione di informazioni ancora caratterizzata dall'assenza di alcun riferimento a soggetti determinati o operazioni specifiche, appaiono come quelli sui quali possono già appuntarsi le difficoltà del consumatore rispetto all'esatta comprensione degli effetti economici del contratto e dei profili di rischio per la sua sfera individuale: il carattere variabile del tasso debito e il credito in valuta estera. Le lettere *e-f* dell'art. 13, infatti, prescrivono che, nell'indicare i tassi debitore disponibili, il creditore (o l'intermediario con vincolo di mandato) debba precisare se si tratti di tasso fisso o variabile e descrivere le «caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore» e che, nel caso in cui il credito sia denominato in valuta estera, occorra spiegarne le «implicazioni per il consumatore».

Alla medesima categoria delle informazioni che costituiscono spiegazione degli effetti economici ed avvertenza sul "rischio" del contratto si lascia ascrivere anche la lett. *n* dell'articolo in questione, ai termini della quale occorre comprendere nelle informazioni generali "un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito".

Quanto alle modalità di trasmissione di tali informazioni, in conformità ad un canone generale della disciplina del contratto col consumatore (cfr. art. 35 comma 2 cod. cons.), è prescritto che esse siano resse in forma "chiara e comprensibile", lasciando così intendere (anche in congiunzione con quanto dichiarato nel *considerando* 41 in merito all'opportunità di utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile e non necessariamente modellato sulla terminologia tecnico-giuridica) un favore per quella modalit comunicativa in grado di illustrare il contenuto, effetti economici e rischi dei possibili contratti secondo un registro che attinga essenzialmente al linguaggio comune e non specialistico.

gitimazione regolativa, non dogmatica»<sup>76</sup>. Opporre il mito di un *utilitas sociale* dei derivati, scommesse razionali legalmente autorizzate ex art. 1935 c.c. in quanto lo speculare aumenta la liquidit dei mercati e nel contempo veicola una funzione di *predicover*<sup>77</sup>, non solo dimentica che la speculazione  "oproduzione di un servizio",<sup>78</sup> dunque una vicenda diretta al soddisfarsi di un bisogno eterogeno, quando da corpo ad un *atto di commercio* conseguente ad una domanda di credito dell'impresa x o y, integrando altri un agire economico sempre e soltanto tutto rinserato nell'orizzonte di profitto dello "speculatore". Ancor prima, in realtà, l'ammissione di un profitto monetario scosso da un *investimento*, giacch ogni forma di speculazione borsistica non puo che articolarsi nelle forme della canalizzazione di risparmio verso gli impieghi produttivi<sup>79</sup>, deve in realtà ad domesticare l'argomento che un guadagno socialmente improduttivo  contradditorialmente pretermisso di quel valore costituzionale primario che vuole *ogni forma di ricchezza protetta in quanto sia originata da una funzione produttiva (art. 1 Cost.)*. Sembra una notazione emblematica soltanto da poco la si coltiva assiduamente: al pari di un'altra, trasfusa nella motivazione di Cass. 21255/2013<sup>80</sup>, non meno negletta. L'enforcement, se non lo si appattiisse in un fascio di regole organizzative polarizzate su di un'attività di *Anbahnung* al contratto non di rado deresponsabilizzante,  calzante infatti quando metta in mostra i connotti di un diritto appropriato alla domanda di tutela, con un rimedio confacente, alla situazione sostanziale dedotta: il che vuol dire, traducendo la perifrasi in una formula si allo stato ancora

mutui ipotecari ai consumatori (Antonio Las Casas)

"Informazioni generali e "informazioni personali" nella nuova direttiva sui contratti generali"

I derivati tra mercati e finanziari, in *Dir. Inf. Informatica, 2005*, p. 929.

grezza eppero non banalmente magica, modellare il postumo non in termini di *disclosure* o *compliance* censoria, quanto  piuttosto di effettività<sup>83</sup>. Quell'effettività che impone di parcellizzare al massimo dei tipi sociali, poco importa se alieni, patologici in *re ipsa* giacch espressione di politiche bancarie intrise di (e volte ad una) speculativit pura. Il fatto che la normalit economica accrediti i derivati come strumenti di gestione del rischio non esime certo l'ordinamento dal governare il dover essere funzionale di queste operazioni. Per inciso, *l'impermeabilit* di un contratto di pura sorte o manifestamente imprudente gi dovrebbe evincersi dal fatto che l'art. 217, c. 1 nn. 2 – 31 fall. cataloga le sussidette operazioni, in quanto consumano "una notevole parte del patrimonio", tra quelle idonee ad integrare il creato di bancarotta.

Primo epilogo.

La causa  *idonea* quando «non ne sia fatto un uso in contrasto con la sua destinazione»; e non v certo una causa idonea nell'intento di un contraente di arricchirsi in danno della controparte senza il corrispettivo di una qualche prestazione indennitaria. Vero, ma si potrebbe anche notare che «l'esistenza di un valido negozio dotato di propria causa» non vale da impedimento formale (ad un distinto controllo sulla giustificazione del trasferimento di ricchezza): il tutto sull'assunto che causa del contratto e giusta causa dell'attribuzione siano nozioni indipendenti.

Ebbene, i due enunciati testi riferiti non sono il recitativo di una delle tante Corti contemporanee che decidono per valori, bensì – rispettivamente – il testo che Bettì, il 31 marzo del 1941, proponeva di trasformare nell'attuale art. 1322, c. 2<sup>84</sup>, e la versione di una giusta causa dell'acquisto che, nel 1965, Pietro Battcellona cercava di accreditare, delineando la fattispecie di un trasferimento patrimoniale sorretto da un titolo ma carente di giustificazione sul piano sostanziale<sup>85</sup>. La rilettura moderna delle due impostazioni ha portato, sul finire degli anni novanta del secolo passato, a sintetizzare un'idea di *immeritovelicitate*, nel senso di incoercibile giudizialmente, per l'intrinseca incerenza dell'accordo *sub specie* dell'equilibrio dei valori economici negoziativi: un'immeritovelicità, la si potrebbe così denominare, per mancata ottemperanza ad un «canone di giudizio interno all'equilibrio fra i contrapposti interessi

<sup>76</sup> Così FERRA, *Nomenclatura del contratto o istituzione del contratto? Per una teoria giuridica della contrattazione*, et. 287.

<sup>77</sup> Lo riferisce da par suo PERRONE, *I contratti derivati "over the counter"*, in Gitti – Maugeri – Notari (a cura di), *I contratti per l'impresa*, cit., II, 286.

<sup>78</sup> Cfr. SPADA, *Impresa, in Digesto IV, disc. priv. sec. comm.*, VII, Torino, 1992, 43.

<sup>79</sup> Che si "arricchisce ma non crea ricchezza", neanche nell'azione debole dell'incremento di utilità che scaturisce dalla distribuzione di beni esistenti: così SPADA, op. loc. ult. cit. ed adesivamente DOLMETTA, *Introduzione. Speculazione e prudenza*, cit. XXV s. nonché EU, BARCELLONA, *Contratti derivati puramente speculativi: fra transitorio della causa e tramonto del mercato*, cit. 145.

<sup>80</sup> Così, limpideamente, EU, BARCELLONA, op. loc. ult. cit..

<sup>81</sup> Puntuale, come meditamente osserva C. SCOGNAMIGLIO, *Ingiustizia del danno e tecniche attributive di uella aquiliana (de regule di responsabilit civile ed il caso Cir. C. Fininvest)*, in *Nuova giur. civ. comm.*

<sup>82</sup> V. in *Per la riforma del codice civile in materia patrimoniale*, in *Rechtsstudium Lombard* di Scenze e Tenter, *Rendiconti. Lettere*, 74, fasc. II, 1940 – 1941, 377 s.

<sup>83</sup> In Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell'attribuzione, cit. 12.

<sup>84</sup> Sulla *regulatory compliance* come un «formidabile diversivo» v. la corrotiva critica di MAPFES, *Il conflitto di interessi e la tutela degli investitori*, cit. 241.

<sup>85</sup> V. in *Per la riforma del codice civile in materia patrimoniale*, in *Rechtsstudium Lombard* di Scenze e Tenter, *Rendiconti. Lettere*, 74, fasc. II, 1940 – 1941, 377 s.

privati)<sup>86</sup>. Ebbene, sulla scorta di questo tritico, i derivati speciali sono irrimediabilmente *off label*, senza tanti anglicismi aziendalistici ed infinite torsioni concettuali. Poi si potrà pure dire che il derivato speculativo contravviene alla regola primaria di riconoscibilità di un vincolo contrattuale: generate nel quel bene pubblico consistente nel prezzo monetario di mercato senza il quale la “mano invisibile” resta immobilizzata<sup>87</sup>. Nella sostanza cambia poco nulla perché ciò che muta non è la *substantia* del discorso ma la precomprendizione ideologica alla quale si vuole piegare il principio, quello di una causa per ogni trasferimento di ricchezza, che dev’essere *idonea* ovvero *digna di tutela*.

Secondo epilogo: forse il decidere per valori, se rettamente inteso, ecome se vale allora ad immunizzare gli investitori vittime di un nozionale che già preferischi, in sede di stipula, chi avrà diritto al pagamento della somma pari al differenziale. Non è un problema di trasformare in seriosi degli interessi leci, piuttosto di prendere atto che l’incoercibilità di un vincolo, se non la si vuole chiamare immeritevolezza, può ben essere connessa al «rispetto di vere o presunte direttive, di moralità o di opportunità sociale»<sup>88</sup>. E, scopertamente, è associale o, per chi lo dovesse preferire, non è socialmente opportuno l’interesse meramente speculativo di chi vince vendendo una copertura apparente senza partecipare in alcun modo al finanziamento delle imprese.

D’altra parte, un pregiò a questa giurisprudenza di stampo valoriale, si orientata alle conseguenze ma che sa trascendere «l’irrazionalità del caso singolo»<sup>89</sup>, lo si dovrebbe riconoscere: è da oltre mezzo secolo che si impatta all’art. 1322, c. 2 una smaccata vacuità operativa. Ebbene, il sentenziare per valori gli sta togliendo la patina di un pleonasm retorico: associahgli l’orpello svianante della causa concreta è controproduttivo giacché serve soltanto ad intorbidire di nuovo il tutto, compromettendo quella calcolabilità weberiana che non risulta tuttavia sia mai stata concepita come disgiunta da un abbozzo minimo di apprezzabilità sociale dello scambio programmato.

<sup>86</sup> Così BRECCIA, *Causa*, cit. 99 s. <sup>87</sup> I derivate tra merci e lezza della tutela: quali notizie?

<sup>88</sup> Cfr. BARCELLONA, *Contratti derivati puramente spettativi: fra tramonto della causa e tramonto del mercato*, cit. 107.

<sup>89</sup> Restando così calcolabile: I.R.U. *Un diritto incalcolabile*, cit. 13.

mativo, può considerarsi l’informazione relativa alla generalità dei prodotti offerti dal potenziale creditore, che, ai sensi dell’art. 13, rubricato “*Informazioni generali*”, deve essere resa disponibile al consumatore “*in qualsiasi momento ... su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo o sotto forma elettronica*” ad opera dei potenziali creditori o degli intermediari del credito con vincolo di mandato.

Si tratta di un modello di disciplina che, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, è destinato ad incidere sulla disciplina (per certi versi analoga) delle informazioni al pubblico allo stato applicabile nell’ambito generale dei contratti bancari, ivi compresi quelli volti alla concessione di credito garantito da ipoteca, e risultante da quanto previsto dal capo I del titolo VI del *Testo Unico bancario* così come significativamente specificato ed integrato, com’è noto, dal Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 in materia di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*”<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Banca d’Italia provv. 9 febbraio 2011 *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Ricevimento della direttiva sul credito ai consumatori*, in G.U. 16 febbraio 2011, n. 38. Suppl. ord. n. 40, dove, alla sezione II (Rubbrica e informazione preventivata), paragrafo 3, si prevede che: “*Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un ‘foglio comparativo’, contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerto. Il quale: a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse; la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate; il TAEG; l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi*”, tale provvedimento della Banca d’Italia rappresenta la versione aggiornata e consolidata del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, emanato, con riferimento all’ambito (originariamente) generale dei contratti bancari, su subdelegato del CICR, ai sensi dell’art. 116, terzo comma del Testo unico bancario. L’originario provvedimento del 29 luglio 2009 è andato incontro a vari aggiornamenti (l’ultimo risale al 20 giugno 2012), necessari per dare conto delle modifiche legislative, il più rilevante dei quali è consentito dalla disciplina comunitaria in materia di credito al consumo, v. AUR. MIRONE, *Sistemi e sostanziosi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria*, in *Banca borsa*, 2014, p. 377, v. poi Id., *La trasparenza bancaria*, Padova 2012; DOLMETTA, *Trasparenza dei dati bancari. Regole*, Bologna 2013, p. 55 e ss.; CANGNIELI DE VELLIS, *La disciplina del credito ai consumatori: nuovi strumenti di trasparenza e forma dei contratti bancari*, in *Resp. Civ.-prev.*, 2012, p. 312.

<sup>13</sup> Raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001 sull’informazione precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione (2001/193/CE), in G.U.C.E. L 69 10 marzo 2001, p. 25.

Inoltre, già dal 2001, in seguito alla Raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001<sup>13</sup>, gli operatori del mercato creditizio, hanno adottato, su base volontaria, un codice deontologico che prevede, fra l’altro, anche che l’ente erogante il credito debba rendere disponibili “*informazioni generali*” secondo quanto indicato dall’allegato I alla Raccomandazione (che definisce un ambito di informazione non troppo dissimile da quello oggi individuato dalla direttiva 17/2014, come oggetto però di un obbligo legale in capo a creditori e intermediari del credito).

Come chiarito dai *considerando* (37 e 38), poiché la pubblicità (regolata dai precedenti articoli 10 e 11) si riferisce di norma ad “*uno o più prodotti*” proposti dal contraente professionale, la norma dell’art. 13, nel disciplinare il contenuto e le modalità di pubblicizzazione delle “*informazioni generali*”, intende dar rilievo all’interesse dei consumatori potenzialmente interessati al credito a conoscere le caratteristiche essenziali “*di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti*” da ciascun operatore del mercato del credito.

Per questa ragione, la norma dispone che il consumatore potenzialmente interessato al credito debba avere accesso ad una serie di dati che gli consentano di individuare le caratteristiche distintive della complessiva offerta di ciascun operatore del mercato di credito, al fine primario di agevolare, già in sede di acquisizione di una prima informazione generale sulle condizioni del mercato, il confronto tra la platea delle offerte disponibili presso i diversi potenziali erogatori del credito.

Oltre a consentire tale confronto, le informazioni da fornire in questa sede, che appare caratterizzata da un contatto tra le parti ancora tenue e nel quale è ancora assente ogni elemento di concreta negoziazione in relazione alle specifiche esigenze e possibilità del consumatore e dunque ogni elemento di “personalizzazione” dell’informazione, sembrano altresì volte a consentire al consumatore un primo operazioni e servizi bancari e finanziari; credito al consumo e servizi di pagamento, rispettivamente disciplinati dai capi I, II, e II bis del titolo VI del decreto legislativo 385 del 1993) e la complessa articolazione delle relative fonti, legali e regolamentari, anche in conseguenza dell’adozione della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo, v. AUR. MIRONE, *Sistemi e sostanziosi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria*, in *Banca borsa*, 2014, p. 377, v. poi Id., *La trasparenza bancaria*, Padova 2012; DOLMETTA, *Trasparenza dei dati bancari. Regole*, Bologna 2013, p. 55 e ss.; CANGNIELI DE VELLIS, *La disciplina del credito ai consumatori: nuovi strumenti di trasparenza e forma dei contratti bancari*, in *Resp. Civ.-prev.*, 2012, p. 312.

<sup>14</sup> I derivate tra merci e lezza della tutela: quali notizie?

<sup>15</sup> Così BRECCIA, *Causa*, cit. 99 s. <sup>16</sup> I derivate tra merci e lezza della tutela: quali notizie?

<sup>17</sup> Cfr. BRECCIA, *Causa*, cit. 103.

<sup>18</sup> Restando così calcolabile: I.R.U. *Un diritto incalcolabile*, cit.

zione immediatamente successiva, sussiste anche in capo al consumatore, il quale, ai sensi dell'art. 20 della direttiva, dovrà fornire le informazioni necessarie a consentire al potenziale creditore la valutazione del merito creditizio.

Tali informazioni così fornite dal consumatore professionale controparte costituiranno, da un can-  
to, l'oggetto sul quale verrà condotta dal contraente professionale la valutazione del merito creditizio del consumatore ma, forniranno anche, d'altro canto, il quadro necessario a determinare lo specifico prodotto da proporre al consumatore e sulla base del quale fornire al consumatore le "informazioni personalizzate" dell'art. 14 (cfr. il *considerando n. 44* e il paragrafo 1 *lett. a* dell'art. 14 della direttiva in com-  
mento).

Informazione, dunque, che, nel processo di con-  
trattazione delineato dalla direttiva, muove dal profes-  
sionista al consumatore, e viceversa, entro un  
quadro di regole che impongono ad entrambe le parti obblighi e oneri di comunicazione e valutazione di  
informazioni e che "responsabilizza", in particolare,  
il professionista ma, in una certa misura, anche il  
consumatore.

Al professionista, da una parte, è infatti imposto l'obbligo di valutazione delle informazioni trasmesse dal consumatore, a fini di verifica del merito cre-  
ditizio e di comunicazione delle informazioni per-  
sonalizzate, in modo da rendere il consumatore il più possibile edotto circa l'effettivo significato eco-  
nomico ed il relativo rischio della concreta opera-  
zione di credito che appare astrattamente conforme alle sue esigenze. Al consumatore è, d'altra parte, imposto il simmetrico onere di trasmettere informazioni complete e trasparenti in merito alla propria  
situazione ed alle proprie esigenze in modo da con-  
sentire al professionista di condurre adeguatamente la valutazione del merito creditizio e di fornire in-  
formazioni personalizzate che siano effettivamente modellate sulle esigenze e la condizione del consu-  
matore e che così rispondano realmente alla funzio-  
ne di consentire il confronto tra le diverse offerte e  
l'individuazione del modo più efficiente per soddi-  
sfare il concreto bisogno che il consumatore intenda affidare al contratto.

Le regole di informazione in questione presenta-  
no dunque, da un canto, quella standardizzazione delle modalità di trasmissione ed il connesso forma-  
lismo informativo tipici del diritto dei consumatori  
ma tuttavia sono collocate entro un quadro nor-  
mativo complessivo che dà effettivamente vita ad una certa circolarità del flusso informativo e dei conseguenti oneri di valutazione in capo alle parti. Quadro che, integrato anche dalla previsione di spe-  
cifiche iniziative volte alla promozione della "educazione finanziaria" dei consumatori (cfr. *consid-  
erando n. 29* e art. 6 della direttiva), dovrebbe con-  
sentire di perseguire efficacemente l'obiettivo politico generale della direttiva che traspone dalla lettura dei *considerandi* e cioè il "successo" dell'operazione di finanziamento risultante dalla soddisfazione, mediante il credito, del bisogno abitativo del consumatore unita alla possibilità di quest'ultimo di far fronte alle obbligazioni contrattuali, anche in relazione a possibili sopravvenienze che possano incidere sulla sua capacità di ripagare il credito (così assicurando l'efficienza ed il buon funzionamento del mercato del credito residenziale ai consumatori)<sup>10</sup>.

## 2. Le informazioni generali (art. 13)

Il flusso delle informazioni precontrattuali è orga-  
nizzato e regolato dalla direttiva 17/2014 secondo una graduazione (la cui scansione si coglie dalla let-  
tura dei *considerando 37 – 41*) che procede da un  
ambito generale, svincolato dall'instaurazione di  
una contrattazione con un consumatore determinato (le regole sulla pubblicità degli articoli 11 e 12),  
verso un quadro via via più definito, che diviene ad  
un certo punto qualificato in modo determinante  
dalle informazioni trasmesse dal consumatore in  
merito alla propria situazione ed alle esigenze che  
intende soddisfare mediante il credito e quindi direttamente riferito alle caratteristiche della specifica  
negoziazione in corso<sup>11</sup>.

Prima tappa di tale processo, che quindi tende ad una completa "personalizzazione" del flusso infor-  
mazioni personalizzate, è la relazione al III

*obbligo di informazione tra regole di protezione del consumo-*  
*Eur. e dir. priv.*, 2013, p. 311; per considerazioni articolate ri-  
spetto a formalismo e standardizzazione degli obblighi informa-  
tivi in relazione alla trasparenza nel mercato bancario (con par-  
ticolare riferimento allo stato della disciplina conseguente alle  
Istituzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009),  
v. AUR. MIRONE, *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza*  
*bancaria in tempi di crisi: Istituzioni di Vigilanza, credito al  
consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca borsa tit.*  
crt., 2010, p. 557.

10. V. in generale, su tema AGABITINI, *Ancora un tema di ordine pubblico di protezione e mercato del credito. L'accesso al credito e il "bené casa"*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2011, p. 61.  
11. Rilevano tale "gradualità" dell'informazione precontrattuale nella direttiva 17/2014 Rum, *Profilo privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, cit.; PAGLIANI INN, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile* nella direttiva 17/2014UE, cit.

Formalismo e standardizzazione che desano le perplessità di parte della dottrina, soprattutto a fronte della constatazione di come rimanga, in larga parte, irrisolto nella disciplina dell'informazione precontrattuale di derivazione comunitaria il profilo della precisa funzione degli obblighi informativi e dunque delle appropriate conseguenze giuridiche, cfr. ALESSI, *Gli*

## SVILUPPO SOSTENIBILE, LEGALITÀ COSTITUZIONALE E ANALISI "ECOLOGICA" DEL CONTRATTO\*

Di Mauro Pennasilico

| 37

(Sviluppo sostenibile, legge Gallo, analisi ecologica) e del contratto (Mauro Pennasilico)

**SOMMARIO:** 1. La nozione di "sviluppo sostenibile": dall'antitesi alla symbiosi tra ambiente e sviluppo. – 1.1. Funzionalizzazione di ogni attività, pubblica e privata, al principio dello sviluppo sostenibile: l'endiadì "sostenibilità-solidarietà". Il "diritto civile dell'ambiente" e l'interesse ambientale come limite "interno" alle politiche di sviluppo. – 2. Il carattere "mergenzionale" della tutela ambientale: il silenzio apparente della Costituzione italiana. – 3. Lo "sviluppo sostenibile" e il superamento dell'interpretazione restrittiva del concetto di sviluppo sostenibile in funzione esclusiva del valore ambientale. – 4. I limiti, teorici e pratici, dello sviluppo sostenibile: diritti delle generazioni future, legittimazione processuale e principio di precauzione. – 4.1. La natura precettiva o programmatica del principio dello sviluppo sostenibile. – 5. L'incidenza sulla categoria contrattuale dello sviluppo sostenibile: gli "appalti verdi". – 5.1. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale, il nuovo paradigma del "contratto ecologico" e il contratto di rendimento energetico. – 6. L'effettività dell'endiadì "sostenibilità-solidarietà" alla base dello Stato sociale e ambientale di diritto

della "sostenibile" lo "sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri".

Si tratta di una formula accattivante, il cui vasto consenso sottende l'intenzione di considerare la sostenibilità come il minimo comune denominatore di qualsiasi politica di sviluppo, purché sensibile all'interesse ambientale<sup>2</sup>. Tuttavia, il concetto è stato con il nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland, che nel 1987 presiedeva la Commissione.

Il principio dello "sviluppo sostenibile" – introdotto, ma non definito, nell'ordinamento italiano europeo dal Trattato di Amsterdam del 1997 (artt. 2 e 6) – trova la sua più nota definizione nel Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto Brundtland)<sup>1</sup>, che consi-

\* Il testo elabora, con l'aggiunta delle note, la relazione al III Convegno Nazionale «Sicurezza Legalità Sviluppo. analisi e prospettive per la crescita del territorio», tenuta il 28 novembre 2014 presso l'Aula «Aldo Moro» dell'Università di Bari. È depositato al Liber amicorum per Biagio Grasso, Napoli, 2015.  
1. Il documento commissionato dalle Nazioni Unite sotto il titolo *Our Common Future* (trad. it. *Il futuro di noi tutti*, con prefazione di G. RUFFOLI, Milano, 1988), è indicato, solitamente,



to giudicato vago o indeterminato, giacché richiederebbe l'individuazione anticipata dei bisogni e delle aspirazioni delle generazioni future con il metro di valutazione di "sviluppo sostenibile", seppure accolta in numerosi testi costituzionali, manifesta tensioni antinomiche, poiché, da un lato, postula un'esigenza costante di evoluzione della società verso un maggiore benessere, dall'altro pone un limite di sostenibilità allo sviluppo, che fa riferimento a esigenze tanto di equilibrio nell'uso delle risorse quanto di protezione dell'ambiente<sup>3</sup>.

Il problema centrale, dunque, è se la tutela ambientale sia ancillare allo sviluppo o, al contrario,

al punto da definirsi, in una prospettiva rovesciata, come "protezione sostenibile" l'esigenza prioritaria di evitare il sacrificio dell'ambiente fino al limite della sostenibilità<sup>4</sup>.

ambientale del loro uso» (p. 6). Altrettanto rilevanti sono le comunicazioni COM(2011) 571, «Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell'utilizzo delle risorse», che indica una serie di tappe necessarie per realizzare la transizione verso un'economia "verde"; COM(2013) 196, «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. Migliorare le prestazioni sulle informazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»; COM(2014) 398, «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti»; COM(2014) 446, «Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro».

Cfr. G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato, in Tratt. dir. amb. Dl'anno e Picozza, I. Princìpi generali*, Padova, 2012, p. 101 ss., spec. p. 136 ss., dove fitta rassegna dei testi costituzionali che fanno esplicito riferimento allo sviluppo sostenibile, Ne si è mancato di bollare tale paradigma come un "mito" che richiederebbe, per essere pienamente attuato, la gestione di una quantità infinita di dati e informazioni sui modi e gli effetti di ogni attività economica (v. G. MONTEDORO, *Profilo di criticità dell'attuale disciplina ambientale*, 2011, in [www.apertacontadita.it/2011/03/30/profilo-di-criticita-dellattuale-disciplina-ambientale/](http://www.apertacontadita.it/2011/03/30/profilo-di-criticita-dellattuale-disciplina-ambientale/)); tuttavia, per la necessità di integrare i sistemi contabili tradizionali, al fine di creare un sistema informativo che consenta una valutazione globale dell'impresa, v. R. CARRERI e P. PUNTILLO, *La contabilità ambientale strumento dello sviluppo sostenibile, in Amb. svil.* 2010, p. 553 ss.). Non si tratterebbe, comunque, di una novità: osserva M. LIBERTINI, *La responsabilità d'impresa e l'ambiente, in La responsabilità dell'impresa. Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale*, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006, p. 199 ss., spec. p. 217, che lo "sviluppo sostenibile", implicando l'applicazione del criterio del rispetto delle generazioni future, «teoricamente facile quando sono in gioco risorse rinnovabili (acqua, foreste, prodotti agricoli ecc.), è soltanto «una formula ammodernata per indicare il tradizionale criterio dell'uso razionale delle risorse naturali» (v. anche In *Person. ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei bei, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C. In ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, p. 479 ss., spec. p. 480 ss.).

realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della prorazione sostenibile», e Cons. St., 5 luglio 2010 n. 4246,

in Riv. giur. amb., 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, *La valutazione di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile*. Sul punto, v. anche M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie criticitistiche*, in (la cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli 2014, p. 35; Id., *La nozione giuridica di paesaggio nella prospettiva sistematica e assiologica*, ivi, p. 115 s.; A. ADDANTE, *Ambiente e responsabilità sociale*, ivi, p. 177 s.

Si veda, anche per altre indicazioni bibliografiche, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale*, in (la cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 49 ss. È la peculiare prospettiva indicata dalla giurisprudenza amministrativa di vertice: Cons. St., 16 novembre 2004, n. 7472, in Riv. giur. edil., 2005, I, p. 524 ss., con nota di A. MILONE, La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della prorazione sostenibile, e Cons. St., 5 luglio 2010 n. 4246, in Riv. giur. amb., 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, *La valutazione di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile*. Sul punto, v. anche M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie criticitistiche*, in (la cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli 2014, p. 35; Id., *La nozione giuridica di paesaggio nella prospettiva sistematica e assiologica*, ivi, p. 115 s.; A. ADDANTE, *Ambiente e responsabilità sociale*, ivi, p. 177 s.

Si veda, anche per altre indicazioni bibliografiche, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale*, in (la cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 49 ss.

Credo, tuttavia, che la soluzione sia nel mezzo, nella ricerca di un punto di equilibrio tra i due profili: dall'"antitesi" alla "symbiosis" tra ambiente e sviluppo potrebbe darsi per descrivere un processo che trova conferma nel codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006, d'ora in poi c.a.), là dove dispone che la valutazione d'impatto ambientale garantisce un livello elevato di protezione dell'ambiente e assicura che piani e programmi «contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile» (art. 4, comma 4, lett. a).

### 1.1. Funzionalizzazione di ogni attività, pubblica e privata, al principio dello sviluppo sostenibile: l'endiali "sostenibilità-solidarietà". Il "diritto civile dell'ambiente" e l'interesse ambientale come limite "interno" alle politiche di sviluppo.

In realtà, ogni attività umana, giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo codice, «deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile» (art. 3 *quater*, comma 1, c.a.). Questa "funzionalizzazione" di tutte le attività, private e pubbliche, vale a individuare un rapporto equilibrato tra risorse da risparmiare e da trasmettere, «affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (art. 3 *quater*, comma 3, c.a.). Emerge, così, la correlazione o il rapporto dialettico tra i principi dello sviluppo sostenibile e della solidarietà sociale e ambientale, che si traduce in una "endialgia", espressiva di una funzione e di una competenza statale unitaria, sancita dall'art. 117, comma 2, lett. s. Cost.: la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema<sup>5</sup>.

Il coinvolgimento dei privati nella protezione del "bene comune" ambiente trova il proprio fondamento nella concezione "aperta" della solidarietà costitutiva del rapporto che nell'ambito della disciplina del contratto "in generale" sarebbero lasciati alla autonome di comunicazione, nella fase di contrattazione.

Si pone in particolare entro questo ambito, nella prospettiva comunitaria dei rimedi alle "asimmetrie informative", accanto all'esigenza di rendere preventivamente disponibili informazioni che altrimenti il consumatore acquisirebbe soltanto nel corso dell'esecuzione del contratto, quella di rendere "semplici" informazioni complesse e segnalare l'esistenza di rischi (anche legati alla dimensione di durata del rapporto) che potrebbero non essere immediatamente evidenti al consumatore (e la cui comprensione e valutazione, nell'ambito della regolazione ordinaria e generale dell'autonomia privata, sarebbe ad esclusivo carico del contraente interessato).

Sia le concrete conseguenze economiche che il regolamento contrattuale più determinante nella sfera economica del consumatore, sia il modo nel quale eventuali circostanze future non del tutto prevedibili potranno incidere sulla portata di tali conseguenze economiche in relazione all'economia individuale del consumatore, si rivelano infatti in linea generale scarsamente conoscibili o comprensibili dal consumatore prima della conclusione del contratto<sup>6</sup>.

In questo quadro, dunque, se tratto costitutivo della nozione giuridica di consumatore è la strutturale insostenibilità (in relazione agli ordinari parametri della razionalità economica) dei costi necessari per la piena comprensione degli effetti economici concreti del regolamento contrattuale e per la completa valutazione dei rischi che tali effetti possono determinare sulla sfera individuale del consumatore, le scelte attuate con la direttiva 17/2014 sembrano voler a realizzare principalmente due obiettivi. Da un canto, rendere intellegibili, anche mediane un'attività esplicativa del potenziale contenuto contrattuale modellato su un linguaggio non specialistico (cfr. *considerando* 41), gli effetti giuridici che si celano dietro le formule impiegate per la redazione delle clausole, e, inoltre, illustrare mediante specifiche indicazioni (volte ad evidenziare profili del rapporto che nell'ambito della disciplina del contratto "in generale" sarebbero lasciati alla auto-

noma valutazione di ciascun contraente, che se ne assumerebbe il relativo rischio) il concreto significato economico del contratto ed i rischi che, nel corso del tempo, la sua esecuzione (secondo lo specifico contenuto del contratto) può comportare rispetto alla economia individuale del consumatore<sup>7</sup>.

Tali sono le due funzioni che, in termini generali, possono accreditarsi dalle regole di informazione poste dagli articoli 13 e 14 della direttiva in commento, nel quadro di un generale approccio, già sperimentato dalle regole comunitarie sulla tutela del consumatore, che fa leva sulla standardizzazione e sul carattere "documentale" delle modalità di trasmissione delle informazioni come accorgimenti volti a rendere più facilmente confrontabili, mediane una "tecnica di "semplificazione"

Nel contesto del credito ai consumatori, tuttavia, la strategia comunitaria di regolazione dell'informazione precontrattuale, si arricchisce di profili ulteriori rispetto all'approccio che fa leva sulla mera trasmissione (secondo specifiche modalità standardizzate e documentarie) di informazione di contrattante professionale al consumatore, già in parte sperimentati con la direttiva 48/2008 sul credito al consumo (nella parte nella quale prevede la valutazione del merito creditizio del consumatore).

Gli obblighi informativi posti dalla direttiva a carico del contraente professionale agli articoli 13 e 14 si collocano infatti entro un più generale quadro normativo che fa muovere l'informazione precontrattuale in un senso "bidirezionale" ed anzi caratterizzato da una certa "circolarità".

Se un primo (in ordine cronologico) e generale obbligo di informazione nei confronti di un consumatore concretamente interessato alla stipulazione di un contratto finalizzato al credito residenziale compete infatti al professionista, il quale deve rendere disponibili, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 13 della direttiva, le informazioni "generali" relative alla totalità (cfr. *il considerando* n.38) dei "prodotti" rientranti nel campo di applicazione della direttiva offerto al pubblico dei consumatori, un onere di comunicazione, nella fase di contrattazione.

<sup>6</sup> Tutto ciò sulla scorta della nota di distinzione tra *searchgoods*, *experiencegoods e credencegoods* tracciata, in sede di analisi economica, da NELSON, *Information and Consumer Behavior*, 78 *Journal of Political Economy* 311, 312 (1970); in generale su tali categorie in relazione ai profili della disciplina della trasparenza bancaria che qui rilevano v. Banca d'Italia, *Revisione della disciplina secondaria sulla trasparenza: relazione sull'analisi d'imparto*, Luglio 2009, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), dove si sottolinea come un'adeguata disciplina della trasparenza possa avere l'effetto di "ricondurre i credencegoods in searchgoods"; v. poi, in termini generali e con particolare riferimento ai prodotti finanziari, LIBERTINI, *La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari*, in [www.orizzontedeldirittocommerciali.it](http://www.orizzontedeldirittocommerciali.it).

<sup>7</sup> Per la distinzione tra informazione sulle "condizioni e il contenuto contrattuale" (che dovrebbe vincolare la parte alle dichiarazioni rese) e informazione volta a fornire "elementi di conoscenza e di valutazione" v. ALESSI, *I doveri di informazione in CASTROSOVO - MAZAMUTTO (cur.)*, *Manuale di diritto privato europeo*, II, Milano 2007, p. 402 e ss.

<sup>8</sup> Cfr. RUMI, *Profilo privatisch della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*; cit.; PAGLIANTINI, *Stato dell'informazione e prescrizioni responsabilizzanti nella direttiva 17/2014/UE* (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), in *Contratto e Impresa Europa*, 2/2014, p. 525.

quella condizione di "trasparenza"<sup>3</sup> (che si vuole idealmente presupposta dal modello codicistico del contratto "in generale" come forma giuridica generale del libero scambio privato) che costituisce precondizione necessaria per un efficiente incontro della domanda e dell'offerta, al fine di scongiurare i "fallimenti del mercato".<sup>4</sup>

Entro questo quadro generale possono spiegarsi le numerose regole operanti nei vari ambiti presi in considerazione dalla legislazione consumeristica di derivazione comunitaria (quanto la sistema italiano in gran parte confluita nel c.d. Codice del consumo) intese a dotare il consumatore, nel corso della fase precontrattuale, di adeguate cognizioni in merito alle caratteristiche dell'oggetto della prestazione contrattuale e ad alcuni aspetti del regolamento, in modo da rendere *ex ante* conoscibili dal consumatore dati che questi potrebbe acquisire prima della conclusione del contratto soltanto ad un costo che si rivelerbbe insostenibile sulla base di un ordinario parametro di razionalità economica strumentale<sup>5</sup>.

In generale sulle possibili accezioni ed implicazioni giuridiche della nozione di trasparenza in relazione alla legislazione consumeristica v. sin d'ora PAGLANTINI, voce *Trasparenza*, in *Enc. Dir., Attuali*, Milano 2011.

In questa prospettiva, i problemi fondamentali dell'informazione precontrattuale con riferimento ai contratti oggetto di disciplina da parte delle fonti di derivazione comunitarie sono stati tutti messi a fuoco e sviluppati da S. GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno: le regole di informazione come strumento*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 281; poi GROSSI, *Gli obblighi di informazione*, in MAZZAMUTO/CURCI, *Il contratto e il mercato. Prospettive di diritto europeo*, Torino 2002, p. 144; Id., voce *Informazione obblighi*, in *Enc. Dir., Attuali*, N°, Milano 2011;

Ropponi, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.* 2004, p. 747; VETTORI, *Le assunzioni informative tra regole di validità e regole di trasparenza*, in *Riv. dir. priv.* 2003, p. 241; più in generale sul senso complessivo della disciplina dei contratti del consumatore nel processo di integrazione europea, CAMARDI, *Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto della concorrenza*, *Eur. dir. priv.* 2001, 703.

La ratio secondo la quale le regole di informazione avrebbero l'obiettivo di rendere conoscibili *ex ante* al consumatore caratteristiche di beni acquistati che altrimenti sarebbero conoscibili (se non ad un costo ragionevolmente insostenibile per il contraente non professionale) soltanto dopo l'acquisto (*experience goods*) può agevolmente applicarsi, ad esempio, alla disciplina di tutela del consumatore vigente nell'ambito della multiproprietà o dei pacchetti turistici, la quale, com'è noto, corre anche regole di informazione e diritto di recesso del consumatore (cfr. GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno: le regole di informazione come strumento*, cit. p. 289 e ss.). Da questo punto di vista, nel quadro delle tecniche di regolazione dell'autonomia privata nel mercato interno, le regole di informazione rimangono distinte dalle regole volte a realizzare un controllo sul contenuto (essenzialmente, nel campo dei contratti del consumatore, la disciplina delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13/CEE, comunque applicabile anche alle operazioni oggetto della presente direttiva sul credito ipotecario ai consumatori), le quali, secondo il punto di vista del legislatore

tutonale (art. 2 Cost)<sup>6</sup>, che consente di riconoscere "dovere" di solidarietà ambientale, pur non espresamente funzionata dalla Costituzione, a carico di tutti i consociati. È questo, altresì, un segno di attuazione del principio costituzionale di subsidiarietà "orizzontale", che legittima «l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (art. 11.8, comma 4, Cost)<sup>7</sup>, si che dall'azione dei cittadini, mediante gli strumenti del diritto civile – inteso come diritto comune a operatori pubblici e privati<sup>8</sup> – può derivare un'efficace tutela anche per gli interessi ambientali della collettività.

Il legislatore sembra aver, finalmente, preso atto che la cura dell'interesse "pubblico" o "collettivo" alla conservazione dell'ambiente richiede non soltanto tecniche imperative di "comando e controllo", ma anche il concorso dell'azione dello Stato e dei cittadini, singoli o associati<sup>9</sup>. Azione congiunta che legittima – sia detto per inciso – la costruzione di un accordo di confronto delle diverse offerte da parte del consumatore, a causa delle caratteristiche e dell'oggetto dell'informazione, sarebbero comunque probativi: cfr. S. GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno*, cit.; l'individuazione del modello teorico in forza del quale la non conoscibilità di determinate caratteristiche dell'offerta (anche relative a ciò che nella contrattazione del consumatore viene comunemente definito l'equilibrio "normativo" del contratto) determina fallimenti del mercato che conducono alla prevalenza di attori che offrono beni di qualità inferiore si deve a M. NUZZO a AKERLOF: *The market for "lemons"*; *qualipotenteries and the market mechanism*, in 84 *Q.J. Econ.* 488. Sulle "clausole abusive" come fattori che, determinando uno squilibrio normativo non agevolemente osservabile *ex ante* dal consumatore, rendono "opaco" il prezzo in rapporto alle caratteristiche del bene e pertanto pregiudicano non solo il calcolo di costi e benefici del scambio per il singolo consumatore ma in definitiva la stessa dinamica della concorrenza tra imprese come processo che dovrebbe tendere al successo degli attori capaci di giungere al più alto livello di soddisfazione del consumatore al minor costo (e così all'efficiente allocazione delle risorse) v. P. BARCELLONA, *Il contratto e l'economia globale*, in *Il contratto e l'economia globale*, in *Contratti e Lavoro subordinato: il diritto privato alle soglie del 2000*, Padova 2000; CAMARDI, *Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto della concorrenza*, *Eur. dir. priv.* 2001, 703.

Il obiettivo di rendere conoscibili caratteristiche di beni acquistati che altrimenti sarebbero conoscibili (se non ad un costo ragionevolmente insostenibile per il contraente non professionale) soltanto dopo l'acquisto (*experience goods*) può agevolmente applicarsi, ad esempio, alla disciplina di tutela del consumatore vigente nell'ambito della multiproprietà o dei pacchetti turistici, la quale, com'è noto, corre anche regole di informazione e diritto di recesso del consumatore (cfr. GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno: le regole di informazione come strumento*, cit. p. 289 e ss.). Da questo punto di vista, nel quadro delle tecniche di regolazione dell'autonomia privata nel mercato interno, le regole di informazione rimangono distinte dalle regole volte a realizzare un controllo sul contenuto (essenzialmente, nel campo dei contratti del consumatore, la disciplina delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13/CEE, comunque applicabile anche alle operazioni oggetto della presente direttiva sul credito ipotecario ai consumatori), le quali, secondo il punto di vista del legislatore

modelli contrattuali il cui contenuto costituisce in definitiva il "prodotto" che il consumatore acquista, mentre oggetto in senso stretto della prestazione del contraente professionale rimane comunque il trasferimento della proprietà o comunque la facoltà di godimento ed utilizzo di una somma di denaro contro un corrispettivo.

Il legislatore sembra aver, finalmente, preso atto che la cura dell'interesse "pubblico" o "collettivo" alla conservazione dell'ambiente richiede non soltanto tecniche imperative di "comando e controllo", ma anche il concorso dell'azione dello Stato e dei cittadini, singoli o associati<sup>9</sup>. Azione congiunta che legittima – sia detto per inciso – la costruzione di un

<sup>6</sup> Sul dibattito dottrinale intorno alla configurabilità della clausola dell'art. 2 Cost. come latiupsic chiusa o aperta, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a E. ROSSI, Art. 2, in R. BIRULCO, D. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, "Torto", 2006, p. 38 ss.; F. POLACCHINI, *I doveri interrogabili di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, p. 636 ss.

<sup>7</sup> L'indagine più ampia e recente in materia si deve a M. NUZZO (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, I, Torino, 2014; alla quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti. Sulla concezione del diritto civile come diritto comune, nei limiti della compatibilità, a scopi pubblici e privati, si veda V. RICCUTTO e A. NERVI, *Il contratto della pubblica amministrazione*, in *CNN. direttori di pubblica amministrazione*, 2014, p. 18 ss. e passim; M. PENNASULICO, *L'emeutica contrattuale tra pubblico e privato*, in *Contratti*, 2014, p. 187 ss., ove ulteriore bibliografia.

<sup>8</sup> Si mira, così, a superare l'antitesi "pubblico-privato", sulla quale si basa la sistema *command and control*, mediante strumenti negoziali e cooperativi di mercato, da ricordare all'ampia categoria dei "contratti ambientali", intesi come accordi tra due o più parti, delle quali almeno una pubblica, aventi a oggetto specifiche prestazioni di rilevanza ambientale. Si veda, al riguardo, S. NESPOR, *contratti ambientali: una rassegna critica*, in *Dir. pubbli. comp. cit.*, 2003, p. 962 ss.; sui modelli di intervento in materia ambientale tra autorità e mercato, v. anche M. CAFAGNO, *La cura dell'ambiente tra mercato ed interazione amministrativa e codificazione*, Atti del primo Colloquio di Diritto dell'ambiente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Milano 2006, p. 191 ss.; Id., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattativo, comune*, in P. PERLINGHER, *Spanni dal pensiero economico, in Ambiente attraverso il mercato*, in *Dir. pubbli.*, 2007, p. 219 ss.; M. CAFAGNO e F. FONDERICO, *Riflessioni economiche e modelli di azione amministrativa a tutela dell'ambiente*, in *Tratt. dir. amb.*Incentivi economici a tutela dell'ambiente: le nuove "leggi" verdi, in B. POZZO (a cura di), *Green economy e le norme "legge" verdi*, in B. D. AMBRADE (a cura di), *La forza normativa del principio*, in D. AMBRADE, *Contributi del diritto ambientale alla teoria generale*, Milano, 2006, p. 117 ss.; B. POZZO, *Le nuove regole dello sviluppo: dal diritto pubblico al diritto privato*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 71 ss.

<sup>9</sup> Costruzione cui si attende in M. PENNASULICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit. (in particolare, v. In, *Il diritto civile dell'ambiente: premesse di metodo*, ivi, p. 11 ss.; Id., *Sostentibilità e riconciliazione delle categorie civistiche*, cit., p. 34 ss.).

<sup>10</sup> Sul metodo ermeneutico "civil-costituzionale", programmaticamente aperto allo studio del diritto per problemi, oltre ogni separazione tra diritto pubblico e diritto privato, è di obbligo il rinvio a P. PERLINGHERI, *Il diritto civile nella legge costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006; Id., *La dottrina del diritto civile nella legge costituzionale*, in *Ross. dir. civ.*, 2007, p. 497 ss.; Id., *Il principio di legge costituzionale*, in *Ross. dir. civ.*, 2007, p. 164 ss.; v. anche C. DONISI, *Verso la deparimentalizzazione* (d'intero assetto dei principi ambientali europei), v. P. DELLA ANNO, *Il ruolo dei principi dell'ambiente*, in European Review of Contract Law, 2014, p. 312; in B. D. AMBRADE (a cura di), *La forza normativa del principio*, in D. AMBRADE, *Contributi del diritto ambientale alla teoria generale*, Milano, 2006, p. 117 ss., spec. p. 132 ss.; M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente*, cit., p. 218 ss.

to, negli ultimi anni, dal c.d. Rapporto Stiglitz sulla misura del rendimento economico e del progresso sociale<sup>13</sup>, documento che, nella sua sintesi densa e problematica, individua tre assi dello sviluppo: «bene»; «qualità della vita» e «sostenibilità», si dà tentare di garantire la qualità dello sviluppo, la conservazione delle risorse nel tempo e il trasferimento della ricchezza alle generazioni future<sup>14</sup>.

Il carattere dichiaratamente intergenerazionale, impresso alle istanze di tutela ambientale dal dovere di conservazione di un ambiente salubre, conferma e rafforza la visione personalistica e solidaristica propria del nostro ordinamento giuridico<sup>15</sup>. Basti ricordare l'art. 144 c.a., in materia di tutela e uso delle risorse idriche, il cui secondo comma dispone che le acque «costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettive ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». Proiezione diaetica, questa, che trova espresso riscontro, *in apicibus iuriis*, nella Costituzione spagnola del 1978, ovviamente che «tutti hanno il diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e il dovere di conservarlo» (art. 45, comma 1), mentre l'art. 20a della Costituzione della Repubblica federale tedesca afferma che lo Stato «tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle persone».

<sup>13</sup> Rapporto della Commissione Stiglitz sulla misura della performance dell'economia e del progresso sociale. *Il rapporto Stiglitz. I e II parte*, 15 gennaio 2011, consultabile in [www.comitatoscientifico.org/item%20SD/documents/II%20Rapporto%20Stiglitz.pdf](http://www.comitatoscientifico.org/item%20SD/documents/II%20Rapporto%20Stiglitz.pdf).

<sup>14</sup> Il medesimo Rapporto avverte che il PIL, come strumento di misura del benessere, offre una rappresentazione dell'economia parziale e fuorviante. Parziale, perché misura la sola produzione di mercato, quella cioè oggetto di scambio, trascurando il valore dei beni e servizi che non hanno prezzo. Fuorviante, perché le imperfezioni del mercato impediscono ai prezzi di svolgere correttamente la funzione di unità di conto. Il Rapporto pone al centro dell'interesse la persona e il soddisfacimento dei suoi bisogni, indicando il benessere come misura sia dell'economia sia della qualità della vita. Suggerisce, in altri termini, il superamento della concezione utilitaristica del benessere, che, misurando i comportamenti dell'individuo come meccanica relazionale tra scopi e mezzi scarsi disponibili per usi alternativi, fa dell'economia una scienza positiva estranea a giudizi di valore (cfr. C. M. CESARETTI, *Dell'economia della produzione alla centralità delle condizioni materiali di vita, in Rapporto della Commissione Stiglitz*, cit., p. 10).

<sup>15</sup> Coglie il nesso inscindibile tra persona e solidarietà, che connette il sistema ordinamentale, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 433 ss.; v. anche M. PENNARILICO, *Legittimità costituzionale e diritto civile*, cit., p. 256 ss.

generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali»<sup>16</sup>.

La Costituzione italiana, peraltro, non fa riferimento espresso allo sviluppo sostenibile né, dunque, alla responsabilità verso le generazioni future. Tuttavia, l'interpretazione «evolutiva» di alcune disposizioni costituzionali permette l'innesto e la copertura delle problematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità o equità intergenerazionale<sup>17</sup>. Basterebbe pensare al concetto di «utilità sociale» (art. 41, comma 2, Cost.), la cui straordinaria indeterminatezza consente al testo costituzionale di adattarsi alle nuove frontiere problematiche dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale<sup>18</sup>. Altrentanto rilevanti sono i principi contenuti negli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, Cost., che sono alla base dell'acquisizione, sul piano costituzionale, del rapporto tra tutela dell'ambiente e sviluppo o progresso economico-sociale, che costituisce uno dei profili più rilevanti del «pieno sviluppo della persona umana».

Ancora, l'art. 9, comma 2, Cost., in virtù del quale la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», appare il necessario presupposto per legitimare una gestione del territorio attenta o funzionale alle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile; mentre la «capacità espansiva», che connota la norma dell'art. 2 Cost., consente, da un lato, di estendere la tutela dei

<sup>16</sup> Articolo inserito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, L.31/94 e successivamente emendato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale (Finalità pubblica della protezione degli animali)* del 26 luglio 2002, n. 2862.

<sup>17</sup> Il principio dello sviluppo sostenibile «incarna la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, vincolo che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana»; così, F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Tratt. dir. amb. Dell'anno e Proenza*, 1, cit., p. 559 ss., spec. p. 571, il quale propone l'applicazione all'ambiente di un «antropocentrismo dei doveri», impenetrato sullo sviluppo sostenibile e la solidarietà ambientale (v. anche *Id., Introdotto allo studio del diritto dell'ambiente. Principi e concetti e istituti*, Napoli, 2013, p. 112 ss.). Semonchì, tale apprezzamento, risolvendosi nell'impostazione di limiti autonomatici e sistemi, fonte pubblicistica, di autonomia negoziale, si espone al rischio di una «iper-pubblicizzazione» dell'intero sistema delle relazioni tra uomo e ambiente, «il che potrebbe sindicare la necessità di coinvolgere in positivo non solo in negativo anche l'intera dimensione giurisprudistica nel ripensamento delle categorie che fondono le relazioni tra uomo e sistemi ecologici». Cossi, M. MONTEIRO, in M. MONTEIRO e S. TOMASI, *Paradigm giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indipendente e ad appartenenza necessaria*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 161 ss., spec. p. 183.

<sup>18</sup> In tal senso, R. BIFULCO e A. D'AIOA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in *Ibido*, (a cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. IX ss., spec. p. XXVI.

## “INFORMAZIONI GENERALI” E “INFORMAZIONI PERSONALIZZATE” NELLA NUOVA DIRETTIVA SUI MUTUI IPOTECARI AI CONSUMATORI.

Di Antonio Las Casas

| 40 | CONTRATTATO

“Informazioni generali” ai consumatori (Antonio Las Casas) e “informazioni personalizzate” nella nuova direttiva (Antonio Las Casas)

In via generale, lo speciale rilievo attribuito dal legislatore comunitario alla disciplina degli obblighi informativi rispetto alle contrattazioni destinate a dar luogo alla concessione di credito ai consumatori (ambito già oggetto, com'è noto, della direttiva 2008/48/CE), non diversamente da come accade in altri ambiti riguardanti la contrattazione del consumo, si spiega, naturalmente, alla luce dell'obiettivo di consentire al consumatore di «confrontare» e «valutare» le diverse offerte reperite sul mercato e prendere una «decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto» (così all'art. 14 della dir. 2012/14, o «una decisione compiuta cognitiva di causa» come si diceva all'art. 5 della dir. 2008/48/CE sul credito ai consumatori).

Anche nell'ambito delle operazioni volte a far acquisire al consumatore credito a fini residenziali garantito da diritti immobiliari risulta quindi confermato un tratto essenziale della strategia comunitaria di regolazione dell'autonomia privata, che, sulla scorta del noto assunto relativo alla “assimmetria informativa” dalla quale il contrario non professionale è strutturalmente e per definizione affatto, viene nelle “regole di informazione” un accordamento fondamentale per far sì che si invri nei fatti

<sup>1</sup> Direttiva 2014/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n.1093/2010, in G.U. L.28.2.2014. 60/34.

<sup>2</sup> Per informazioni sulle tappe del processo che ha condotto all'approvazione della direttiva 17/2014/UE nel suo testo oggi vigente v. TOMMASI, *Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali*, in *I Comitati*, 2011, p. 936; RUMI, *Profilo privatistico della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in corso di pubblicazione su *I Contratti*, 2015, p. 70.

Sviluppo sostenibile, leggibilità costituzionale e analisi ecologica

(Maurizio Pennarilico, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale, in *Ibido*, (a cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. IX ss., spec. p. XXVI).

luppo sostenibile (o, meglio, di «sviluppo umano sostenibile»)<sup>22</sup> non può che conformarsi alla priorità dei valori personalistici e solidaristici, indicata dal diritto positivo italo-europeo<sup>23</sup>.

diritti inviolabili dell'uomo anche al diritto delle generazioni future di vivere in un ambiente salubre e, dall'altro, di fondare i doveri di solidarietà trans-generazionale. Né può trascurarsi che il ripudio della guerra e i limiti della sovranità a favore della pace, sanciti dall'art. 11 Cost., costituiscono presupposti indispensabili dello sviluppo sostenibile: non è un caso che una delle prime emersioni della questione intergenerazionale si è avuta come reazione ai pericoli gravissimi e ai danni irreversibili della guerra nucleare. La stessa «difesa della Patria», evocata dal primo comma dell'art. 52 Cost., riflette quel senso di continuità che implica sostenibilità e conservazione per le generazioni future. Non meno rilevante, in tal senso, è l'art. 44, comma 1, Cost., che giustifica l'imposizione di obblighi e vincoli legali alla proprietà terriera privata con il fine di conseguire «il razionale sfruttamento del suolo»<sup>19</sup>.

Si consideri, infine, la c.d. costituzione finanziaria, che può fare molto per agevolare lo sviluppo sostenibile e tutelare gli interessi delle generazioni future attraverso l'applicazione accorta e responsabile del principio di equilibrio del bilancio pubblico e dell'obbligo di copertura finanziaria, entrambi previsti dal nuovo art. 81 Cost. (introdotto dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1), che fa un significativo e originale riferimento, al pari del nuovo art. 97, comma 1, Cost., alla sostenibilità del debito pubblico, che costituisce anch'esso un presupposto necessario dello sviluppo sostenibile<sup>20</sup>.

### 3. Lo «sviluppo umano sostenibile» e il superamento dell'interpretazione restrittiva del concetto di sviluppo sostenibile in funzione esclusiva del valore ambientale.

L'analisi del rapporto tra legalità costituzionale e sviluppo sostenibile, effettuata senza preconcetti ideologici e nella consapevolezza della gerarchia assiologica che legittima il sistema ordinamentale vigente<sup>21</sup>, consente di cogliere che la nozione di sviluppo sostenibile di norme costituzionali dalle quali è possibile desumere i principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità intergenerazionale, cfr. R. BIRULLA e A. D'AIOIA, o.c., p. XXIII ss.; v. anche, in una prospettiva attenta a far emergere gli aspetti di doverosità e di solidarietà ambientale impliciti negli articoli da 35 a 47 della Costituzione, F. SARATELLI, *Diritti economici e solidarietà ambientale. Spunti per una funzionalizzazione delle disposizioni costituzionali sui rapporti economici a fini ambientali*, in *Dir. econ.*, 2013, p. 211 ss.

Cfr. F. FRACCATI, *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: lo stato dell'arte*, in G.F. CARTEL (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013, p. 13 ss., spec. p. 27.

<sup>22</sup> Consapevolezza, dunque, che il primato della legalità costituzionale non si realizza sempre mediante il primato della legge formale, ma trova la propria consacrazione nel rispetto della

gerarchia dei valori giuridicamente rilevanti (v., anche per ulteriori riferimenti, M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, cit., p. 279 ss.).

<sup>23</sup> Il Rapporto sullo Sviluppo Umano dell'*United Nations Development Program* (UNDP), pubblicato nel 1990, definisce lo sviluppo umano come «un processo di ampliamento delle scelte degli individui, quali la possibilità di condurre una vita lunga e in salute, di avere un adeguato livello di istruzione e un livello di vita accettabile», e propone per la sua misurazione un indice composto, appunto l'Indice di Sviluppo Umano (ISU). L'ISU presenta tre elementi rilevanti: il reddito *pro capite*, il tasso di mortalità e il tasso di istruzione, che riflettono rispettivamente le tre dimensioni principali dello sviluppo umano: la capacità di accedere alle risorse, la conoscenza e la longevità. Sotto il profilo ambientale, negli ultimi anni si è tentato di introdurre indicatori di sostenibilità nell'ISU, sia integrandolo direttamente con delle variabili ambientali, sia costruendo un più ampio quadro di riferimento per valutare la sostenibilità dello sviluppo umano, affiancando all'ISU una serie di indicatori attinenti al consumo e al degrado del patrimonio naturale. In argomento, v. S. ANAND e A. SEN, *Human Development and Economic Sustainability*, in *World Develop.*, 28 (12) 2000, p. 2029 ss.; V. COSTANTINI e S. MONNI, *L'indice di Sviluppo Umano Sostenibile: un indicatore per contagiare crescita, sostenibilità umana e ambientale*, in *Diario eur.*, 2008, 2, p. 82 ss.; M. MUSELLA, *Verso una teoria economica dello sviluppo umano*, Santarcangelo di Romagna, 2014; Id., *Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un ecologista*, in *Banessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 23 ss.; v. anche UNDP, *Rapporto sullo sviluppo umano 2011. Sostenibilità ed equità: un futuro migliore per tutti*, in [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr\\_2011\\_il\\_summary.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_il_summary.pdf); Id., *Rapporto sullo sviluppo umano 2013. L'accesa del Sud: il progresso umano in un mondo in evoluzione*, in [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013\\_summary\\_italia\\_n.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_summary_italia_n.pdf).

L'esigenza tecnica di disporre di indicatori di sostenibilità non è ancora adeguatamente soddisfatta dalle scienze sociali, tanto da proporsi un altro indicatore, la c.d. «impronta ecologica», che si basa sulla valutazione dei consumi di beni, energia e servizi di una nazione, di una regione o di una persona e identifica la superficie della Terra necessaria a realizzare tali beni e servizi». Così, V. D'INCOCNITO, *Lo sviluppo eco-sostenibile, in Codice dell'ambiente e normativa collegata*, Commentario diretto da A. Bonfrate, Milano-Torino, 2008, p. 749 ss., spec. p. 765; v. anche L. FRANCARDO, *Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 123 ss., spec. p. 150 ss. Sui meriti e i limiti dei modelli di sviluppo umano e sostenibile, v. L. CARRINO, *Lo sviluppo della società umane tra natura, passioni e politica*, Milano, 2014, p. 32 ss.

<sup>24</sup> Ampia dimostrazione della primazia dei valori personalistici e solidaristici, in P. PERLINGHERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., spec. p. 433 ss.; v. anche N. LIPARI, *Diritti e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004; S. KOPORA, *Da soggetto alla persona*, Napoli, 2007, spec. p. 26 ss.; Id., *Il nuovo Habermas Copus: la persona costituzionalizzata e la sua auto-determinazione*, in *Tratt. bio-eth.* Rodotà e Zatti, *Ambito e fonti del bioethic*, a cura di S. Rodotà e M. Tallachini, Milano, 2010, p. 169 ss.; Id., *Solidarietà. Una utopía necessaria*, Roma-Bari, 2014; F.D. BUSNELLI, *La persona nell'interazione tra norme di diritto internazionale*

Pertanto, è nell’“asiologia” del sistema che trova soluzione il conflitto tra le esigenze economiche e tecnologiche e gli interessi alla conservazione e promozione dell’ambiente, nella consapevolezza, peraltro, che il rispetto dei diritti umani induce a superare l’interpretazione restrittiva del concetto di sviluppo sostenibile in funzione esclusiva del valore ambientale: l’ambiente, in realtà, è soltanto un aspetto dello sviluppo umano sostenibile, si che realizzare quest’ultimo nell’osservanza dei diritti dell’uomo significa anche attuare la libertà dal bisogno e dall’ignoranza<sup>24</sup>. Il vero sviluppo consiste, dunque, non tanto nel possesso di tecnologie o beni materiali, quanto in un processo di trasformazione sociale che elimini le principali fonti di “illibertà”: fame, povertà, ignoranza, malattia, mancanza di democrazia e sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali<sup>25</sup>.

Ecco, allora, che l’obiettivo della prosperità va perseguito sotto il vincolo del miglioramento della qualità della vita, contemporando le possibilità di crescita delle generazioni future con il progresso delle condizioni di vita delle persone oggi in stato di miseria. Questi sono i presupposti affinché lo sviluppo sia “umano” e “sostenibile”, e in tal senso il principio è stato posto all’esordio della Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo: «gli esseri umani sono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile» (art. 1).

**4. I limiti, teorici e pratici, dello sviluppo sostenibile: diritti delle generazioni future, legittimazione processuale e principio di precauzione.**

e principi di diritto privato «costituzionalizzato», in *L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Atti del 5° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C., Capri 25-27 marzo 2010, in *Tratt. dir. civ. e F. PARENTE. Persona e l’assetto delle tutelle costituzionali*, in G. LISSELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto a P. Perlingieri, Napoli, 2012, p. 1 ss.

<sup>24</sup> In tal senso, P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, (2000), in *Id. La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 71 ss., spec. p. 77.

<sup>25</sup> Propone, a tal fine, il rafforzamento delle diverse istituzioni che sostengono e favoriscono le «capacitazioni» (*capabilities*) umane, intese come libertà sostanziali delle quali un soggetto gode all’interno del sistema. A. SEN, *Globalizzazione e libertà* (2002), trad. di G. Bono, Milano, 2003 (rist. 2011), spec. p. 134 ss. v. anche M.C. NUSSBAUM, *Creatre capacità. Liberarsi dalla disfida del Pil*, (2011), trad. di R. Falconi, Bologna, 2012; M. MUSSELLA, *Produzione e valore non patrimoniale*, cit., p. 24 s., ove il concetto di “sviluppo umano”, elaborato da Sen, è identificato nel «progresso della ricchezza della vita umana», anziché nel progresso dell’economia.

Tuttavia, ove si guardi oltre la piatta e mistificante retorica del Rapporto Brundtland e della miriade di declamazioni internazionali e sovranazionali, che invocano meccanicamente il principio dello sviluppo sostenibile, si scongerà una serie di gravi problemi, di ordine teorico e pratico, tuttora irrisolti<sup>26</sup>.

Si pensi, anzitutto, all’ardua declinazione diacronica dello sviluppo sostenibile. La responsabilità giuridica verso le generazioni future ha posto il problema dell’esistenza e della qualificazione delle situazioni soggettive (diritti e aspettative) riferibili a tali generazioni. Si tratta di una sfida per il diritto “civil-costituzionale”, chiamato a dimostrare la capacità, da un lato, di revisionare categorie giuridiche tradizionali, legate a un’epoca ormai tramontata<sup>27</sup>; dall’altro, di elaborare nuove categorie e, soprattutto, nuove dimensioni temporali di validità<sup>28</sup>.

La nostra Corte costituzionale ha prospettato, in capo alle generazioni venture, la titolarità di un «diritto fondamentale all’integrità del patrimonio ambientale»<sup>29</sup>, con problemi, peraltro, non facilmente superabili di rappresentanza processuale e sostanziale.

<sup>26</sup> Al punto da prospettarsi la “figa in avanti” della “decrescita felice”, che propugna l’uscita dall’economicismo e dall’antinomia dello “sviluppo sostenibile”, non soltanto per preservare l’ambiente e assicurare un futuro accettabile alle generazioni venture, ma anche per restaurare un livello minimo di giustizia sociale. Si allude ai noti scritti di S. LAROCHE, *Breve trattato sulla decessione serena*, (2007), trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2008 e Id. *Come si exce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della crescita*, (2010), trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2011. Più che di decessita, puntualizza l’autore, obisognerebbe parlare di a-crescita, utilizzando la stessa radice di-a-tesimo, poiché si tratta di abbandonare la fede e la religione della crescita, del progresso e dello sviluppo» (In, *La scommessa della decessita*, trad. di M. Schianchi, Milano, 2007, p. 11). In argomento v. anche M. PALLANTE, *La decessita felice. La qualità della vita non dipende dal Pil*, Roma, 2005.

<sup>27</sup> Un brillante tentativo di ripensare le più classiche categorie del diritto civile si deve a N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, che preiscinde, peraltro, dal problema segnalato (per un contributo alla discussione dell’opera, v. M. PENNASILICO, *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia*, in *Studi in memoria di M. Constantini*, in corso di stampa).

<sup>28</sup> È la prospettiva indicata da R. BIFULCO, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in A. TARANTINO e R. CORSANO (a cura di), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Milano, 2006, p. 37 ss. Si pensi, ad esempio, alla questione se, alla luce delle esigenze poste dagli interessi delle generazioni future, il rapporto giuridico possa ancora definirsi, in modo tradizionale, come relazione tra soggetti, oppure possa ormai assumere il significato innovativo di relazione tra situazioni soggettive, proprio perché esistono situazioni soggettive momentaneamente senza soggetto o prive di soggetto determinabile a priori. Per quest’ultima soluzione, v. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nazioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2004, p. 113 ss.

<sup>29</sup> Corte cost., 19 luglio 1996, n. 259, in [www.giurcost.org/decisioni/1996/02/259-96.htm](http://www.giurcost.org/decisioni/1996/02/259-96.htm); Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 419, in [www.giurcost.org/decisioni/1996/04/19s-96.htm](http://www.giurcost.org/decisioni/1996/04/19s-96.htm).

# Materiali e commenti

fenomeno di dissociazione da ogni obbligo di solidarietà sociale e ambientale<sup>64</sup>.

Il settore dei rifiuti costituisce il paradigma di una situazione nella quale le ragioni dello sviluppo sostenibile e della solidarietà sono rigettate *a priori*, in nome di forme esasperate di individualismo e di un egoismo localistico, come ha messo in evidenza il noto caso della Campania, inasprito al punto tale da richiedere l'intervento dell'esercito per tentare di ripristinare la sicurezza e la legalità<sup>65</sup>.

E, dunque, necessario definire politiche pubbliche coerenti ed efficaci di tutela dell'ambiente, che richiamino ai principi di sostenibilità ambientale e di doverosità solidale tanto l'attività delle pubbliche amministrazioni, quanto l'impegno dei cittadini e delle forme organizzative, istituzionali o spontanee<sup>66</sup>. La tutela dell'ambiente non può fondarsi sulla sola repressione dei comportamenti illeciti e dei casi di disubbidienza incivile. Occorre un rinnovato impegno dei pubblici poteri per promuovere non soltanto la cultura della legalità, ma anche quella della solidarietà ambientale, che deve tradursi in più incisivi e adeguati modi di partecipazione, informazione e consultazione sistematica dei cittadini e delle comunità locali<sup>67</sup>, affinché il nostro "Stato sociale di diritto" possa finalmente trasformarsi in uno "Stato sociale e ambientale di diritto"<sup>68</sup>.

<sup>64</sup> Cfr. P. DELLI ANNO, *La tutela dell'ambiente come «matrice» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in *Arch. svil.*, 2009, p. 585 ss., spec. p. 593 s.; G. PIZZANELLI, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, Milano, 2010, p. 98 ss.

<sup>65</sup> Sul punto, v. M. FRANCONE, *Solidarietà e lealtà collaborazione alla prova dei fatti: l'emergenza rifiuti in Campania*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 301 ss.; S. MAROTTA, *L'emergenza rifiuti in Campania: dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto ambientale, tutela e responsabilità in vita nel sistema italo-comunitario*, in A.F. URICCHIO (a cura di), *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*, Bari, 2014, p. 67 ss., spec. p. 73 ss.

<sup>66</sup> Cfr. P. DELLI ANNO, *La tutela dell'ambiente, cit.*, p. 594.  
<sup>67</sup> Si veda, in tal senso, B. MANFREDONI, *Diritto all'informazione ambientale e bilanciamento degli interessi*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 66 ss.; amplius, G. PIZZANELLI, *La capacità dei privati alle decisioni pubbliche*, cit., p. 1 ss.

<sup>68</sup> Così, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale*, cit., p. 52 s. Questa prospettiva – scrive S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., p. 36 – «si è venuta meglio delineando quando il principio di solidarietà è stato esteso in direzione che vanno al di là del modello classico dello Stato sociale, com'è avvenuto per la questione ecologica, che si proietta oltre i confini di singoli Stati e implica responsabilità comuni. Si è così parlato di un «ecological citizen», non condizionato dal suo agire dal riferimento esclusivo a interessi egotistici o logiche di mercato, ma necessariamente coinvolto in processi collettivi, dove si manifesta una ulteriore connessione – quella tra solidarietà e partecipazione – che fa riemergere la solidarietà come virtù «repubblica»».

darietaria sociale e ambientale<sup>64</sup>.

Il settore dei rifiuti costituisce il paradigma di una situazione nella quale le ragioni dello sviluppo sostenibile e della solidarietà sono rigettate *a priori*, in nome di forme esasperate di individualismo e di un egoismo localistico, come ha messo in evidenza il noto caso della Campania, inasprito al punto tale da richiedere l'intervento dell'esercito per tentare di ripristinare la sicurezza e la legalità<sup>65</sup>.

E, dunque, necessario definire politiche pubbliche coerenti ed efficaci di tutela dell'ambiente, che richiamino ai principi di sostenibilità ambientale e di doverosità solidale tanto l'attività delle pubbliche amministrazioni, quanto l'impegno dei cittadini e delle forme organizzative, istituzionali o spontanee<sup>66</sup>. La tutela dell'ambiente non può fondarsi sulla sola repressione dei comportamenti illeciti e dei casi di disubbidienza incivile. Occorre un rinnovato impegno dei pubblici poteri per promuovere non soltanto la cultura della legalità, ma anche quella della solidarietà ambientale, che deve tradursi in più incisivi e adeguati modi di partecipazione, informazione e consultazione sistematica dei cittadini e delle comunità locali<sup>67</sup>, affinché il nostro "Stato sociale di diritto" possa finalmente trasformarsi in uno "Stato sociale e ambientale di diritto"<sup>68</sup>.

Conclusioni, questa, avvalorata dalla Corte Suprema delle Filippine, che ha riconosciuto, nella famosa sentenza del 30 luglio 1993, la legittimità processuale di un'azione collettiva promossa da alcuni minori «a nome proprio, a nome della generazione presente e delle generazioni future», richiamando il rispetto del diritto umano a un ambiente sano ed equilibrato contro la distruzione massiccia della foresta tropicale del luogo<sup>32</sup>. Tuttavia, nonostante i presenti attuali<sup>31</sup>.

Conclusione, questa, avvalorata dalla Corte Suprema delle Filippine, che ha riconosciuto, nella famosa sentenza del 30 luglio 1993, la legittimità processuale di un'azione collettiva promossa da alcuni minori «a nome proprio, a nome della generazione presente e delle generazioni future», richiamando il rispetto del diritto umano a un ambiente sano ed equilibrato contro la distruzione massiccia della foresta tropicale del luogo<sup>32</sup>. Tuttavia, nonostante i presenti attuali<sup>31</sup>.

Non manca, in talune esperienze, l'istituzione di una sorta di «curatore» dei diritti delle generazioni future: *l'Ombudsman a tutela delle generazioni successive in Ungheria*; il Commissario permanente per le generazioni future in Israele; il Commissario parlamentare per l'ambiente in Nuova Zelanda. Si rinvia, in proposito, a G. MAIORANA, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all'equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Torino, 2012, p. 182 ss.

Si veda A. GOSSERIES RAMALHO, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., p. 28 ss.; F. DE LEONARDIS, *Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future*, in F. ASTONE, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE e F. SAITTA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future. Atti del Convegno di Copanello 3-4 luglio 2009*, Catanzaro, 2010, p. 51 ss. In argomento, v. anche V. PIPÉ, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in Riv. giur. amb., 2002, p. 209 ss., spec. p. 228 ss.; G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. GABRIELE e A.M. NICO, *La nuda multiforme dell'ambiente*, Bari, 2005, p. 191 ss.; R. BIFULCO, *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, 2006, p. 256 ss.; Id., *Diritti e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2007; A. PISANO, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, spec. p. 133 ss.; L. TAFARO, *Disastri ambientali, tutela e diritti dei diritti*, in V. URCICHIO (a cura di), *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*, Bari, 2014, p. 67 ss., spec. p. 73 ss.

<sup>31</sup> Corte Supr. Filippine, *Minor's Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources (DENR)*, 30 luglio 1993, in *33 Int. Leg. Mar.* (1994), p. 175 ss. Per una sintesi ricognizione del fatto, v. F. DE LEONARDIS, *Tutela delle generazioni future e soggetti preposti alla tutela*, in V. PARISIO (a cura di), *Diritti umani, diritti comunitario e principi sovrnazionali. Profili amministrativi*, Milano, 2009, p. 75 ss., spec. p. 84 s.

Un altro caso di accesso delle generazioni future al giudizio ha avuto come protagonista la Corte Suprema degli Stati Uniti e ha valorizzato il ruolo delle organizzazioni non governative nel rappresentare gli interessi delle generazioni future: *Masachusetts v. Environmental Protection Agency*, 127 S Ct 1438

stante il positivo rilievo internazionale guadagnato dalla sentenza, appare evidente il ricorso alla tecniche ripliche, in dottrina, parlando di «diritti futuri condizionali, condizionati cioè all'esistenza dei futuri titolari, ma azionabili nel presente mediante il ricorso allo strumento di *class actions* esercitato da rappresentanti attuali<sup>33</sup>.

La protezione delle generazioni future può trovare un fondamento più sicuro, considerando che all'crocevia tra sviluppo sostenibile e responsabilità intergenerazionale si pone un altro principio cardine del diritto ambientale, il principio di precauzione (artt. 191, § 2, Tratt. FUE, 3 ter e 301 c.a.)<sup>34</sup>. L'invocabilità del medesimo a giustificazione di misure cautelative, qualora sussista incertezza scientifica circa l'esistenza o la portata di rischi per l'ambiente e la salute<sup>35</sup>, rivela la propria inclinazio-

<sup>32</sup> (2007); sul punto, v. B.C. MANK, *Standing and Future Generations: Does Massachusetts v. EPA Open Standing for Generations? Does *To Come?**, in *34 Columbia J. Environ. L.*, 2009, p. 1 ss.

<sup>33</sup> R. BIFULCO, *Futuro e costituzione*, cit., p. 58. Sulla sentenza, v., altresì, le osservazioni critiche di T. SCOVAZZI, *Le azioni delle generazioni future*, in Riv. giur. amb., 1995, p. 153 ss. Sulla tecnica delle finizioni giuridiche si veda, anche per ulteriori riferimenti, A. LUNA SERRANO, *Le finizioni nel diritto*, (2004), trad. di A. Donati, Penninga, 2008.

<sup>34</sup> La sinergia tra precauzione e sviluppo sostenibile consente di apprezzare una peculiarità del diritto dell'ambiente, che si configura sempre più come un terreno dell'esperienza giuridica nel quale sono sperimentati principi specifici, destinati con il tempo a superare i confini della materia per acquisire un carattere di generalità (cf. F. FRACCARIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., p. 560). E quanto accaduto con il principio di sussidiarietà (art. 3 *quinquies*, comma 3 e c.a.), inizialmente introdotto dall'atto unico europeo (firmato nel 1986) con riferimento al solo ambiente, ma all'attività amministrativa discrezionale *tout court* (art. 3 *quater*, comma 2, c.a.) e che, nella sua nuova valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico, ha preso le mosse dal diritto ambientale per trovare poi applicazione anche all settore della sanità; e, ancora, con il principio dello sviluppo sostenibile, che lo stesso codice dell'ambiente riconosce come principio applicabile non soltanto alle scelte ambientali, ma all'attività amministrativa discrezionale *tout court* (art. 22 ss., spec. p. 24).

<sup>35</sup> L'impronta personalistica della sinergia tra precauzione e sviluppo sostenibile è valorizzata dall'orientamento del TAR Campania-Napoli, 24 febbraio 2011, n. 1111, in <http://jpl.juris.it/cadem/integrigiuridicitati/>, che coglie l'importanza del principio precauzionale «per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (uniformazione, partecipazione ed accesso)» (conf.). TAR Campania-Napoli, 2 dicembre 2013, n. 5469, in *Foro Ann. T.A.R.*, 2013, p. 3802).

Sul principio di precauzione, quale strumento di regolazione della «scienza incerta», si rinvia, nella letteratura più recente, a E. DEL PRATO, *Il principio di precauzione nel diritto privato. Spunti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 634 ss.; R. MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012, pp. XI ss. 1 ss., 85 ss., 155 ss.; L. NIVARRA, *Azione inhibitoria e principio*, *Sviluppo sostenibile, Legalità costituzionale e analisi "ecologica"*, del contratto

ne alla tutela dei diritti delle generazioni future nell'accesso alle risorse naturali. Sotto questo profilo, «soltanto il principio di precauzione può giustificare misure restrittive delle situazioni soggettive certe delle generazioni attuali per garantire le aspettative e i diritti incerti delle generazioni future»<sup>36</sup>.

Tuttavia, quando in materie caratterizzate da incertezza non si può pre determinare in dettaglio la disciplina legislativa, si genera necessariamente una crisi del principio di legalità in senso formale. Il diritto ambientale conferma chiaramente che la legge è in crisi: la prevedibilità è costantemente travolta dall'emergenza, mentre il carattere delocalizzato dei fenomeni ambientali comporta che il legislatore nazionale è sempre più eroso tanto dall'alto, ossia dal diritto internazionale e sovranazionale, quanto dal basso, ossia dal legislatore regionale e dalle regolamentazioni comunali<sup>37</sup>.

#### 4.1. La natura precettiva o programmatica del principio dello sviluppo sostenibile.

Altra questione riguarda la natura del principio dello sviluppo sostenibile.

Se è vero che lo sviluppo sostenibile è un principio "positivo", vale a dire formulato in sede non interpretativa, ma di produzione normativa (internazionale, sovranazionale o interna che sia), la constatazione della "positività" non ne risolve i problemi di carattere dominatico e pratico-applicativo. Resta, infatti, aperta la questione della natura precettiva o programmatica del principio. Si reputa, così, che il principio sia produttivo di obblighi generici di conformazione a carico delle istituzioni europee, mentre si esclude che possa essere invocato come fonte diretta e immediata di diritti azionabili *erga omnes*, oppure che da esso possano derivare obblighi e oneri in capo ai cittadini europei.<sup>38</sup> Tuttavia, in senso diverso sembra deporre l'art. 3 *quater*, comma 1, c.a., là dove prescrive che ogni attività umana, giuridicamente rilevante ai sensi del codice, «deve concorrere al principio dello sviluppo sostenibile»<sup>39</sup>.

In realtà, il grado di precettività, e dunque di forza operativa, del principio va individuato in considerazione del contesto normativo di riferimento, vale a dire secondo la fonte (di rango costituzionale o legislativo) che lo ha prodotto. In tal senso, l'operatività del principio nell'ordinamento nazionale può essere notevolmente rafforzata da un recepimento espresso all'interno di testi di rango costituzionale, che ne chiarisca la portata precettiva.<sup>40</sup> È quanto accaduto, ad esempio, nell'ordinamento francese, con l'approvazione della Carta costituzionale dell'ambiente (*Charte de l'environnement*) del 2005; o nell'ordinamento portoghese, che ha introdotto all'art. 66, comma 2, della Costituzione il

<sup>36</sup> Reputa che, in ragione del criterio della predeterminazione legislativa de doven di solidarietà, «lo sviluppo sostenibile si applichi ai soggetti privati soltanto in presenza di una norma che tipizzi il vincolo in capo alla persona». F. FRACCIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, cit., p. 145. Per i termini del più generale dibattito dottrinale sulla diretta applicabilità dei principi ambientali, si veda D. AMIRANTE, *I principi generali nell'evoluzione del diritto contemporaneo: note minime introduttive*, in Id. (a cura di), *La forza normativa dei principi*, cit., p. 938, spec. p. 15.

<sup>37</sup> In tal senso, v. F. DE LEONARDIS, *Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, 2<sup>a</sup> ed. Torino, 2011, p. 117 ss., spec. p. 130. Per una profonda lettura della dialettica certezza/incertezza, si veda P. Grossi, *Sulla *odiosa* "incertezza" del diritto*, in Giust. civ., 2014, p. 921 ss., il quale osserva che «la cosiddetta incertezza del diritto, che non si può non cogliere quale fattore negativo se si assume un angolo di osservazione prettamente legalistico, merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto, cioè realtà ben più complessa e variegata di un metro specifico della legalità legale, più ravvicinata a un insopportabile modello giuristico» (p. 933). In realtà, il pluralismo giuridico, conquista già chiaramente affirmata nella nostra Costituzione, de-ironizzando la legge, ha espresso il contenuto tipico del vecchio principio di legalità di comodo, «a tal punto da rendere la sua intestazione lessicale unicamente una reliquia storica» (p. 948).

<sup>38</sup> M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie criministiche*, cit., p. 39.

<sup>39</sup> In tal senso, v. F. DE LEONARDIS, *I principi generali nel Codice dell'ambiente*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, 2<sup>a</sup> ed. Torino, 2011, p. 117 ss., spec. p. 108 s., il quale reputa che la norma non sia direttamente applicabile nei confronti dei privati, krispato ai quali penaltro non sarebbe dotata di uno specifico apparato sanzionatorio», ma vada interpretata nel senso di estendere la portata delle discipline settoriali, che prevedono l'obbligo di uso efficace delle risorse (ad es., l'art. 3 d.lgs. n. 59 del 2005, che impone l'uso efficace dell'energia, o l'art. 73, comma 1, lett. c, c.a., che prescrive il dovere di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche) e la tutela delle capacità di auto-depurazione e di riproduzione degli ecosistemi, ad altre ipotesi, nelle quali «l'attività economica è sottoposta ad una autorizzazione da ottenere ai sensi della disciplina ambientale» (p. 109).

<sup>40</sup> Cosi, M. PENNASILICO, *Fondi e principi del "diritto civile dell'ambiente"*, cit., p. 27; in senso analogo, già D. AMIRANTE, *I principi generali nell'evoluzione del diritto contemporaneo*, cit., p. 15.

manziani presso terzi (ad es., istituti di credito). In talune ipotesi, peraltro, il "terzo" finanziatore entra anch'esso, in qualità di parte, nel rapporto contrattuale, che avrà così struttura trilaterale, e «addiritta al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito» (art. 2, lett. m, d.lg. n. 115 del 2008).<sup>41</sup>

Il tratto fisionomico della figura è la combinazione di attività e servizi strumentali al miglioramento dell'efficienza energetica, finalità che costituisce la causa o funzione del contratto, ben oltre i contingenti interessi delle parti. L'efficienza energetica, infatti, è un valore che tende sempre più a imporsi nell'ordinamento italo-europeo, al fine di assicurare un futuro energetico eco-sostenibile<sup>42</sup>. Sotto questo riguardo, gli Stati membri dell'Unione europea promuovono il «mercatto dei servizi energetici» e l'accesso al medesimo delle piccole e medie imprese, e assicurano il corretto funzionamento di tale mercato, «adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico» (art. 18, § 2, lett. b, d.lg. 2012/27/UE).

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'EPC, quale peculiare declinazione del "contratto ecologico"<sup>43</sup>, persegue un interesse meritevole di tutela *in se*, e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico» (art. 18, § 2, lett. b, d.lg. 2012/27/UE).

Ecco, allora, il problema "pratico", al quale prima alludevo, che è, come sempre, quello dell'effettiva attuazione delle prescrizioni di principio: mai come nel nostro tempo si ha l'impressione che l'endiasi "sviluppo sostenibile – solidarietà ambientale" sia ben più declamata che tradotta in comportamenti concreti. Si pensi alla c.d. sindrome Nimbly, acronimo di *Not In My Back Yard*, unión nel mio cortile: essa indica un atteggiamento, esteso ormai a qualsiasi iniziativa produttiva, che si riscontra in particolare nelle proteste contro opere di interesse pubblico che hanno, o si teme possano avere, un forte impatto ambientale. I comitati, che si mobilitano di volta in volta contro determinati obiettivi, sono non soltanto un modo di fare politica contro le scelte dei governi nazionali e locali, ma anche un

<sup>41</sup> La prassi commerciale ha sviluppato un'ampia tipologia di EPC, sulla quale si veda P. PISELLI (a cura di), *Il contratto di rendimento energetico. Energy performance contract*, Torino-Milano, 2011; in sintesi, P. PISELLI, S. MAZZANTINI e A. SIRPI, *Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)*, [www.treccani.it/nugagine/diritto/approfondimenti/diritto\\_umministrativo/\\_Piselli\\_rendimento\\_energetico.html](http://treccani.it/nugagine/diritto/approfondimenti/diritto_umministrativo/_Piselli_rendimento_energetico.html); M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi elementi minimi*, in *Nuova giur. riv. comm.*, 2014, II, p. 420 ss. (ora in *Benesvere e regole dei rapporti civili*, eti., p. 275 ss.); M. PENNASILICO, *Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 242 ss.

<sup>42</sup> In tali termini, M. PENNASILICO, *o.c.c.*, p. 248; per ulteriori riferimenti, si rinvia a G. Bonni, *Attestato di prestazione energetica e tutela in negoziale*, cit., p. 236 ss.

<sup>43</sup> La giurisprudenza amministrativa ha ricordato la figura del contratto di rendimento energetico allo schema generale degli appalti verdi (TAR Puglia-Lecce, 17 novembre 2006, n. 5373, in Urb. app., 2007, p. 479 ss.; con nota di L. Massi, *Appalti pubblici e risparmio energetico: un esempio di appalto verde*). Non sembra, tuttavia, corretto assimilare il contratto di rendimento energetico all'appalto, giacché diverso è il criterio di valutazione dell'adempimento: l'esecuzione a regola d'arte dell'opera o del servizio, nell'appalto, il risparmio energetico, nel EPC. Ne consegue un differente modo di determinazione e corrispondenza del corrispettivo: un canone periodico variabile, nell'EPC, commisurato al risparmio di spesa conseguito dal beneficiario; una somma di denaro, nell'appalto, complessivamente determinata, che il committente s'impegna a pagare per il compimento dell'opera o del servizio una volta interventu-

<sup>44</sup> Cosi, M. PENNASILICO, *o.c.c.*, p. 248.

<sup>45</sup> P. HABERL, *Potere costituente (teoria generale)*, in Enc. giur. Treccani, Agg. IX, Roma, 2000, p. 1 ss., spec. p. 40.

<sup>46</sup> Cosi, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 768.

Si pensi allo spazio, sempre più ampio, che la sostenibilità ambientale guadagna anche nei rapporti contrattuali di diritto privato: nei contratti d'affidazione commerciale (l.n. 129 del 2004) l'impresa affiliante può mettere a disposizione degli affilati il proprio *know-how* in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e prevedere, nel codice di condotta, il rispetto da parte degli affilati stessi di standards di eco-sostenibilità (c.d. *Green Franchising*), nei contratti di fornitura a imprese il fornitore può vincolarsi a realizzare i propri prodotti secondo standards di produzione ispirati a criteri di sostenibilità; nelle associazioni di professionisti o di imprese, gli associati s'impegnano sovente ad agire nell'osservanza di tali criteri, pena l'impossibilità di acquisire la qualità di socio o la revoca della stessa; nella promozione dei prodotti immessi nel mercato si fa spesso riferimento alla sostenibilità dei medesimi, con la conseguente necessità di proteggere i consumatori dalla pratica scorretta, sempre più diffusa, di usare dichiarazioni ambientali mistificatorie (c.d. *Greenwashing*: v. il punto 24 della risoluzione del Parlamento europeo 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali)<sup>55</sup>.

Si pensi, ancora, ai contratti di vendita e di locazione immobiliare dai quali sorge l'obbligo, in capo al proprietario, di consegnare all'acquirente o al conduttore un attestato di prestazione energetica dell'immobile (art. 6, comma 2, d.lg. n. 192 del 2005), che certifica la riduzione delle emissioni inquinanti nel settore edilizio, in funzione tanto del risparmio energetico, quanto della salubrità degli ambienti di vita<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Cfr. M. PENNASHILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, cit., p. 167; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 269; S. LANDINI, *Sostenibilità e diritto privato*, in *Ross. dir. civ.*, 2015, in corso di stampa, cui si rinvia per ulteriori indicazioni. Con particolare riguardo al rischio di *Greenwashing* e alla casistica in materia, v. M. PASQUETTI, *Ambiente e politiche di marketing: innovazione sostenibile e rischio "greenwashing"*, in M. CHIANI SCARNUCCI, A. MARCELLI, P. PINELLI, A. ROMANI e R. RUSSO (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, 2014, p. 160 ss., spec. p. 167 ss.

<sup>56</sup> Si veda G. BONNI, *Attestato di prestazione energetica e tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 236 ss., il quale osserva che dal miglioramento delle condizioni di benessere ambientale all'interno di un edificio scaturisce la rilevanza dell'interesse anche non patrimoniale del creditore, solitamente trascurato nelle transazioni immobiliari, al punto che da tale rilevanza spettrebbero derivare, ove ne susstano i presupposti, i diritti al risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempiimento (art. 1174, 1218 e 1223 c.c.), eventualmente subiti per effetto del trasferimento o della concessione in godimento di un immobile «non sostenibile» per la salute di chi vi abita, messa in pericolo dalla bassa qualità dell'aria e dalle elevate emissioni cagionate dai materiali novati e dalle tecniche di costruzione impiegate» (p. 242).

<sup>57</sup> Il legislatore italiano definisce il contratto di rendimento energetico come «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari» (art. 2, comma 2, lett. n, d.lg. n. 102 del 2014, che attua la dir. 2012/27/UE).

In realtà, il mercato dell'efficienza energetica richiede non soltanto un continuo sviluppo delle tecnologie, ma anche strumenti contrattuali efficaci e standardizzati che garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico. In questa logica, la direttiva 2006/32/CCE (attuata con d.lg. n. 115 del 2008) ha prescritto che gli Stati membri «mettono a disposizione degli acquirenti effettivi e potenziali dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nel settore pubblico e in quello privato, contratti modello» (art. 9, § 2); mentre la direttiva 2012/27/UE, che abroga la precedente, raccomanda agli Stati membri di incoraggiare gli enti pubblici, anche regionali e locali, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale a «ricorrere, se del caso, alle società energetiche e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare progetti volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine» (art. 5, § 7, lett. c).

Il contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract* o EPC) è l'accordo mediante il quale un soggetto «fornitore» (*Energy Saving Company* o ESCO) s'impegna, con mezzi finanziari propri o di terzi, a compiere una serie di servizi e interventi integrati diretti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (cliente o «beneficiario»), verso un corrispettivo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi dall'incremento di efficienza del sistema<sup>58</sup>.

L'EPC è un contratto di durata caratterizzato dall'onerosità e corrispettività delle prestazioni. Il fornitore si obbliga al conseguimento del risparmio energetico (obbligazione c.d. di risultato), laddove il beneficiario rinuncia a interventi in proprio e cede i risparmi energetici futuri che fungono da corrispettivo. L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un livello di efficienza energetica tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del beneficiario. Il fornitore anticipa i costi degli investimenti necessari per gli interventi da realizzare o assume l'obbligo di reperire i mezzi fin-

4) La questione è affrontata, *funditus*, in M. PENNASHILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Ross. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 249 ss., in sintesi v. anche Id., *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 161 ss.

5) Cfr. M. PENNASHILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, cit., p. 167; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 133 ss.; S. LANDINI, *Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale*, cit., p. 127 ss., spec. p. 132 ss.

6) Il legislatore italiano definisce il contratto di rendimento energetico come «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari» (art. 2, comma 2, lett. n, d.lg. n. 102 del 2014, che attua la dir. 2012/27/UE).

chiede non soltanto un continuo sviluppo delle tecnologie, ma anche strumenti contrattuali efficaci e standardizzati che garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico. In questa logica, la direttiva 2006/32/CCE (attuata con d.lg. n. 115 del 2008) ha prescritto che gli Stati membri «mettono a disposizione degli acquirenti effettivi e potenziali dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nel settore pubblico e in quello privato, contratti modello» (art. 9, § 2); mentre la direttiva 2012/27/UE, che abroga la precedente, raccomanda agli Stati membri di incoraggiare gli enti pubblici, anche regionali e locali, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale a «ricorrere, se del caso, alle società energetiche e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare progetti volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine» (art. 5, § 7, lett. c).

Il contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract* o EPC) è l'accordo mediante il quale un soggetto «fornitore» (*Energy Saving Company* o ESCO) s'impegna, con mezzi finanziari propri o di terzi, a compiere una serie di servizi e interventi integrati diretti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (cliente o «beneficiario»), verso un corrispettivo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi dall'incremento di efficienza del sistema<sup>58</sup>.

L'EPC è un contratto di durata caratterizzato dall'onerosità e corrispettività delle prestazioni. Il fornitore si obbliga al conseguimento del risparmio energetico (obbligazione c.d. di risultato), laddove il beneficiario rinuncia a interventi in proprio e cede i risparmi energetici futuri che fungono da corrispettivo. L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un livello di efficienza energetica tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del beneficiario. Il fornitore anticipa i costi degli investimenti necessari per gli interventi da realizzare o assume l'obbligo di reperire i mezzi fin-

4) La questione è affrontata, *funditus*, in M. PENNASHILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Ross. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 249 ss., in sintesi v. anche Id., *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 161 ss.

5) Cfr. M. PENNASHILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, cit., p. 167; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 133 ss.; S. LANDINI, *Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale*, cit., p. 127 ss., spec. p. 132 ss.

6) Il legislatore italiano definisce il contratto di rendimento energetico come «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari» (art. 2, comma 2, lett. n, d.lg. n. 102 del 2014, che attua la dir. 2012/27/UE).

giore ragione se l'inserimento di clausole ambientali nel contratto sia considerato obbligatorio<sup>43</sup> e se la forza di espansione del principio dello sviluppo sostenibile consenta di estendere l'applicabilità dei criteri ambientali anche agli appalti privati<sup>44</sup>.

In effetti, i principi, quando sono riconosciuti soltanto da convenzioni-quadro o da codici ambientali, non sono mai al riparo da modifiche, giacché nulla vieta al legislatore di intervenire su di essi. L'art. 3 bis, comma 3, c.a., infatti, sancisce che le norme ambientali «possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espresa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle regioni e degli enti locali». Al fine di consentire ai principi ambientali di conformare effettivamente la produzione del legislatore, le applicazioni di giurisdizione e i rapporti tra i soggetti interessati, è opportuno collocare i principi medesimi al massimo livello del sistema ordinamentale, ossia nella Costituzione. La «costituzionalizzazione» dello sviluppo sostenibile segnerebbe, così, la trasformazione della legalità costituzionale, all'interno di uno Stato non soltanto «sociale di diritto», ma anche «ambientale di diritto», fondato sulla costante ricerca di mediazione tra le esigenze di tutela dell'ambiente e le esigenze di crescita economico-sociale.

## 5. L'incidenza sulla categoria contrattuale dello sviluppo sostenibile: gli «appalti verdi».

La dialettica tra «ambiente» e «sviluppo» induce, altresì, a chiedersi quale sia l'incidenza sulla categoria contrattuale dello sviluppo sostenibile, che implica un giudizio di valore sull'attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l'ambiente e le esigenze anche delle generazioni future<sup>45</sup>. È un tema, questo, che ha assunto una progressiva centralità nell'evoluzione europea dello statuto della contrattazione pubblica, in particolare con riguardo ai così detti «appalti verdi»<sup>46</sup>, a mag-

43) La questione è affrontata, *funditus*, in M. PENNASHILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Ross. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 249 ss., in sintesi v. anche Id., *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 161 ss.

44) Il termine «appalti verdi» indica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella materia dei contratti pubblici. «I appalti verdi, in sostegno delle esigenze della produzione con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, favoriscono una gestione ecologicamente virtuosa degli acquisti e delle opere pubbliche e rappresentano un modo di attuazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile» (v. M. PENNASHILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 165).

45) La comunicazione della Commissione CE, COM(2008), 400, «Appalti pubblici per un ambiente migliore», riconosce al GPP la funzione di «stimolare l'applicazione di norme verdi negli appalti privati» (p. 3). I criteri adoperati per individuare programmi meriti «appalti verdi» presuppongono, nelle parole della Commissione, «un approccio basato sul ciclo di vita e comprendono elementi che riguardano tutta la catena di approvvigionamento, dall'utilizzo di materie prime e metodi di produ-

La finalità delle amministrazioni pubbliche di incentivare meccanismi virtuosi d'impresa, combinando gli aspetti sociali con quelli ambientali<sup>45</sup>, è recepita nel codice dei contratti pubblici (c.c.p.), dove si permette di conformare il principio di economicità, che ispira l'azione della pubblica amministrazione, a criteri non economici di rilevanza costituzionale. L'art. 2, comma 2, c.c.p., infatti, afferma che il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti e dal codice stesso, a criteri, previsti dalla bandiera, «ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».<sup>46</sup>

Del resto, l'ordinamento europeo, con la nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, responsabilizza le imprese al fine di armonizzare lo sviluppo del mercato e della concorrenza con la tutela dell'ambiente e di «sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (123°), «considerando», incentivando gli imprenditori a investire nel miglioramento delle prestazioni ambientali ed esortando i consumatori a preferire le imprese virtuose nel campo ecologico.

### 5.1. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale, il nuovo paradigma del “contratto ecologico” e il contratto di rendimento energetico.

In realtà, gli appalti verdi costituiscono uno dei più rilevanti meccanismi attuativi della c.d. responsabilità sociale d'impresa. Sul punto, v. A. ADDANTE, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012, p. 290 ss., la quale osserva che la materia degli appalti verdi e socialmente responsabili, in una parola sostituibili, «costituisce un punto di approdo molto significativo in ordine alla necessità che l'autonomia privata, sotto la forma di libertà nella gestione dell'impresa, sia opportunamente guida, con un chiaro intento premiale, dall'operato della pubblica amministrazione» (p. 295); sui profili sociali e ambientali degli appalti pubblici, v. anche Corte giust. U.E., 10 maggio 2012, C-368/10, in *Urth app. 2012*, p. 1123 ss., con nota di R. CARANIA, *L'incertezza sostenibilità degli appalti pubblici*.

Su tale “relativizzazione” del principio, e del concetto stesso, di economicità, conformato a valori sociali e ambientali, v. M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 759 ss.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 257 s.

In argomento, v. anche M. PENNASILICO, *Contratto del consu-matore e interpretazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iuliano*, Milano, 2014, p. 1041 ss., spec. p. 1046 s.

Occorre, dunque, chiedersi se non siano maturi i tempi per accreditare un nuovo paradigma contrattuale, il “contratto ecologico”<sup>47</sup>; figura che, pur avendo in comune con i contratti dei consumatori e con i contratti tra imprenditori l’asimmetria informativa e la conseguente necessità di riequilibrare posizioni negoziali dispari<sup>48</sup>, si differenzia da quei paradigmi perché l’interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando il profilo della doverosità dell’uso razionale delle risorse naturali a vantaggio anche delle generazioni future<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> È la proposta avanzata in M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 167 s.; Id., *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, cit., p. 166 s.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 268 ss.

<sup>48</sup> Un rilevante ostacolo alla gestione ecologicamente virtuosa degli acquisti pubblici è nel deficit informativo, che non consente alle stazioni appaltanti di orientare opportunamente le proprie preferenze [cfr. Commissione CE, COM(2001) 274, al dritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici], p. 8]. In realtà, tale deficit fa parte di una più generale e fisognosa assennatura informatica della pubblica amministrazione nei confronti del contraente privato, che aumenta in proporzione alla complessità dell'appalto e suggerisce l'uso di procedure di aggiudicazione flessibili, come il dialogo competitivo, volte ad accrescere l'informazione dell'ente pubblico. Così, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 766. Registra «la perdita di centralità della funzione del consumatore a favore di una disciplina dai confini più ampi rivolta ad un soggetto di mercato impegnato in una relazione assimmetrica, dipendente da fattori fisiologici e non dalla patologia dell'accordo». G. VETTORI, *Il contratto del terzo millennio*, in *Pers. merc.*, 2010, p. 216; Id., *Oltre il consumatore*, in *Obbl. contr.*, 2011, p. 86; sottolinea la persistente assimmetria e autoreferenzialità dell'attività amministrativa c.d. partecipata, L. FRANZESE, *Autoregolamentazione e sostituitari: oltre le aporie del nuovo procedimento amministrativo e della visione antagonista del contratto*, in *Riv. dir. riv.*, 2008, I, p. 272 ss.

<sup>49</sup> Si tratterebbe, svolgendo la nota tendenza a declinare le vicende evolutive del contratto addirittura in funzione di indicazioni numeriche - primo contratto, secondo contratto, terzo contratto (per tutti, R. PARDOLESI, *Prefazione*, in G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un analisi economica e comparata*, Torino, 2004, spec. p. XII s.; Id., *Dalla Pangea al terzo contratto*, in *Studi in onore di Nicolo Lipari*, II, Milano, 2008, p. 2143 ss.) - di un “quarto contratto” o, forse, “quinto contratto” (così, M. PENNASILICO, *o.c.*, p. 767 s.), qualora si ipotizzi, come “quarto contratto”, lo schema di un contratto assimetrico di fiumi degli squilibri di rilevanza macroeconomica: E. NAVARRETTA, *Luci e ombre nell'immagine del terzo contratto*, in G. GUTTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto. L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, Bologna, 2008, p. 317, la quale, peraltro, reputa preferibile «affidarsi non tanto ad una moltiplicazione di categorie isolate, quantificata ad un apprezzamento di decimali al plurale, l'istituto del contratto, senza trascurare la dimensione generale del sistema e l'attitudine delle clausole generali ad aggregare e a conferire uno spirito coerente ed unitario alla molteplicità dei singoli sottosistemi» (p. 329).

M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 759 ss.; Id., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 257 s.

Il principio dello sviluppo sostenibile costituisce, così, un parametro di meritevolezza dei contratti ecologici, con la conseguenza che un appalto pubblico “verde”, pur presentando una causa lecita, potrebbe essere non meritevole di tutela qualora non sia idoneo a realizzare il concreto interesse ambientale<sup>50</sup>. Tuttavia, la centralità che le esigenze ambientali, sotese alle ipotesi di obbligatorietà degli appalti pubblici ed ecologicamente orientata degli appalti pubblici “verdi”, la clausola generale di buona fede (art. 1366 c.c.) e il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.). La rilevanza della prima è d'immmediata evidenza se riferita alla responsabilità che grava sull'impresa appaltatrice e che dovrebbe impedire a quest'ultima di abusare del proprio potere di mercato a danno di concurrenti e consumatori. Il principio di conservazione, a sua volta, gioca un ruolo primario nella decifrazione degli appalti verdi: ogni volta siano possibili, alla luce dell'art. 1367 c.c., (almeno) due interpretazioni delle clausole contrattuali, una conforme ai principi che tutelano l'ambiente, l'altra contraria, occorre preferire la prima, che assicura la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici. Si pongono, così, le basi di un processo ermeneutico evolutivo, nel quale tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile s'imppongono come principi, ermeneutici sostanziali, dell'agire negoziale degli operatori pubblici e privati nel mercato di riferimento.

Il rilievo centrale che l'ordinamento italiano-europeo riconosce alla tutela dell'ambiente tende a “funzionalizzare” il rapporto tra contratto e diritto dell'ambiente: il primo diventa funzionale alla realizzazione degli obiettivi del secondo, con conseguenze rilevanti anche sul piano dell'interpretazione dei precezzi contrattuali. In

<sup>50</sup> La libertà contrattuale, secondo C.M. BIANCA, *Contratto europeo e principio causalista*, in M. PARADISO (a cura di), *I libelli confini dell'autonomia privata*, Atti del Convegno di studio in onore del Prof. C. LAZZARA, Catania 12-14 settembre 2002, Milano, 2005, p. 387 ss., spec. p. 402, non può esercitarsi al fine di perseguire interessi contrastanti con l'utilità sociale art. 41, comma 2, Cost.), si che immettevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico saranno gli interessi *socjalmente dannosi*. La domanda sociale deve ravisori ogni qual volta il contratto miri a pregiudicare beni che la società riconosce come propri. L'occupazione, l'egualianza, sostanziale, l'informazione, l'educazione, ecc. Devono, così, reputarsi nulli per immaterievolta degli interessi perseguiti ai contratti che, ad es., abbiano a programma il degrado ambientale di una determinata zona, il trattamento discriminato dei lavoratori, trasmissioni televisive falsole, e così via (p. 403).

<sup>51</sup> Così, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 765. Per l'intrinseca meritovellezza di atti negoziali leciti, che costituiscono diretta espressione del valore della persona umana, v. A. FEDERICO, *Atti di destinazione e rapporti familiari*, in *Ravv. dir. civ.*, 2007, p. 614 ss., spec. p. 618; Id., *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C., Capri 27-28-29 marzo 2008, Napoli, 2009, p. 369 ss.; Id., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in R. CALVO e A. CIATTI (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, in *Tratt. contr. Rescigno e Gabrielli*, Milano-Torino, 2014, p. 561 ss., spec. pp. 594 e 600; v. anche M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rimorata*, Napoli, 2011, p. 167. Per la rilevanza causale del vincolo dello scopo pubblico nella contrattazione della p.a., v. A. NERVA, in V. RICCIUTO e A. NERVI, *Il contratto della pubblica amministrazione*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, IV, 13, Napoli, 2009, spec. p. 209 ss.

effetti, le peculiarità del diritto degli appalti pubblici, pervaso dal dato oggettivo dell'interesse pubblico, al punto che l'intento soggettivo non sembra nemmeno configurabile con riguardo alla pubblica amministrazione<sup>52</sup>, comportano il ricorso necessario a criteri d'interpretazione oggettiva, con buona pace di un malinteso quanto pervicace principio (o, meglio, «pseudoprincipio») del contratto

graduale delle regole d'interpretazione<sup>53</sup>. In questa prospettiva, si valorizzano, quali strumenti per realizzare un'interpretazione oggettiva ed ecologicamente orientata degli appalti pubblici “verdi”, la clausola generale di buona fede (art. 1366 c.c.) e il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.). La rilevanza della prima è d'immmediata evidenza se riferita alla responsabilità che grava sull'impresa appaltatrice e che dovrebbe impedire a quest'ultima di abusare del proprio

potere di mercato a danno di concurrenti e consumatori. Il principio di conservazione, a sua volta, gioca un ruolo primario nella decifrazione degli appalti verdi: ogni volta siano possibili, alla luce dell'art. 1367 c.c., (almeno) due interpretazioni delle clausole contrattuali, una conforme ai principi che tutelano l'ambiente, l'altra contraria, occorre preferire la prima, che assicura la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici. Si consente di cogliere che la nozione stessa di contratto (art. 1321 c.c.) è insufficiente, se non integrata dai principi di solidarietà e di sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse naturali, si che, al contrario di oggi è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali “sostenibili”<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> In tal senso, M. PENNASILICO, *L'ermeneutica contrattuale fra pubblico e privato*, in *Contratti*, 2014, p. 187 ss., spec. p. 193; e Id., *Il ruolo della buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Ravv. dir. civ.*, 2007, p. 1052 ss., spec. p. 1070 s.; Id., *L'interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione tra conservazione e stabilità degli effetti*, ivi, 2005, p. 428 s.; spec. p. 448, con il quale concorda E. CAROBIANCO, *Il contratto. Dal testo alla regola*, Milano, 2006, p. 169 ss.

<sup>53</sup> Per tale evoluzione dell'ermeneutica contrattuale, particolarmente favorita dall'impatto del diritto comunitario, si rinvia a M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e casistica*, in *Ravv. dir. civ.*, 2005, p. 725 ss., spec. p. 746 s.; Id., *Metodo e valori*, cit., pp. 229 ss.; Id., *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, 2° ed., Torino, 2015, pp. 3 s., 39 ss.

<sup>54</sup> Così, M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 768.